

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 15

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 aprile 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 137. Sentenza 3 - 7 aprile 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Eccezione di inammissibilità - Denunciato difetto di rilevanza della questione - Reiezione.

Previdenza - Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri - Pensione di anzianità - Corresponsione - Necessità di cancellazione dall'albo dei geometri, incompatibilità con l'iscrizione ad altro albo professionale o elenco di lavoratori autonomi, incompatibilità con qualsiasi attività di lavoro dipendente - Compressione eccessivamente gravosa e a tempo indefinito del diritto al lavoro - Illegittimità costituzionale.

– Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 3, secondo comma.

– Costituzione, art. 4, primo comma

Pag. 19

N. 138. Sentenza 3 - 7 aprile 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Riorganizzazione dell'ordinamento sanitario regionale - Decadenza degli organi in carica - Soppressione di unità sanitaria locale - Risoluzione di diritto del rapporto di lavoro in corso del direttore generale - Denunciata invasione della sfera di attribuzione dello Stato in materia di ordinamento civile, norma priva dei caratteri della generalità e astrattezza determinante ingiustificata disparità di trattamento - Questione sollevata in modo ipotetico e difetto di motivazione in ordine alla individuazione della norma oggetto - Inammissibilità.

– Legge Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, art. 34, comma 3, ultimo periodo.

– Costituzione, artt. 3 e 117

» 22

N. 139. Sentenza 3 - 7 aprile 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impresa e imprenditore - Norme della Regione Marche - Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza statale nelle materie dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

– Legge Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, artt. 1, 2, commi 1 e 2, 5, 6 e 7.

– Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l), e lettera e)

» 27

N. 140. Sentenza 3 - 7 aprile 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Disabile - Lavoro e occupazione - Centralinisti non vedenti - Indennità di mansione - Spettanza ai soli assunti in base alle norme sul collocamento obbligatorio e non anche agli assunti in via ordinaria - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e del diritto ad una retribuzione proporzionata all'attività lavorativa svolta - Possibilità di interpretazione della norma censurata coerente con i parametri costituzionali evocati - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

- Legge 29 marzo 1985, n. 113, art. 9, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 36.....

Pag. 29

N. 141. Sentenza 3 - 7 aprile 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi e materie esplodenti - Servizio militare - Obiettori di coscienza ammessi al servizio civile - Divieto di detenzione e uso delle armi di cui agli artt. 28 e 30 del regio decreto n. 773 del 1931, nonché di esercizio, con ruoli imprenditoriali o direttivi, di attività volte alla fabbricazione e commercializzazione di armi e materiali esplodenti - Denunciata contraddittorietà, disparità di trattamento, limitazione del diritto al lavoro - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

- Legge 8 luglio 1998, n. 230, artt. 2, comma 1, lettera a), e 15, comma 6, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 35.....

» 33

N. 142. Ordinanza 3 - 7 aprile 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Straniero - Sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione - Adozione consentita nei soli casi in cui non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Rilevanza futura ed ipotetica della questione nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), art. 13, commi 3 e 3-*quater*.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Processo penale - Straniero - Sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione - Adozione consentita nei soli casi in cui non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio - Denunciata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), art. 13, comma 3-*quater*.
- Costituzione, art. 3.

Processo penale - Straniero - Sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione - Adozione consentita nei soli casi in cui non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio - Denunciata lesione del diritto di difesa e delle garanzie del processo - Inadeguata ponderazione del quadro normativo - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), art. 13, comma 3-*quater*.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111.

Processo penale - Straniero - Sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione - Adozione consentita nei soli casi in cui non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio - Denunciata disparità di trattamento - Omessa descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo e carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), art. 13, comma 3-*quater*.
- Costituzione, art. 3

Pag. 38

N. 143. Ordinanza 3 - 7 aprile 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Straniero - Avvenuta espulsione dell'imputato - Sentenza di non luogo a procedere da pronunciarsi nella fase dell'udienza preliminare - Esclusione della declaratoria di improcedibilità nei procedimenti a citazione diretta - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e eguaglianza - Possibilità di interpretazione estensiva - Richiesta di rimozione dell'istituto anziché di estensione - Inconferenza delle censure riferite alla riattivazione dell'azione penale - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*quater*, introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.

Processo penale - Straniero - Avvenuta espulsione dell'imputato - Sentenza di non luogo a procedere da pronunciarsi nella fase dell'udienza preliminare - Denunciata violazione del diritto di difesa in relazione all'aspettativa dell'imputato di conseguire un proscioglimento nel merito - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*quater*, introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 24

» 43

N. 144. Ordinanza 3 - 7 aprile 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Costituzione del resistente - Deposito degli atti oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso - Sanzione dell'inammissibilità - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento tra ricorrente e resistente, violazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, in relazione all'art. 22 dello stesso decreto legislativo.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 46

N. 145. Ordinanza 3 - 7 aprile 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Definizione fiscale agevolata - Ricorsi avverso gli avvisi di accertamento concernenti periodi d'imposta anteriori al 2002, notificati dopo il 1° gennaio 2003 e riferiti a processi verbali di constatazione anteriori al 1° gennaio 2003 - Sospensione dei termini di impugnazione sino al 19 aprile 2004 - Mancata applicazione - Denunciata disparità di trattamento - Censura di norma di cui il giudice a quo non deve fare applicazione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 48.
- Costituzione, art. 3.

Contenzioso tributario - Definizione fiscale agevolata - Ricorsi avverso gli avvisi di accertamento concernenti periodi d'imposta anteriori al 2002, notificati dopo il 1° gennaio 2003 e riferiti a processi verbali di constatazione anteriori al 1° gennaio 2003 - Sospensione dei termini di impugnazione sino al 19 aprile 2004 - Mancata applicazione - Denunciata irragionevolezza - Presupposto erroneo - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 8.

– Costituzione, art. 3 Pag. 49

N. 146. Ordinanza 3 - 7 aprile 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Alimenti e bevande - Disciplina igienica della produzione e della vendita - Svolgimento di controanalisi dei campioni prelevati o revisione di analisi - Richiesta subordinata al versamento di una somma di denaro - Denunciato ostacolo all'esercizio del diritto di difesa e disparità di trattamento in base al reddito - Carente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1.

– Costituzione, artt. 3 e 24 » 53

N. 147. Ordinanza 3 - 7 aprile 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana - Incremento degli emolumenti percepiti dagli ex dipendenti Italter e Sirap in servizio presso gli uffici regionali - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Denunciata mancanza di copertura dell'onere economico - Successiva promulgazione e pubblicazione dell'atto impugnato con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

– Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005, art. 7.

– Costituzione, art. 81, quarto comma.

Sanità pubblica - Norme della Regione siciliana - Requisiti per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario delle AUSL - Introduzione, accanto ai requisiti di specifica professionalità medica e tecnico-sanitaria, dei requisiti genericamente prescritti per gli aspiranti alla nomina di direttore generale - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Denunciata compromissione del servizio sanitario, irragionevolezza, lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Successiva promulgazione e pubblicazione dell'atto impugnato con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

– Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005, art. 11, commi 1 e 2.

– Costituzione, artt. 3, 32 e 97 » 55

N. 148. Ordinanza 3 - 7 aprile 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Addizionale regionale all'IRPEF - Autorizzazione per l'anno 2002 alle Regioni a maggiorare l'aliquota in misura superiore allo 0,5% del reddito imponibile senza alcun limite massimo - Denunciata lesione del principio del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, disparità di trattamento fiscale tra i cittadini - Questione priva di rilevanza nei giudizi principali per inapplicabilità *ratione temporis* della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.

– D.l. 18 settembre 2001, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla legge statale 16 novembre 2001, n. 405), art. 4, comma 3-bis.

– Costituzione, artt. 3 e 119.

Imposte e tasse - Addizionale regionale all'IRPEF - Autorizzazione per l'anno 2002 alle Regioni a maggiorare l'aliquota in misura superiore allo 0,5% del reddito imponibile senza alcun limite massimo - Denunciata lesione del principio del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, disparità di trattamento fiscale tra i cittadini - Evocazione di parametro inconferente - Manifesta infondatezza della questione.

- D.l. 18 settembre 2001, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla legge statale 16 novembre 2001, n. 405), art. 4, comma 3-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 119.

Imposte e tasse - Norme della Regione Marche - Addizionale regionale all'IRPEF - Determinazione della misura non già in ragione di un'aliquota unica, ma di quattro aliquote progressive, crescenti per scaglioni di reddito, nonché previsione per l'anno 2003 di un'addizionale della medesima entità dell'anno 2002, ma superiore all'1,4% del reddito imponibile e, pertanto, superiore al limite massimo fissato dal d.lgs. n. 446 del 1997 - Denunciata lesione del principio contenuto nella legge statale interposta, disparità di trattamento fiscale tra i cittadini - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Legge Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35, art. 1, comma 7, e tabella A annessa, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3 e 119 Pag. 58

N. 149. Ordinanza 3 - 7 aprile 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Fermo di beni mobili registrati - Mancata indicazione dell'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale può promuoversi il giudizio di opposizione, nonché mancata previsione di un termine di efficacia entro il quale il concessionario deve intraprendere l'azione esecutiva a pena di decadenza dal diritto a procedere ad esecuzione forzata - Denunciata lesione del diritto di difesa e del principio della certezza del diritto, disparità di trattamento rispetto ai debitori assoggettati alla esecuzione ordinaria, irragionevolezza - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni, irrilevanza nel giudizio principale - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 64

N. 150. Ordinanza 3 - 7 aprile 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Individuazione mediante decreto prefettizio delle strade sulle quali è possibile installare dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni - Conseguente esclusione dell'obbligatorietà della contestazione immediata dell'infrazione - Denunciato eccesso di delega - Censura di norma successiva ed estranea al rapporto di delegazione legislativa - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.l. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168), art. 4, commi 2 e 4.
- Costituzione, art. 76.

Circolazione stradale - Individuazione mediante decreto prefettizio delle strade sulle quali è possibile installare dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni - Conseguente esclusione dell'obbligatorietà della contestazione immediata dell'infrazione - Denunciata lesione del diritto di difesa, della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione, disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.

- D.l. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168), art. 4, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma » 67

N. 151. Ordinanza 3 - 7 aprile 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Individuazione mediante decreto prefettizio delle strade sulle quali è possibile installare dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni - Conseguente esclusione dell'obbligatorietà della contestazione immediata dell'infrazione - Denunciata lesione del diritto di difesa, eccesso di delega - Insufficienza della motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.l. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modifiche, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168), art. 4, commi 1, 2 e 4.
- Costituzione, artt. 24 e 76.....

Pag. 70

N. 152. Ordinanza 5 - 7 aprile 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Ambiente - Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di conferma dell'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali in mancanza di trattative fra il Ministro e il Presidente della Regione, lesione del principio di leale collaborazione - Richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato - Sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* - Sospensione, in pendenza del giudizio, dell'esecuzione dell'atto impugnato.

- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 novembre 2005 DEC/DPN 2399.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 40

» 72

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 35. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2006 (della Regione Piemonte).

Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa per il personale di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Modalità di applicazione del tetto di spesa - Indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi (contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato e riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali) - Qualificazione dell'intervento normativo statale come espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata invasione della autonomia finanziaria regionale - Carattere dettagliato di previsioni relative a singole voci di spesa aprioristicamente qualificate come norme di coordinamento - Esorbitanza dalle competenze statali in materia coordinamento della finanza pubblica - Lamentata lesione della potestà regionale in materia di programmazione ed organizzazione di settori amministrativi - Violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione dei principi di equiordinazione e di sussidiarietà.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 200, 201, 206.
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119.

Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Abolizione dell'indennità di trasferta - Possibilità di adottare (per le amministrazioni e gli enti per i quali non opera l'abolizione dell'indennità di trasferta) le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa - Ricorso della Regione Piemonte - Lamentato inconfidente richiamo all'autonomia organizzativa della Regione data l'imperatività ed esaustività della disciplina abolitiva - Denunciata introduzione di norma statale di dettaglio, anziché di un principio fondamentale, in materia di «coordinamento della finanza pubblica» - Lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 449/2005.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 213 e 214.
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Condizioni per l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2002, 2003 e 2004 - Assenso preventivo, tramite intesa con la Conferenza unificata, allo schema del Piano sanitario nazionale 2006-2008 - Intesa tra Stato e regioni per la realizzazione, da parte delle regioni, degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni - Ulteriore subordinazione alla stipula di singoli appositi accordi, ovvero all'integrazione di accordi già sottoscritti, per quelle regioni che abbiano registrato un disavanzo nel periodo 2001-2005 medio pari o superiore al 5% o comunque un disavanzo nel 2005 pari o superiore al 200% rispetto al 2001 - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata indebita richiesta a priori dell'assenso al Piano sanitario nazionale - Lamentata mancata preventiva verifica ed accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni - Denunciata subordinazione a future condizioni estrinseche dell'accesso al fondo per il ripiano del deficit pregresso - Mancato riferimento al quadro finanziario relativo agli anni di formazione del deficit - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 280 e 281.
- Costituzione, artt. 97, 119 e 120.

Edilizia sanitaria - Norme della legge finanziaria 2006 - Destinazione vincolata da parte delle regioni delle risorse residue derivanti dal completamento del proprio programma di investimenti di edilizia sanitaria (presidi comprensivi di degenze per acuti, lungodegente e riabilitazioni - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata compressione dell'autonomia di spesa e delle funzioni di programmazione della Regione in materia di edilizia sanitaria - Esorbitanza dalle competenze statali in materia di tutela di coordinamento della finanza pubblica - Violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 285.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Promozione e coordinamento da parte dell'«Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» della cessione a titolo di donazione di apparecchiature ed altri materiali dismessi da Aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e similari, a favore dei Paesi in via di sviluppo o in transizione - Ricorso della Regione Piemonte - Lamentata imposizione del ricorso all'«Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» - Incidenza sulle iniziative già intraprese in materia dalla Regione con la costituzione di organismi regionali - Violazione dell'autonomia organizzativa.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 286 e 287.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 120.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Determinazione con decreto ministeriale, d'intesa della Conferenza permanente Stato-Regioni, dei criteri e delle modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata introduzione di disciplina statale di dettaglio, anziché di principi fondamentali, nonostante la previsione dell'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni - Violazione della competenza regionale in materia di «organizzazione del sistema sanitario regionale».

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 291.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 120.

Edilizia sanitaria - Norme della legge finanziaria 2006 - Cause di risoluzione degli accordi di programma sottoscritti dalle Regioni nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria - Utilizzazione delle risorse così resi disponibili per la realizzazione di nuovi accordi di programma nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento destinate ad interventi predeterminati - Possibilità, in fase di prima attuazione, su richiesta della regione o provincia autonoma interessata che la risoluzione degli accordi già sottoscritti sia limitata ad una parte degli interventi previsti - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata unilaterale riconsiderazione degli accordi di programma già sottoscritti - Lamentata destinazione degli interventi a ipotesi predeterminate - Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento della pubblica amministrazione e leale collaborazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 310, 311 e 312.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 120.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Modifica e riduzione della quota perequativa attribuita alle regioni con corresponsione delle risorse secondo un piano graduale - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata arbitraria apposizione di condizioni limitative e dilatorie - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento della pubblica amministrazione e leale collaborazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 322.
- Costituzione, artt. 97, 119 e 120.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 - Nuova procedura per il rinnovo delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico - Introduzione dell'obbligo di procedere ad una gara ad evidenza pubblica - Determinazione con decreto ministeriale dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara - Proroga di 10 anni delle grandi concessioni in corso - Subordinazione della proroga all'effettuazione di congrui interventi di ammodernamento degli impianti - Definizione dettagliata dei requisiti di congruità dei predetti interventi - Determinazione delle condizioni per usufruire della proroga e dei motivi di decadenza - Definizione dell'intera disciplina come norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari - Necessaria armonizzazione degli ordinamenti delle regioni e province autonome entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge - Ricorso della Regione Piemonte - Lamentata attribuzione della materia delle concessioni idroelettriche alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari - Incidenza sulle prerogative regionali - Denunciata lesione delle competenze regionali concorrenti in materia di «governo del territorio» e di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Preclusione dell'esercizio regionale delle funzioni spettanti in materia di demanio e di tutela ambientale del patrimonio idrico - Vanificazione delle iniziative regionali legislative e di pianificazione - Mancata previsione di momenti concertativi e di coordinamento soprattutto in presenza di esigenze di sussidiarietà - Violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 483, 485, 487, 488, 491 e 492.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 120.

Lavori pubblici - Norme della legge finanziaria 2006 - Previsione per la copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza a partire dal 2007 (e in via transitoria dal 2006) del ricorso al «finanziamento del mercato di competenza» - Deferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici della determinazione annuale dell'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti vigilati e delle relative modalità di riscossione, compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata lesione delle funzioni amministrative regionali in materia di lavori pubblici - Mancata intesa con le Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67.
- Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 120.

Famiglia - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione del «Fondo famiglia e solidarietà» e relativa dotazione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Concessione del «Bonus» per i figli nati o adottati nel 2006 - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata lesione della competenza regionale in materia di politica sociale - Mancata partecipazione delle Regioni all'individuazione, programmazione e attuazione degli interventi finanziati dal Fondo - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 330.
- Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 120.

Edilizia agevolata - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione di un fondo per la concessione di garanzia per la contrazione di mutui diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione e relativa dotazione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata lesione della competenza regionale residuale in materia di edilizia agevolata - Lamentata invasione della competenza regionale in materia di politica sociale - Incidenza sul sistema costituzionale di riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 336.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione dell'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze» e del «Fondo nazionale per le comunità giovanili» - Determinazione della dotazione finanziaria e della misura del riparto tra i predetti Fondi - Individuazione dei destinatari, determinazione dei criteri per l'accesso e delle modalità di presentazione delle istanze con decreto ministeriale di natura non regolamentare - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata introduzione di disciplina statale di dettaglio in materia di tutela della salute e politiche sociali - Lamentata lesione delle competenze regionali nelle predette materie - Denunciata indebita sovrapposizione con le funzioni regionali e locali in materia - Lesione delle competenze regionali in materia di regolamenti - Mancato coordinamento tra (l'istituendo) Osservatorio nazionale e quelli regionali (già istituiti) - Violazione dei principi di sussidiarietà, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, e di leale collaborazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 556.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118 e 120.

Edilizia residenziale pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Semplificazione delle norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari - Regolamentazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo accordo tra il Governo e le Regioni con individuazione dei principi a cui sottoporre l'alienazione - Facoltà per gli enti proprietari di affidare le dismissioni in questione a società immobiliari specializzate - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata lesione della legittimazione regionale esclusiva a disciplinare la procedura semplificata per la dismissione di immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari - Violazione della competenza regionale legislativa residuale ed amministrativa in materia di edilizia residenziale pubblica - Violazione dell'autonomia finanziaria e patrimoniale regionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 597, 598, 599 e 600.
- Costituzione, artt. 117, 118, e 119

Pag. 75

N. 36. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2006 (dalla Regione Campania).

Legge finanziaria 2006 - Riduzione del 10% delle indennità dei membri eletti nelle regioni e negli enti locali - Limite ai futuri incrementi del trattamento economico in questione - Ricorso della Regione Campania - Lamentata predisposizione di vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali - Denunciata introduzione di norma statale di dettaglio, anziché di un principio fondamentale, in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici» e di «coordinamento della finanza pubblica» - Violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 54 e 55.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa per il personale di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario - Modalità di applicazione del tetto di spesa - Indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi (contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato e riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali) - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Imposizione agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) dei medesimi obblighi di contenimento della spesa per il personale - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa - Destinazione delle economie derivanti dal contenimento della spesa al miglioramento dei relativi saldi di bilancio - Qualificazione dell'intervento normativo statale come espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Campania - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione - Predisposizione di vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali - Denunciata introduzione di norma statale di dettaglio, anziché di un principio fondamentale, in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici» e di «coordinamento della finanza pubblica» - Violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 417/2005.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Soppressione delle indennità di trasferta Spese di viaggio del personale che si rechi in missione o viaggio di servizio all'estero - Rimborso delle spese di viaggio aereo nella (sola) classe economica - Ricorso della Regione Campania - Denunciata introduzione di norma statale di dettaglio, anziché di un principio fondamentale, in materia di «coordinamento della finanza pubblica» - Lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria regionale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 417 e 449/2005.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 214 e 216.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Modifica e riduzione della quota perequativa attribuita alle regioni con corresponsione delle risorse secondo un piano graduale - Ricorso della Regione Campania - Denunciata arbitraria apposizione di condizioni limitative e dilatorie - Declassamento della partecipazione della Conferenza Stato-Regioni a mera consulenza - Violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 322.
- Costituzione, artt. 117 e 119; Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, artt. 2 e 7; Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 3.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Condizioni per l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2002, 2003 e 2004 - Assenso preventivo, tramite intesa con la Conferenza unificata, allo schema del Piano sanitario nazionale 2006-2008 - Intesa tra Stato e Regioni per la realizzazione, da parte delle regioni, degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni - Ricorso della Regione Campania - Denunciata attribuzione a carico delle regioni della copertura del disavanzo residuo - Lamentata subordinazione a condizioni delle previste Intese sullo schema del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e sul Piano nazionale di contenimento tempi di attesa - Denunciata sottoposizione delle

regioni a futuri obblighi per l'accesso al fondo per il ripiano del deficit pregresso - Lamentata preclusione alle regioni di ogni rivendicazione futura per gli eventuali disavanzi - Violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 280.
- Costituzione, artt. 117 e 119; Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 artt. 2 e 7; Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 3.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Regime di beni immobili delle Ferrovie dello Stato SpA e delle società dalla stessa (direttamente o indirettamente) controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351/2001 (introduzione del comma 6-ter) - Presunzione della conformità dei predetti immobili alla legge vigente al momento della loro edificazione - Possibilità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva per ottenere l'attestazione della regolarità urbanistica ed edilizia mancante anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e con gli stessi effetti di una concessione in sanatoria - Previsione dettagliata della documentazione da allegare e della misura dell'oblazione - Introduzione di un silenzio-assenso (entro 60 giorni) per situazioni edilizie che derogano agli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali - Estensione della sanatoria agli acquirenti privati dei predetti immobili - Ricorso della Regione Campania - Lamentata surrettizia introduzione di una ipotesi di condono edilizio - Denunciata invasione della competenza legislativa regionale in materia di «governo del territorio» - Mancato riconoscimento alla Regione della competenza a disciplinare diversamente gli effetti del silenzio - Esorbitanza dell'intervento legislativo statale riguardo alla misura dell'anticipazione degli oneri accessori e relative modalità di versamento - Irragionevolezza - Violazione del principio di leale cooperazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 196/2004.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88.
- Costituzione, artt. 114, 117, e 118.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 - Nuova procedura per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico - Introduzione dell'obbligo di procedere ad una gara ad evidenza pubblica - Determinazione con decreto ministeriale dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara - Abrogazione delle disposizioni che prevedono prerogative in favore della Regione autonoma della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano - Proroga di 10 anni delle grandi concessioni in corso - Introduzione di un canone aggiuntivo unico di concessione attribuito allo Stato (50 milioni di euro per anno) ed ai comuni interessati (10 milioni di euro per anno) - Possibilità di prevedere nel bando di gara per concessioni idroelettriche, a determinate condizioni, il trasferimento della titolarità del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione - Definizione dell'intera disciplina come norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari - Necessaria armonizzazione degli ordinamenti delle regioni e province autonome entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge - Soppressione delle prerogative statutarie e di attuazione in materia di mercato interno dell'energia, di utilizzazione delle acque pubbliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Ricorso della Regione Campania - Lamentata autoqualificazione della materia delle concessioni idroelettriche come rientrante nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Incidenza trasversale della medesima sulle prerogative regionali - Denunciata lesione delle competenze regionali concorrenti in materia di «governo del territorio» e di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Mancato coinvolgimento degli enti territoriali interessati - Irragionevolezza - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492.
- Costituzione, artt. 114, 117 e 118.

Famiglia - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione del «Fondo famiglia e solidarietà» e relativa dotazione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Concessione del «Bonus» per i figli nati o adottati nel 2006 - Ricorso della Regione Campania - Denunciata lesione della competenza regionale esclusiva in materia di politica sociale - Contrasto con il principio che vieta trasferimenti finanziari dallo Stato con vincolo di destinazione nelle materie di competenza regionale esclusiva o concorrente - Incidenza sul sistema costituzionale di riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Irragionevolezza - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 330.
- Costituzione, artt. 114, 117, comma quarto, 118 e 119.

Edilizia agevolata - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione di un fondo per la concessione di garanzia per la contrazione di mutui diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione e relativa dotazione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Ricorso della Regione Campania - Denunciata lesione della competenza regionale esclusiva in materia di politica sociale - Contrasto con il principio che vieta trasferimenti finanziari dallo Stato con vincolo di destinazione nelle materie di competenza regionale esclusiva o concorrente - Incidenza sul sistema costituzionale di riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Irragionevolezza - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 336.
- Costituzione, artt. 114, 117, comma quarto, 118 e 119.

Imposte e tasse - Norme della legge finanziaria 2006 - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Destinazione della quota del 5 per mille da parte del contribuente per finanziare il volontariato, la ricerca scientifica e l'università, la ricerca sanitaria, o altre attività svolte dal comune di residenza del contribuente - Definizione dei meccanismi di quantificazione - Attribuzione, con decreto ministeriale, della gestione e delle ripartizione delle risorse ad organi statali - Ricorso della Regione Campania - Denunciata lesione della competenza regionale esclusiva in materia di politica sociale - Contrasto con il principio che vieta trasferimenti finanziari dallo Stato con vincolo di destinazione nelle materie di competenza regionale esclusiva o concorrente - Incidenza sul sistema costituzionale di riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Invasione della potestà regolamentare spettante alle regioni - Irragionevolezza - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 337, 339 e 340.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

Turismo - Norme della legge finanziaria 2006 - Promozione della realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (anche tramite concessione di beni demaniali marittimi e riqualificazione di insediamenti ed impianti preesistenti) - Presentazione delle proposte alla Regione tramite soggetti «Promotori» in parte legislativamente definiti ed in parte individuati tramite apposito decreto ministeriale - Definizione delle caratteristiche dei predetti insediamenti turistici - Contenuto e presentazione delle proposte - Determinazione dei criteri, delle valutazioni e del procedimento che le Regioni debbono seguire - Ricorso della Regione Campania - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di «turismo» - Violazione della potestà regolamentare della Regione in materia (turismo) di competenza esclusiva - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592 e 593.
- Costituzione, artt. 114, 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118.....

- n. 37. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2006 (della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol).

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa pubblica - Riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali spettanti alle regioni e alle province autonome per l'acquisto da terzi di immobili - Obbligo dell'invio anche all'Agenzia del territorio della comunicazione trimestrale delle Regioni e delle province autonome al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'informativa cumulativa degli acquisti e delle vendite immobiliari per esigenze istituzionali o abitative - Previsione di verifiche sulla congruità dei valori immobiliari acquisiti e di segnalazione degli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità da parte dell'Agenzia del territorio - Ricorso della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Denunciata lesione dell'autonomia patrimoniale e finanziaria della Regione - Non consentita deroga unilaterale da parte della legislazione statale delle disposizioni statutarie e di attuazione in materia - Lamentata indebita compressione delle possibili decisioni di spesa per il futuro - Contraddittorietà con il principio di autonomia delle scelte di spesa - Esorbitanza del potere statale di indirizzo in materia di coordinamento della finanza pubblica - Previsione di oneri di comunicazione arbitrari ed irrazionali - Attribuzione ad organi statali di funzioni di controllo non previste dalle disposizioni statutarie e di attuazione - Indebita ingerenza sull'attività amministrativa della Regione - Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 24 e 26.
- Costituzione, art. 119; Statuto Regione Trentino Alto Adige, titolo VI, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, art. 12; Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa per il personale di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Modalità di applicazione del tetto di spesa - Indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi (contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato e riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali) - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Imposizione agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) dei medesimi obblighi di contenimento della spesa per il personale - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa - Ricorso della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Ipotizzata applicabilità della disciplina in oggetto anche alla Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata lesione dell'autonomia regionale finanziaria e di bilancio - Violazione di competenze statutarie - Carattere dettagliato di previsioni relative a singole voci di spesa contraddittoriamente qualificate come norme di principio di coordinamento - Indebita applicazione degli stessi vincoli agli enti locali della Regione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 202 e 204.
- Costituzione, art. 119; Statuto Regione Trentino Alto Adige, titolo VI; Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.

Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Abolizione dell'indennità di trasferta - Possibilità di adottare (per le amministrazioni e gli enti per i quali non opera l'abolizione dell'indennità di trasferta) le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa - Spese di viaggio del personale che si rechi in missione o viaggio di servizio all'estero - Rimborso delle spese di viaggio aereo nella (sola) classe economica - Ricorso della Regione

Autonoma Trentino-Alto Adige - Denunciata introduzione di norma statale di dettaglio, anziché di un principio fondamentale, in materia di «coordinamento della finanza pubblica» - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 449/2005.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 213, 214 e 216.
- Costituzione, art. 119 Pag. 95

- N. 24. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 28 febbraio 2006 (del Tribunale di Roma).

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione dal Senato della Repubblica in data 30 giugno 2004, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti del sen. Roberto Castelli per per diffamazione aggravata nei confronti dell'on. Oliviero Diliberto concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato G.I.P. del Tribunale di Roma, per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

- Deliberazione del Senato della Repubblica in data 30 giugno 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma » 99

- N. 96. Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 28 dicembre 2005.

Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilità di tale regola (elevata a «diritto vivente») pur se il termine di comparizione assegnato sia minore dell'ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni - Ingiustificato obbligo per l'opponente di costituirsi entro un termine in sé eccessivamente breve - Irragionevolezza rispetto alle esigenze di speditezza processuale e di coordinamento dei tempi di costituzione dell'opponente e dell'opposto - Sproporzione fra le facoltà concesse all'uno e all'altro - Irrazionale disuguaglianza fra le parti processuali.

- Codice di procedura civile, artt. 165, primo comma, 645, secondo comma, e 647, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma » 103

- N. 97. Ordinanza del Tribunale di Roma del 1° febbraio 2006.

Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Prevista cessazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (c.d. «spoils system»), con efficacia retroattiva e prevalenza su diverse disposizioni pattizie e di contrattazione collettiva - Incidenza sul diritto fondamentale di libertà ed autonomia negoziale - Violazione del diritto al lavoro - Lesione del principio di tutela del lavoro nonché del principio di retribuzione proporzionata ed adeguata - Indebito uso dello strumento legislativo per conseguire finalità proprie di provvedimento amministrativo (revoca) - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio del servizio esclusivo alla Nazione dei pubblici impiegati - Riproposizione di questione già oggetto dell'ordinanza della Corte n. 398/2005 di restituzione atti per *ius superveniens*

- Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 3, commi 1, lett. b), e 7.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 70, 97 e 98 » 107

- N. 98. Ordinanza della Corte di appello di Torino del 10 ottobre 2005.
- Procedimento civile - Impugnazioni - Atto di citazione in appello - Luogo di notificazione - Notificazione al procuratore costituito dell'appellato effettuata presso la cancelleria del giudice di primo grado - Validità ove il procuratore eserciti la sua attività fuori della circoscrizione di quel giudice e non abbia eletto domicilio nella sede di causa - Irragionevole compressione dell'effettività del diritto di difesa dell'appellato e della parità delle parti nel contraddittorio processuale - Violazione del principio di eguaglianza.**
- Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, in combinato disposto con l'art. 330 del codice di procedura civile.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 111 Pag. 109
- N. 99. Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Torino (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° aprile 2006) del 19 ottobre 1998.
- Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Dichiarazione annuale - Presentazione con ritardo superiore ai 30 giorni dalla scadenza del termine legale - Equiparazione, sul piano sanzionatorio, all'omessa dichiarazione - Irragionevolezza.**
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 37, ultimo comma, in combinato disposto con l'art. 43, primo comma, stesso d.P.R.; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 37, ultimo comma, in combinato disposto con l'art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (*recte*: n. 471).
 - Costituzione, art. 3.
- Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Dichiarazione annuale - Presentazione con ritardo superiore ai 30 giorni dalla scadenza del termine legale - Equiparazione a tutti gli effetti all'omessa dichiarazione - Irragionevolezza - Violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.**
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 37, ultimo comma
 - Costituzione, artt. 3, 77, primo comma e 97, primo comma » 111
- N. 100. Ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13 gennaio 2006.
- Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Applicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Mancata previsione - Ingiustificata deroga al principio della retroattività della legge più favorevole al reo - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva - Contrasto con il principio del giusto processo.**
- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 111 » 114
- N. 101. Ordinanza del Pretore di Firenze (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° aprile 2006) del 26 agosto 1996.
- Locazione di immobili urbani - Ripartizione del territorio comunale in zone ai fini della determinazione legale del canone equo - Prevista perimetrazione in tre zone del territorio dei comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti - Conseguente inapplicabilità della più articolata elencazione di zone stabilita per i comuni più popolosi (comprensiva delle «zone di pregio particolare site ... nella zona agricola» e della «zona edificata periferica») - Irragionevolezza della scelta legislativa sotto più profili - Diversità di trattamento tra immobili siti in comuni confinanti di diversa classe demografica.**
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 18, comma secondo.
 - Costituzione, art. 3, primo comma » 118

N. 102. Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 12 gennaio 2006.

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma 4, modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.....

Pag. 121

N. 103. Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 12 gennaio 2006.

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma 4, modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma.....

» 124

N. 104. Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 24 gennaio 2006.

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma 4, modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma.....

» 127

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 137

Sentenza 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Eccezione di inammissibilità - Denunciato difetto di rilevanza della questione - Reiezione.

Previdenza - Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri - Pensione di anzianità - Corresponsione - Necessità di cancellazione dall'albo dei geometri, incompatibilità con l'iscrizione ad altro albo professionale o elenco di lavoratori autonomi, incompatibilità con qualsiasi attività di lavoro dipendente - Compressione eccessivamente gravosa e a tempo indefinito del diritto al lavoro - *Illegittimità costituzionale.*

- Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 3, secondo comma.
- Costituzione, art. 4, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri), promosso dal Tribunale di Cuneo, nel procedimento civile vertente tra A. B. e la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, con ordinanza del 9 marzo 2004, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale — edizione straordinaria, del 3 giugno 2004.

Visto l'atto di costituzione della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Bruno Sconocchia per la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti.

Ritenuto in fatto

1.— Nel corso di una controversia di natura previdenziale promossa nei confronti della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, il Tribunale di Cuneo ha sollevato, in riferimento all'art. 4, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri).

Premette in punto di fatto il giudice *a quo* che il ricorrente — avendo maturato quarant'anni di iscrizione ed effettiva contribuzione in favore della citata Cassa ed avendo compiuto il sessantesimo anno di età — aveva chiesto la liquidazione della pensione di anzianità dopo essersi cancellato dal relativo albo professionale, mantenendo, peraltro, l'iscrizione all'albo degli architetti. Con provvedimento del 23 aprile 2003 la Cassa gli aveva comunicato

che la pensione gli era stata liquidata con decorrenza dal 1° gennaio 2003, ma che l'erogazione del trattamento era sospesa ai sensi dell'art. 3 del regolamento di previdenza della Cassa medesima, stante la situazione di incompatibilità determinata dalla permanente iscrizione nell'albo degli architetti.

Nel giudizio promosso per vedersi riconosciuto il diritto all'effettiva percezione della pensione di anzianità, il ricorrente ha prospettato l'illegittimità costituzionale della disposizione in esame, perché nel sistema previdenziale dei geometri la pensione di anzianità non si converte in pensione di vecchiaia al raggiungimento della relativa età, con la conseguenza che il geometra titolare di detto trattamento vede limitata in via definitiva la sua possibilità di lavorare. La Cassa convenuta ha rilevato, peraltro, che l'incompatibilità tra la pensione di anzianità e l'iscrizione ad un qualsiasi albo professionale è prevista dall'art. 3 del proprio regolamento di previdenza, così come introdotto con la deliberazione n. 18 del 22 dicembre 1997, sicché l'eventuale illegittimità costituzionale della norma impugnata non muterebbe la situazione del ricorrente, stante la piena applicabilità della menzionata norma regolamentare.

Tutto ciò premesso, il Tribunale di Cuneo osserva che — dando per pacifica la natura di ente di diritto privato della Cassa di previdenza in questione, secondo il disposto del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e riconoscendo l'espressa previsione di incompatibilità di cui all'art. 3 del regolamento citato — in effetti è l'art. 3, secondo comma, della legge n. 773 del 1982 a disporre che la pensione di anzianità non possa essere corrisposta al geometra in caso di persistente iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi o di svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente; ciò comporta che il dubbio di legittimità costituzionale su tale norma è rilevante nell'attuale controversia, senza che possa ricondursi alcun effetto alla mancata impugnazione, da parte del ricorrente, della menzionata norma regolamentare, in quanto la declaratoria di illegittimità della disposizione censurata «produrrebbe i suoi effetti sui provvedimenti adottati in conformità alla stessa ed alla successiva disciplina regolamentare, determinandone la conseguente invalidità».

In ordine poi alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* ravvisa un contrasto tra la norma impugnata e l'art. 4, primo comma, Cost., richiamando le precedenti sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002 di questa Corte; mentre, infatti, nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria la pensione di anzianità è equiparata alla pensione di vecchiaia quando il pensionato raggiunge la relativa età, ciò non avviene per i geometri, con la conseguenza che la titolarità di detto trattamento si risolve, a detta del remittente, in «una limitazione eccessivamente gravosa e a tempo indefinito della possibilità di lavoro» di coloro i quali si trovano nella situazione del ricorrente.

2. — Si è costituita in giudizio la Cassa italiana di previdenza ed assistenza a favore dei geometri liberi professionisti, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata.

La Cassa ricapitola i termini in fatto della vicenda, evidenziando di aver deliberato la liquidazione della pensione di anzianità in favore del ricorrente con contestuale sospensione dell'erogazione dei relativi ratei; ciò in forza del già citato art. 3 del regolamento di previdenza della Cassa, nel testo risultante dalla modifica introdotta con deliberazione n. 18 del 22 dicembre 1997.

Ciò premesso, la parte costituita osserva che l'ordinanza di rimessione erroneamente si richiama alla disposizione censurata anziché alla menzionata norma regolamentare; a suo dire, infatti, l'art. 3 della legge n. 773 del 1982 integra una condizione ostativa all'acquisto del diritto a pensione, mentre la norma del regolamento di previdenza della Cassa stabilisce una mera sospensione del trattamento medesimo che lascia inalterata la titolarità del diritto. Da tanto deriverebbe, *in primis*, l'inammissibilità della prospettata questione per insufficiente e contraddittoria ricostruzione del quadro normativo, in quanto l'ordinanza di rimessione avrebbe omesso di tenere nella dovuta considerazione le discipline regolamentari introdotte dalla Cassa di previdenza a seguito della privatizzazione di cui al d.lgs. n. 509 del 1994; nel caso di specie, infatti, la Cassa afferma di non aver mai invocato, nel giudizio *a quo*, l'applicabilità della disposizione censurata e di aver anzi provveduto alla liquidazione della pensione, così riconoscendo l'esistenza del diritto. In tal modo essa, richiamandosi all'art. 3, comma 5, del proprio regolamento di previdenza, ha stabilito il diverso e più limitato effetto della inesigibilità della pensione di anzianità, destinato a venir meno al cessare della causa di incompatibilità; un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, pertanto, non farebbe comunque venire meno il provvedimento di sospensione del trattamento di quiescenza disposto dalla Cassa. D'altra parte la potestà regolamentare degli enti privatizzati è stata ribadita da numerose norme — l'ultima delle quali è l'art. 44, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 — ed i regolamenti della Cassa sono stati approvati dal Ministero competente alla vigilanza, secondo quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs. n. 509 del 1994.

Passando infine al merito della questione, la parte sostiene che nessuna violazione dell'art. 4 Cost. può farsi derivare dalla disposizione denunciata, poiché questa Corte si è più volte pronunciata nel senso di riconoscere la legittimità costituzionale di numerose norme che stabiliscono l'incompatibilità tra la titolarità di una pensione — in particolare quella di anzianità — e lo svolgimento di un'attività lavorativa. Sono state dichiarate infondate,

in particolare, le questioni relative alle norme che prevedono il divieto di cumulo della pensione di anzianità con i redditi di lavoro dipendente, anche con espresso riferimento all'art. 4 della Costituzione (si richiama, in particolare, la sentenza n. 416 del 1999). Da tanto conseguirebbe, comunque, l'infondatezza della questione in oggetto.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Cuneo dubita, in riferimento all'art. 4, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri), il quale, nel disciplinare la pensione di anzianità, prevede che «la corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente».

Secondo il giudice *a quo*, tale disposizione — inserita in un sistema, quale quello previdenziale dei geometri, in cui non è prevista la trasformazione della pensione di anzianità in pensione di vecchiaia — comporta una limitazione eccessivamente gravosa e a tempo indefinito della possibilità di lavoro del geometra titolare di pensione di anzianità, in contrasto con il precetto di cui all'art. 4 della Costituzione.

2. — In via preliminare, si rileva che non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della questione, prospettata dalla difesa della Cassa sotto il profilo del difetto di rilevanza, in quanto il diritto alla pensione non è stato negato al geometra attore nel giudizio di merito, ma ne è stata soltanto disposta la sospensione sulla base della clausola prevista dal regolamento della Cassa stessa..

Infatti il giudice remittente, cui spetta il giudizio di rilevanza essendone rimesso a questa Corte il controllo sotto il profilo della implausibilità o della contraddittorietà rispetto alle risultanze degli atti, ha osservato che la sospensione stabilita dal regolamento e in concreto imposta è conseguente alla disposizione di legge censurata e destinata a cadere in caso di dichiarazione di illegittimità di quest'ultima.

Siffatta motivazione, conforme a quanto già sostenuto da questa Corte (sentenza n. 437 del 2002) ed all'orientamento giurisprudenziale prevalente, non è implausibile.

3. — Nel merito, la questione è fondata.

Questa Corte è già stata chiamata a scrutinare disposizioni analoghe a quella in esame, concernenti la disciplina della pensione di anzianità di altre categorie professionali, e ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale. E, se è vero che in quei casi era stata rilevata la contrarietà delle norme censurate al parametro di cui all'art. 3 Cost., non evocato dall'attuale remittente, è anche vero che ne fu affermata la illegittimità anche per la violazione dell'art. 4, primo comma, Cost., in ragione della compressione del diritto al lavoro, come nel caso in esame (sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002).

La Corte, poiché non rinviene argomenti che possano indurre a discostarsi dall'orientamento espresso con le sentenze citate, ritiene che esso debba essere ribadito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 138

Sentenza 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Riorganizzazione dell'ordinamento sanitario regionale - Decadenza degli organi in carica - Soppressione di unità sanitaria locale - Risoluzione di diritto del rapporto di lavoro in corso del direttore generale - Denunciata invasione della sfera di attribuzione dello Stato in materia di ordinamento civile, norma priva dei caratteri della generalità e astrattezza determinante ingiustificata disparità di trattamento - Questione sollevata in modo ipotetico e difetto di motivazione in ordine alla individuazione della norma oggetto - Inammissibilità.

- Legge Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, art. 34, comma 3, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3 e 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), promosso dal Tribunale di Orvieto, nel procedimento civile vertente tra G. G. C. e la Regione Umbria ed altra, con ordinanza del 4 aprile 2003, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione di G. G. C., della Regione Umbria e dell'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Terni;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Maurizio Pedetta per la Regione Umbria, Giovanni Tarantini e Nicoletta Baleani per l'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Terni.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di una controversia di lavoro promossa da un ex direttore generale di un'azienda unità sanitaria locale nei confronti dell'azienda stessa e della Regione Umbria, il Tribunale di Orvieto ha sollevato nuovamente questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione, dell'art. 34, comma 3, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), nella parte in cui prevede la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

In punto di fatto, il giudice *a quo* deduce che il ricorrente aveva assunto l'incarico di direttore generale dell'azienda sanitaria n. 4 della Regione Umbria con contratto del 14 febbraio 1995 e che, a seguito della soppressione della medesima azienda mediante incorporazione nell'azienda sanitaria n. 5 che aveva acquisito il numero 4, la Regione Umbria, con deliberazione della Giunta in data 13 maggio 1998, aveva comunicato al direttore generale l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità di svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 2228 del codice civile.

Impugnato il provvedimento suddetto, il ricorrente aveva chiesto al giudice del lavoro di dichiarare l'insussistenza dell'impossibilità sopravvenuta, con conseguente condanna della Regione al pagamento degli importi che egli avrebbe avuto diritto a percepire in caso di regolare continuazione del rapporto di lavoro.

Il Tribunale, dopo aver riconosciuto la propria giurisdizione (con sentenza del 2 marzo 2001), con ordinanza del 3 marzo 2001 provvedeva a sollevare, per la prima volta, la presente questione di legittimità costituzionale, ma questa Corte, con ordinanza n. 117 del 2002, disponeva la restituzione degli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza, in conseguenza della modifica dell'art. 117 Cost. sopravvenuta nelle more della pronuncia della Corte ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Ciò premesso, il Tribunale nell'attuale ordinanza di rimessione specifica di dover sollevare nuovamente la questione come sopra indicata, in quanto, a suo parere, la modifica costituzionale non fa venire meno i requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza.

In ordine al requisito della rilevanza, il Tribunale osserva che, benché la Regione Umbria, nella citata delibera del 13 maggio 1998, abbia fatto esclusivo riferimento all'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 2228 cod. civ. e non anche alla risoluzione di diritto dei contratti disposta dalla norma impugnata, appare tuttavia logico ricomprendere nella fattispecie di cui all'art. 34, comma 3, ultimo periodo, anche la situazione oggetto dell'art. 36 della medesima legge regionale, perché quest'ultima norma non è esaustiva di tutti gli aspetti del fenomeno successorio e non è incompatibile con il citato art. 34. Il remittente, anzi, precisa che, poiché la risoluzione dei contratti di cui alla norma impugnata opera di diritto, egli deve comunque porsi il problema della legittimità costituzionale di siffatta disposizione, dal momento che «sarebbe del tutto inutile negare, in ipotesi, la verifica della impossibilità sopravvenuta della prestazione [...] se poi si dovesse ugualmente dichiarare cessato il rapporto di lavoro del ricorrente in considerazione dell'operatività della risoluzione di diritto». A suo parere, inoltre, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, ultimo periodo, della legge reg. Umbria n. 3 del 1998 sarebbe comunque rilevante ai fini della determinazione degli importi spettanti al ricorrente, perché «una volta negata in ipotesi la causa di estinzione della impossibilità sopravvenuta allegata dalla Giunta regionale, occorrerebbe, però, accertare se successivamente si sia verificata la risoluzione di diritto del rapporto in seguito alla nomina del nuovo direttore generale della ASL», e la diversità delle date di scadenza del contratto nelle varie ipotesi determina effetti ben diversi nella quantificazione delle spettanze.

Così chiarito il requisito della rilevanza, il Tribunale osserva, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, che la norma in esame si pone in contrasto, innanzitutto, con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla potestà normativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile. Poiché il contratto stipulato tra il direttore generale della ASL e la Regione è un contratto di natura privatistica, esso deve essere disciplinato soltanto da norme statali, le quali sono le uniche che possono prevedere cause di risoluzione o di estinzione del contratto medesimo. La norma regionale impugnata, prevedendo la risoluzione di diritto dei contratti in corso, si è posta in contrasto con la legislazione statale in una materia sottratta alla sua competenza, non potendo farsi rientrare la regolamentazione dei contratti di lavoro nell'ambito dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera. Secondo il remittente, quindi, alla legge regionale potrebbe essere consentito, al più, di «disciplinare elementi accessori del contratto, in via generale ed astratta», ma non di incidere — com'è invece avvenuto nel caso di specie — sul momento principale del contratto, ossia quello della sua stessa esistenza.

Alla menzionata violazione dell'art. 117 Cost. il giudice *a quo* affianca la presunta violazione dell'art. 3 Cost., perché, trattandosi di norma destinata all'applicazione in pochi casi concreti, la stessa difetterebbe dei necessari requisiti di generalità ed astrattezza, creando così un'ingiustificata disparità di trattamento tra i destinatari della norma e gli altri soggetti che vedono il loro rapporto di lavoro disciplinato soltanto dalla legge statale.

2. — Si è costituito in giudizio il ricorrente, chiedendo l'accoglimento della questione.

3. — Si è costituita in giudizio, altresì, l'azienda unità sanitaria locale n. 4 della Regione Umbria, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

La ASL osserva, innanzitutto, che il giudizio pendente davanti al Tribunale di Orvieto ha per oggetto la domanda del ricorrente tesa ad ottenere la condanna della Regione Umbria al pagamento degli importi per il titolo indicato nel ricorso, ossia come conseguenza della delibera del 13 maggio 1998 della Giunta regionale con la quale il rapporto di lavoro tra il dirigente della ASL e la Regione venne dichiarato risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione; in quella delibera nessun riferimento era fatto alla norma oggi sospettata di illegittimità costituzionale, poiché la soppressione della ASL cui era preposto il ricorrente è regolata dall'art. 36 della legge reg. n. 3 del 1998, ossia da una norma diversa da quella impugnata dal giudice remittente. L'art. 34, comma 3, all'esame della Corte non riguarderebbe, secondo la parte, la soppressione di una ASL in conseguenza dell'incorporazione in un'altra, poiché in questo caso la cessazione del rapporto di lavoro del direttore generale è conseguenza diretta della impossibilità sopravvenuta della prestazione, come risulta dal menzionato art. 36.

Difetterebbe, pertanto, il requisito della rilevanza, il che risulta in modo evidente dallo stesso ragionamento del Tribunale di Orvieto che, a detta della parte, avrebbe sollevato una questione di legittimità costituzionale del tutto ipotetica, nella convinzione di doversi porre comunque il dubbio prospettato alla Corte indipendentemente dalla verifica circa l'esistenza della impossibilità sopravvenuta della prestazione, invocata dalla Regione.

Quanto al merito, l'azienda costituita fa presente di non condividere l'assunto del giudice *a quo* circa la presunta violazione, da parte della norma impugnata, del limite costituito dalla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato. Anche a prescindere dall'indubbia difficoltà di individuare gli esatti confini di tale materia, nella memoria si osserva che la giurisprudenza di questa Corte, espressa, nel precedente assetto costituzionale, a proposito del c.d. limite del diritto privato per la potestà normativa regionale, non può automaticamente ritenersi valevole a proposito della materia dell'ordinamento civile. Quest'ultima nozione pare piuttosto «volta a riconoscere allo Stato il solo potere di dettare norme a tutela di principi generali e diritti fondamentali che assumono un valore costitutivo ed essenziale dell'ordinamento», in ciò andando a completare ed integrare la riserva di legge statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., a proposito di prestazioni essenziali in materia di diritti civili. E, d'altra parte, la stessa giurisprudenza di questa Corte riconosce che il limite del diritto privato non ha valenza assoluta (sentenze n. 352 del 2001 e n. 282 del 2002).

Nel caso in esame, inoltre, la legge regionale in questione avrebbe uno specifico profilo di organizzazione del settore sanitario, settore che è in stretto collegamento con la materia della salute; la razionalizzazione dell'ordinamento sanitario regionale è il vero obiettivo della legge, la cui realizzazione passa attraverso la modifica delle ASL esistenti ed il conseguente azzeramento dei contratti in corso con i dirigenti. La norma impugnata, quindi, anziché essere destinata ad incidere, come vorrebbe l'ordinanza di rimessione, su di un aspetto fondamentale del contratto, ha piuttosto lo scopo di esaurire i propri effetti con riferimento ai rapporti esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Quanto all'ulteriore censura di violazione dell'art. 3 Cost. conseguente al presunto difetto di generalità ed astrattezza della norma, la ASL costituita sostiene che tale censura è infondata, poiché la norma è «di prima applicazione, di carattere eccezionale, strumentale alla disciplina generale del nuovo ordinamento del servizio sanitario regionale dell'Umbria e come tale perfettamente ragionevole».

4. — Si è costituita in giudizio pure la Regione Umbria, chiedendo, anche in una memoria depositata in prosimità dell'udienza, che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata.

In primo luogo, la questione sarebbe inammissibile poiché irrilevante in ordine alla decisione del giudizio *a quo*. Anche in riferimento a quella parte della domanda con la quale il ricorrente ha chiesto la condanna della Regione alla corresponsione degli emolumenti dovuti dal momento della anticipata risoluzione fino a quello della naturale scadenza del rapporto contrattuale, infatti, la Regione Umbria fa presente che la norma della cui legittimità costituzionale si dubita non sarebbe quella da applicare al caso di specie. Invero, la legge regionale impugnata, al fine di dare al sistema sanitario dell'Umbria un assetto nuovo, ha dettato, con gli artt. 34 e 36, due norme volte a disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Con il primo si è disposta la decadenza degli organi delle aziende sanitarie regionali in carica alla data di entrata in vigore della legge, con contestuale risoluzione «di diritto» dei relativi contratti di lavoro; con il secondo, invece, si è disposta la soppressione della ASL n. 4 dell'orvietano e la sua incorporazione nella n. 5 del ternano, con conseguente venire meno degli organi

(fra i quali il direttore generale) dell'azienda soppressa. L'art. 34 è, perciò, una norma generale, mentre l'art. 36 è una norma speciale ed è evidente che alla controversia pendente davanti al Tribunale di Orvieto dovrebbe applicarsi soltanto l'art. 36, in base al quale la cessazione dell'incarico di direttore generale è da considerarsi dovuta alla sopravvenuta impossibilità della prestazione di cui all'art. 2228 cod. civ., conseguente alla soppressione della azienda cui il ricorrente era preposto. Questo confermerebbe l'inammissibilità della questione, irrilevante ai fini della decisione del giudizio *a quo*.

A parere della Regione, d'altra parte, l'inammissibilità deriverebbe anche dal modo in cui la questione è formulata dal Tribunale, il quale ammette di doversi porre il dubbio di costituzionalità soltanto per l'ipotesi in cui venga ritenuta insussistente l'impossibilità sopravvenuta della prestazione invocata nei confronti del ricorrente. La norma impugnata, quindi, non è applicabile nel caso di specie, ovvero lo è soltanto ipoteticamente, il che dovrebbe tradursi nell'inammissibilità della presente questione, per mancanza del requisito della concretezza.

Nel merito, poi, la questione appare alla Regione infondata.

Anche volendo richiamare, infatti, la giurisprudenza costituzionale secondo cui la potestà normativa regionale sarebbe soggetta al c.d. limite del diritto privato (si richiamano le sentenze n. 51 del 1990 e n. 35 del 1992), dovrebbe sempre ritenersi possibile l'introduzione di alcune deroghe e, peraltro, nel caso specifico, la Regione Umbria si sarebbe limitata a fare uso della propria competenza in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera così come prevista dall'art. 117 Cost. nel testo vigente all'epoca dell'entrata in vigore della legge impugnata, competenza definita dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dagli artt. 112 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La Regione, perciò, aveva già il potere di suddividere il proprio territorio in unità sanitarie locali, nominando e revocando i titolari dei vari uffici di vertice, ivi compresi i direttori generali. Una simile competenza risulta vieppiù rafforzata alla luce dell'attuale testo dell'art. 117 Cost., nel quale la materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, non essendo più esplicitamente menzionata, dovrebbe rientrare nella sfera di competenza residuale delle Regioni o, quantomeno, in quella concorrente designata come «tutela della salute».

Tra gli obiettivi della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998, infatti, c'era anche quello di riorganizzare le ASL modificando i criteri di nomina dei direttori generali, per cui la risoluzione del contratto di lavoro del ricorrente discenderebbe comunque dalla decadenza degli organi delle ASL esistenti; il direttore generale, pur stipulando un contratto di natura privatistica, è in posizione di connessione inscindibile con la carica che esercita, sicché ben può parlarsi di rapporto di parasubordinazione; ne deriva che la sua posizione segue le sorti dell'organo al quale è preposto, con la conseguenza che la soppressione dell'azienda sanitaria non può che determinare la risoluzione del rapporto di lavoro. Se, d'altra parte, si ritiene conforme a Costituzione il primo periodo del comma 3 dell'art. 34 impugnato — norma che prevede la decadenza degli organi delle aziende sanitarie regionali in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima — non si comprende come possa essere costituzionalmente illegittimo l'ultimo periodo del citato comma 3, ossia la norma da scrutinare, che si limiterebbe «a esplicitare la naturale conseguenza di tale decadenza», ossia la risoluzione di diritto dei contratti di lavoro.

Esclusa, per le ragioni menzionate, ogni possibile violazione dell'art. 117 Cost., la Regione Umbria ritiene insussistente anche la violazione dell'art. 3 Cost. ipotizzata dal giudice remittente. Dalla norma in questione, infatti, non deriverebbe alcuna disparità di trattamento, poiché essa ha come destinatari tutti i direttori generali delle aziende sanitarie e non si comprende quali tra costoro possano essere esclusi dalla sfera di operatività della medesima.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Orvieto dubita, in riferimento agli artt. 117 e 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), nella parte in cui prevede che «i relativi rapporti e contratti sono risolti di diritto dalla stessa data».

Il remittente espone che la questione viene sollevata in un giudizio promosso dal direttore generale dell'unità sanitaria locale n. 4, soppressa per incorporazione in altra unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 36 della stessa legge, per impugnare la deliberazione della Giunta regionale la quale aveva dichiarato risolto, per impossibilità della prestazione conseguente alla soppressione dell'ufficio, il contratto di lavoro. In punto di rilevanza il giudice *a quo* osserva che, pur essendo stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro per effetto della soppressione dell'unità sanitaria locale n. 4, tuttavia, poiché l'art. 34 stabilisce la risoluzione di diritto di tutti i rapporti di

lavoro dei direttori generali alla data di entrata in vigore della legge stessa, qualora si accertasse la non ricorrenza dell'impossibilità sopravvenuta si dovrebbe poi ritenere risolto il rapporto ai sensi della censurata disposizione dell'art. 34, da applicare comunque per la quantificazione del risarcimento dei danni.

Riguardo alla non manifesta infondatezza, il remittente denuncia la lesione dell'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. perché la legge regionale, incidendo su rapporti di lavoro privato, ha invaso la sfera di attribuzione dello Stato in materia di ordinamento civile.

Il Tribunale di Orvieto denuncia altresì il contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost., in quanto essa, applicabile ad un numero ristretto di persone ben individuabili, manca dei caratteri della generalità e dell'astrattezza e produce «una ingiustificata disparità di trattamento tra i direttori generali delle USL dell'Umbria e tutti coloro che hanno stipulato contratti analoghi sulla base della stessa normativa statale e non vedono compromessa la loro posizione dalla legge regionale».

2. — La questione è inammissibile per diverse concorrenti ragioni.

Anzitutto il remittente, nel descrivere l'oggetto della controversia sottoposta alla sua cognizione, lo individua nell'illegittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente tra l'attore e l'amministrazione sanitaria in conseguenza della soppressione della struttura cui egli era preposto, stabilita da altra disposizione non censurata.

Il giudice *a quo* solleva la questione nella eventualità che egli accerti la fondatezza della suindicata domanda — sulla quale però non si pronuncia — e che per effetto di eccezioni e tesi difensive, che allo stato non risultano prospettate, egli debba applicare la norma censurata.

La questione viene quindi sollevata in modo ipotetico, al di fuori degli attuali termini della controversia.

In secondo luogo, il giudice *a quo* ha delimitato la questione alla illegittimità del solo ultimo periodo del comma 3 dell'art. 34 della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998, che prevede la risoluzione dei rapporti di lavoro dei direttori generali. Egli non si è soffermato ad esaminare se tale parte della disposizione abbia una sua autonomia normativa o non sia inscindibilmente legata al primo periodo dello stesso comma 3, che stabilisce la decadenza dalla carica dei direttori generali al momento dell'entrata in vigore della legge.

In conclusione, il remittente non ha fornito plausibile motivazione dell'attuale rilevanza della questione e non ha in alcun modo motivato in ordine alla individuazione della norma da espungere dall'ordinamento per contrarietà ai precetti costituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione, dal Tribunale di Orvieto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 139

Sentenza 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impresa e imprenditore - Norme della Regione Marche - Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza statale nelle materie dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, artt. 1, 2, commi 1 e 2, 5, 6 e 7.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l), e lettera e).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, recante «Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 maggio 2005, depositato in cancelleria il 16 maggio 2005 ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2006 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso avverso l'intera legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, recante «Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane», e, in particolare, ha impugnato gli artt. 1, 2, comma 1, e 5, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e gli artt. 2, comma 2, 6 e 7, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Il ricorrente espone che le finalità della legge sono perseguite — oltre che con azioni di informazione e sensibilizzazione — attraverso la concessione di incentivi finanziari, contributi e agevolazioni, ai soggetti che abbiano adottato, o intendano adottare, prassi socialmente responsabili. Aggiunge che i suddetti contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, e che la Regione fa riferimento — quali indicatori dell'adesione agli obiettivi di sviluppo sostenibile — ai sistemi di gestione della qualità, dell'ambiente, della

sicurezza dei lavoratori, della responsabilità sociale e dell'etica, approvati dall'Unione europea, dallo Stato italiano, dall'International Labour Organization (ILO) e dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), attestati dagli organismi preposti.

Tanto premesso, il Governo deduce l'illegittimità costituzionale dell'intero testo, essendo i vari articoli strettamente connessi, con la conseguenza che il venir meno di alcuni di essi comporta la caducazione degli altri, ed avendo la legge contenuto specifico ed omogeneo. In particolare, secondo il ricorrente, gli artt. 1, 2, comma 1, e il correlato art. 5 — nel disciplinare la materia della responsabilità sociale delle imprese e della relativa certificazione, nonché nel prevedere la priorità per la concessione di contributi finanziari e agevolazioni alle imprese iscritte nell'albo regionale — esulerebbero dalla competenza regionale, interferendo con la materia del regime d'impresa regolato dal codice civile, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., che riserva alla competenza legislativa dello Stato la materia dell'ordinamento civile. Gli artt. 2, comma 2, e 7, e l'art. 6, inciderebbero nella materia della tutela della concorrenza, riservata allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera *e*), Cost.: i primi affidando ad organismi abilitati di parte terza la verifica del rispetto — da parte delle amministrazioni pubbliche, delle ONLUS e delle imprese — dei requisiti dello sviluppo di prassi socialmente responsabili, nonché di certificazioni di prodotto e di servizio; il secondo prevedendo aiuti finanziari, individuati dalla Giunta, destinati a coprire una parte dei costi di certificazione.

2. — La Regione Marche si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

2.1. — In prossimità della data fissata per l'udienza pubblica, la Regione ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso — costituendo le norme impugnate esercizio delle competenze legislative regionali in materie residuali e concorrenti — e deducendo anche la genericità dello stesso.

Considerato in diritto

1. — È all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, recante «Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane», e, in particolare, degli artt. 1, 2, comma 1, e 5, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, e degli artt. 2, comma 2, 6 e 7, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

Il Governo censura l'intera legge regionale, della quale assume il contenuto specifico e omogeneo. In particolare, deduce la lesione della competenza statale in materia di ordinamento civile ad opera della disposizione che individua le finalità della legge (art. 1), e di quelle che prevedono la priorità (art. 5) per la concessione di incentivi (art. 2, comma 1) ai soggetti (le amministrazioni pubbliche, le imprese e le ONLUS) iscritti nell'albo regionale (art. 4, non espressamente richiamato). Inoltre, lamenta l'interferenza con la materia statale della tutela della concorrenza; interferenza che la Regione avrebbe posto in essere attraverso le disposizioni che attribuiscono la certificazione a soggetti di parte terza (artt. 2, comma 2, e 7), e istituendo aiuti finanziari per chi intende aderire a processi di certificazione (art. 6).

2. — La questione è inammissibile per genericità delle censure.

Il ricorso in via principale non solo «deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità», ma deve anche «contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria d'incostituzionalità della legge», ponendosi l'esigenza di una adeguata motivazione a sostegno della impugnativa «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali» (sentenza n. 450 del 2005).

Il ricorso introduttivo di questo giudizio, pur identificando le norme costituzionali e della legge regionale — senza peraltro distinguere al suo interno quelle concernenti gli interventi di promozione della «cultura di prassi socialmente responsabili» — è del tutto privo di motivazione. La lesione della competenza statale in materia di ordinamento civile è solo affermata, per l'interferenza rispetto al «regime d'impresa regolato dal codice civile». Allo stesso modo, è puramente assertiva la denunciata interferenza con la materia statale della tutela della concorrenza.

La genericità delle censure avanzate non consente di individuare i termini della questione di costituzionalità, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, recante «Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane», e, in particolare, degli artt. 1, 2, comma 1, e 5, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e degli artt. 2, comma 2, 6 e 7, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0308

N. 140

Sentenza 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Disabile - Lavoro e occupazione - Centralinisti non vedenti - Indennità di mansione - Spettanza ai soli assunti in base alle norme sul collocamento obbligatorio e non anche agli assunti in via ordinaria - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e del diritto ad una retribuzione proporzionata all'attività lavorativa svolta - Possibilità di interpretazione della norma censurata coerente con i parametri costituzionali evocati - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

- Legge 29 marzo 1985, n. 113, art. 9, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), promosso con ordinanza del 4 settembre 2003 dal Tribunale di Pescara, nel procedimento civile vertente tra Angelo Marzola e l'ASL di Pescara-Penne, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile promosso da Angelo Marzola contro l'Azienda sanitaria locale di Pescara-Penne, il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 4 settembre 2003 (pervenuta alla Corte il 29 agosto 2005), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui consentirebbe di concedere l'indennità di mansione solo ai centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio.

L'Azienda convenuta aveva revocato l'indennità di mansione, già da vari anni in godimento da parte del ricorrente, ai sensi del citato art. 9 della legge n. 113 del 1985, proprio perché il ricorrente non era stato assunto attraverso la procedura del collocamento obbligatorio, ma all'esito di una ordinaria procedura concorsuale pubblica.

Il rimettente ravvisa nella norma impugnata una violazione del principio di uguaglianza e del diritto ad una retribuzione proporzionata all'attività lavorativa effettivamente svolta, in quanto a lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni e che svolgono identiche mansioni sarebbero attribuiti irragionevolmente trattamenti economici differenti sul solo presupposto delle diverse modalità di accesso all'impiego.

Rileva il giudice *a quo* che, ai sensi della disposizione in esame, l'erogazione della indennità di mansione è correlata, oltre che al profilo afferente alle modalità di assunzione, alla connotazione oggettiva della «particolare usura» propria delle prestazioni svolte dai centralinisti telefonici non vedenti, e che il riduttivo ambito di operatività della medesima disposizione, nei termini invocati dall'Amministrazione resistente, si pone in contrasto, in primo luogo, con l'art. 3 Cost., nella misura in cui, a parità di contenuti e di modalità esplicative della mansione, nonché del tenore particolarmente usurante della stessa, il discrimine ai fini dell'accesso o meno al trattamento indennitario venga identificato esclusivamente in base al titolo di immissione nella mansione medesima.

A giudizio del rimettente, dalla disposizione della norma impugnata risulterebbe vulnerato anche l'art. 36, primo comma, Cost. laddove l'attribuzione del trattamento integrativo, riconosciuto in favore dei non vedenti che appartengono alla rispettiva categoria protetta, proprio in funzione della maggiore penosità insita nella mansione di centralinista, venisse negata all'omologo centralinista non vedente, ad altro titolo adibito alla stessa mansione.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito anzitutto l'inammissibilità della questione in quanto, avendo l'ordinanza di rimessione omissivo di ricostruire i dati di fatto (in particolare, quelli relativi alle modalità di assunzione del ricorrente da parte dell'ASL convenuta, nonché concernenti la retribuzione corrisposta), non era dato riscontrare la rilevanza della questione di costituzionalità.

A giudizio dell'interveniente, inoltre, l'interpretazione della norma impugnata adottata dal rimettente non è l'unica possibile, potendosi considerare altra opzione ermeneutica pienamente conforme al dettato costituzionale.

Nel merito, l'Avvocatura erariale ha eccepito l'infondatezza della questione osservando che la legge n. 113 del 1985 si colloca nell'ambito delle disposizioni volte ad assicurare la possibilità di svolgere proficua attività lavorativa a categorie di persone che si trovino in particolari situazioni di difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro. Ma ciò non preclude ai soggetti considerati di entrare nel mercato del lavoro seguendo le vie ordinarie di accesso.

La norma in esame — secondo l'Avvocatura — impone ai datori di lavoro pubblici e privati di riservare una determinata quota di posti alle categorie svantaggiate: in sostanza, il fine della legge è quello di assicurare un posto di lavoro e, solo successivamente ed indirettamente, lo sviluppo e la progressione giuridica ed economica peculiari del personale assunto con le procedure ordinarie.

Al fine, tuttavia, di premiare l'impegno profuso, in comprensibili condizioni di difficoltà, si è attribuito al non vedente un'indennità di mansione che costituisce una sorta di compensazione alla mancata opportunità di accesso a mansioni diverse.

Secondo l'interveniente tale lettura trova conferma nella legge 28 marzo 1991, n. 120 (Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola), che ha esteso a tutti i privi della vista il beneficio dell'anzianità assicurativa previsto dall'art. 9, comma 2, della legge impugnata e non anche la particolare indennità prevista dal comma 1 del medesimo art. 9.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Pescara dubita della legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. — dell'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), nella parte in cui consentirebbe di concedere l'indennità di mansione solo ai centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio e non anche a quelli assunti in via ordinaria.

La disposizione impugnata riproduce testualmente quanto già stabilito dall'art. 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397 (Norme a favore dei centralinisti ciechi) e prevede che «A tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici».

Sul regime del collocamento obbligatorio dei non vedenti, il legislatore con la disposizione di cui all'art. 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), attraverso un rinvio alla legge n. 113 del 1985, ha esteso la stessa tutela normativa riconosciuta ai centralinisti non vedenti iscritti all'apposito Albo nazionale anche ai possessori di qualifica equipollente ancorché non iscritti all'albo.

Quanto alla rilevanza della questione di costituzionalità nel giudizio *a quo*, essa appare del tutto evidente, essendo la *causa petendi* ed il *petitum* nella controversia *a qua* direttamente condizionati dalla legittimità o meno della norma impugnata.

2. — L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato relativamente ad una carente descrizione della fattispecie non può essere condivisa.

È sufficiente rilevare che dalla ordinanza del Tribunale di Pescara emergono chiaramente i dati, identificativi della fattispecie in esame, concernenti sia l'assunzione del ricorrente all'esito di una ordinaria procedura concorsuale pubblica, sia l'interruzione della erogazione dell'indennità di mansione, rispetto alla quale, in quanto caratterizzata da una specifica causale, non assume alcun rilievo conoscere l'ammontare complessivo della retribuzione percepita dal ricorrente.

3. — Nel merito la questione non è fondata. È ben possibile infatti un'interpretazione della norma impugnata coerente con gli stessi parametri costituzionali indicati dal rimettente.

Ritiene, in altri termini, questa Corte che le censure mosse dal Tribunale di Pescara si possano superare partendo da una ricostruzione sistematica della normativa in esame.

La coerenza interna del sistema di protezione e retribuzione dei lavoratori non vedenti ha la sua ratio non già nelle modalità costitutive del loro rapporto, ma piuttosto nella maggiore penosità del lavoro da essi svolto in condizioni fisiche particolari.

L'indennità di mansione non è riconosciuta ai centralinisti non affetti da cecità, perché solo per quelli non vedenti si giustifica una maggiore retribuzione in considerazione della qualità di un lavoro che presenta caratteristiche peculiari e che è svolto in condizioni di menomazione assolutamente evidenti.

Il trattamento preferenziale attribuito ai centralinisti ciechi integra, quindi, una scelta del legislatore giustificata dalla obiettiva gravosità della prestazione lavorativa connessa alla menomazione visiva.

Tra l'altro è significativo il fatto che l'indennità di mansione in questione va determinata con riferimento, non tanto al «premio industriale» connesso ai risultati produttivi dell'azienda, previsto dall'art. 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 (Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni), quanto al «premio di rendimento» connesso all'espletamento delle mansioni, attribuito dall'art. 32 dell'allegato alla medesima legge soltanto al personale addetto ai servizi telefonici, tra cui gli operatori addetti ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane e delle accettazioni dirette al pubblico.

Una interpretazione della normativa impugnata, pienamente coerente con il dettato costituzionale, induce a ritenere che l'indennità di mansione di cui è questione si ponga essenzialmente quale «corrispettivo» dell'obiettiva gravosità della prestazione lavorativa connessa alla menomazione visiva, oltre che della particolare natura delle mansioni espletate, nonché dell'impossibilità per i non vedenti di essere adibiti a mansioni alternative. Il che rende del tutto irrilevante la particolare modalità di accesso all'occupazione dei centralinisti non vedenti.

Non sarebbe ragionevole infatti la distinzione tra un lavoratore non vedente, che, per qualunque ragione, in regime di piena libertà, sia stato assegnato a mansioni di centralinista, ed altro lavoratore, ugualmente privo della vista, il quale, avviato obbligatoriamente a copertura dei posti di riserva previsti dalla legge n. 113 del 1985, venga occupato nelle medesime mansioni.

Ne deriva che non può ritenersi di ostacolo a questa interpretazione la formulazione testuale dell'art. 9, comma 1, impugnato laddove fa espresso riferimento alla fonte costitutiva del collocamento obbligatorio.

Anche dai lavori parlamentari che hanno preceduto la prima formulazione della norma, contenuta nella legge n. 397 del 1971, emerge, del resto, come la preoccupazione del legislatore sia stata quella di assicurare una piena tutela retributiva alle prestazioni rese dai lavoratori non vedenti nei confronti anche del datore di lavoro obbligato per legge alla loro assunzione, evitando in tal modo il rischio di un trattamento discriminatorio ai loro danni.

Deve affermarsi conclusivamente che la norma impugnata, così interpretata, supera le censure mosse dall'ordinanza di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Pescara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 141

Sentenza 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi e materie esplodenti - Servizio militare - Obiettori di coscienza ammessi al servizio civile - Divieto di detenzione e uso delle armi di cui agli artt. 28 e 30 del regio decreto n. 773 del 1931, nonché di esercizio, con ruoli imprenditoriali o direttivi, di attività volte alla fabbricazione e commercializzazione di armi e materiali esplodenti - Denunciata contraddittorietà, disparità di trattamento, limitazione del diritto al lavoro - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

- Legge 8 luglio 1998, n. 230, artt. 2, comma 1, lettera *a*), e 15, comma 6, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 35.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera *a*), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998 n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) promosso con ordinanza del 3 settembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ed iscritta al n. 542 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza depositata il 3 settembre 2005 il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera *a*), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), nella parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a prestare il servizio civile non possono detenere né usare le armi indicate dagli artt. 28 e 30 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), né assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e materiali esplodenti, e vieta alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi soggetti qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle predette attività.

1.1. — Il giudice rimettente è investito del ricorso presentato da Odetto Gianluca per ottenere l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento emanato dalla Provincia di Cuneo — area funzionale del territorio, ufficio polizia mineraria — con il quale è stata disposta «l'immediata sospensione dell'idoneità all'impiego di esplosivi nelle attività estrattive» a suo tempo rilasciata al ricorrente, nonché l'annullamento di ogni altro atto connesso e, in particolare, della comunicazione inviata dalla Questura di Torino — divisione di polizia amministrativa e sociale, sezione armi ed esplosivi — alla Provincia di Cuneo, riguardante l'assolvimento degli obblighi militari da parte del ricorrente e la conseguente incompatibilità all'uso di esplosivi.

1.2. — Il giudice *a quo* riferisce, in punto di fatto, che il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della EGO s.r.l., società avente ad oggetto prevalentemente la coltivazione di cave di pietra, ha chiesto alla Provincia di Cuneo il nulla osta per l'acquisto del materiale esplosivo necessario all'esecuzione di lavori di estrazione di blocchi lapidei nella cava sita in comune di Rorà (TO), allegando, tra l'altro, l'attestato di idoneità all'impiego di esplosivi nell'attività estrattiva. Con il provvedimento oggetto di impugnazione la Provincia di Cuneo ha comunicato al ricorrente di aver ricevuto segnalazione dalla Questura di Torino secondo cui la scelta del servizio civile sostitutivo, a suo tempo effettuata dal ricorrente medesimo, è incompatibile con il possesso dell'attestato di idoneità all'uso di esplosivi, ed ha, quindi, proceduto a sospendere l'efficacia dell'attestato medesimo.

Nel giudizio *a quo* la difesa del ricorrente ha prospettato il dubbio di costituzionalità della normativa applicata dalla Provincia di Cuneo, chiedendo al giudice di sollevare la relativa questione.

1.3. — Il rimettente condivide il dubbio prospettato dalla parte ricorrente, sul rilievo che il richiamo contenuto nell'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 230 del 1998, agli artt. 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, comporterebbe l'equiparazione del materiale esplodente alle armi, ai fini del divieto stabilito nel successivo art. 15, comma 6, della medesima legge n. 230 del 1998.

In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente evidenzia l'irragionevolezza della normativa impugnata là dove stabilisce un divieto indiscriminato all'uso degli esplosivi, per i soggetti che abbiano esercitato il diritto di obiezione di coscienza, senza distinguere tra le diverse possibili destinazioni del materiale esplodente. Sarebbe di tutta evidenza, a parere del rimettente, che l'utilizzo di tale materiale per fini estrattivi non si ponga in alcun modo in conflitto con la scelta di ripudio delle armi, alla quale l'ordinamento collega il diritto all'obiezione di coscienza, con la conseguenza che il comportamento in esame non rientrerebbe tra quelli che il legislatore ha inteso vietare per la sola ragione che essi risultano «incoerenti» con la scelta dell'obiezione.

Ritiene il rimettente, inoltre, che la previsione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 230 del 1998, risulti intrinsecamente contraddittoria, in quanto, mentre con riferimento alle armi introduce la distinzione fondata sulla «offensività», là dove stabilisce che non incide sull'esercizio del diritto di obiezione di coscienza la titolarità di licenze o autorizzazioni relative ad armi o strumenti che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, richiamando il disposto dell'art. 2, primo comma, lettera *h*), e terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), tralascia di operare analoga distinzione con riguardo ai diversi possibili usi del materiale esplodente.

Ulteriore elemento di censura è individuato dal rimettente nella ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo della limitazione del diritto al lavoro, che la normativa impugnata produrrebbe tra coloro i quali, essendo nati dopo il 1° gennaio 1985, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), non sono più chiamati a svolgere il servizio di leva obbligatorio, e coloro i quali, essendo nati prima di tale data, sono stati costretti a rendere palese la propria convinzione contraria all'uso delle armi, con la conseguenza di essere assoggettati alle limitazioni e restrizioni in ambito lavorativo previste dalle norme in esame.

1.4. — In punto di rilevanza il rimettente evidenzia che, risultando l'attestato di idoneità all'utilizzo di esplosivi a fini estrattivi indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente, ed essendo altresì l'atto impugnato corrispondente al paradigma normativo delineato dalla legge in materia di obiezione di coscienza, l'accoglimento della questione di costituzionalità sarebbe pregiudiziale all'annullamento di tale atto.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione.

A parere della difesa erariale, i divieti previsti dalle disposizioni impugnate sarebbero coerenti con la *ratio* dell'istituto dell'obiezione di coscienza, che valorizza la convinzione personale del cittadino il quale — per ragioni di pensiero, morali o religiose — rifiuta l'uso delle armi, consentendogli per ciò solo di sottrarsi all'arruolamento, e con esso allo *status* di militare, in deroga al principio sancito dall'art. 52 della Costituzione.

La scelta di coscienza non ammetterebbe eccezioni, come desumibile dal tenore letterale dell'art. 1 della legge n. 230 del 1998, e come già affermato da questa Corte nelle sentenze numeri 470 e 409 del 1989, essendo obietto di coscienza colui il quale rifiuta qualsiasi rapporto con le armi.

Su questa premessa la difesa dello Stato esclude che l'obietto possa trovarsi nella condizione di dover fare uso delle armi, sicché mancherebbe il presupposto della necessità di averne la disponibilità, al quale l'ordinamento subordina la concessione delle licenze e autorizzazioni in materia.

La difesa erariale contesta, inoltre, la fondatezza della censura prospettata dal rimettente sotto il profilo della mancata distinzione, nelle norme impugnate, tra le possibili diverse destinazioni dei materiali esplosivi, evidenziando che questi ultimi si caratterizzano per la permanente potenzialità offensiva, a differenza di quanto avviene per le tipologie di armi individuate nell'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975, le quali, per caratteristiche intrinseche, non hanno «attitudine a recare offesa alla persona».

Con riferimento, infine, alla denunciata disparità di trattamento, che deriverebbe dall'applicazione della normativa censurata, tra soggetti nati prima e dopo l'anno 1985, essendo soltanto i primi destinatari dei divieti e della conseguente compressione del diritto al lavoro, la difesa erariale segnala l'erroneità del presupposto dal quale muove il rilievo del rimettente, secondo cui il servizio di leva obbligatorio sarebbe stato abolito, mentre in realtà la riforma di settore ha soltanto sospeso tale servizio, prevedendo che esso possa essere ripristinato alle condizioni indicate nell'art. 2, comma 1, lettera *f*), della legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale).

Pertanto, secondo la difesa dello Stato, il divieto di ottenere licenze ed autorizzazioni concernenti l'uso di armi ed esplosivi riguarderebbe anche i soggetti nati dopo il 1985, nell'ipotesi in cui costoro intendano conservare il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza al servizio militare in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio. Tale divieto discende dalla previsione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 230 del 1998, che preclude l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza ai titolari di licenze e autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera *a*), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), nella parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a prestare il servizio civile non possono detenere né usare le armi indicate dagli artt. 28 e 30 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), né assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e materiali esplosivi, e vieta alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi soggetti qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle predette attività.

2. — La questione non è fondata nei sensi di seguito esposti.

2.1. — La norma impugnata vieta a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile di detenere e usare le armi di cui agli artt. 28 e 30 del r.d. n. 773 del 1931 nonché di assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi.

La *ratio* del divieto è evidente. I soggetti che ottengono di prestare il servizio civile sostitutivo di quello militare esercitano una facoltà che l'ordinamento riconosce loro in quanto «per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato» (art. 1, comma 1, della legge n. 230 del 1998). Il diritto all'obiezione di coscienza fa perno dunque sul rifiuto, da parte di alcuni cittadini, di usare «le armi» per motivi ideali o religiosi, che il legislatore ritiene meritevoli di tutela.

La stessa *ratio* posta a fondamento del diritto impone che i soggetti beneficiari mantengano integra, almeno *in foro externo*, quella coerenza morale, ideale e religiosa che ha motivato il loro rifiuto di prestare il servizio militare. Il divieto loro imposto, a carattere generalizzato e permanente, di usare o detenere armi, è volto a dare effettività e serietà ad una scelta di ripudio della violenza che, se contraddetta da comportamenti successivi incompatibili con le alte ragioni etiche e religiose addotte, perderebbe, in tutto o in parte, la sua natura ideale, e rivelerebbe una probabile funzione strumentale.

Il legislatore ha altresì aggiunto al divieto di uso o detenzione delle armi anche quello di svolgere, con ruoli imprenditoriali o direttivi, attività industriali o commerciali nel settore delle armi stesse oltre che degli esplosivi. Si tratta di conseguenza logica del divieto principale, giacché non avrebbe senso vietare l'uso e la detenzione delle armi agli obiettori di coscienza, se si consentisse loro di svolgere attività, anche redditizie, in posizione non subordinata o meramente esecutiva, nella produzione e distribuzione di oggetti o sostanze aventi la medesima natura.

Le armi sono qualificate come tali in quanto la loro «destinazione naturale è l'offesa alla persona», come testualmente recita il primo comma dell'art. 30 del r.d. n. 773 del 1931 a proposito delle armi proprie. Il secondo comma della stessa disposizione estende la definizione di arma anche alle «bombe» ed a «qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti».

Quest'ultima norma si riferisce, con tutta evidenza, a quelli che, nel linguaggio comune, vengono denominati «ordigni bellici», dotati di uguale, se non superiore, capacità di offesa alla persona. Si tratta cioè di una nozione specifica, esattamente calibrata sull'attuale e immediata predisposizione del materiale esplodente per fini di offesa alla persona.

2.2. — Da quanto sinora detto si deduce che l'intento del legislatore è quello di circoscrivere in modo preciso il concetto di «arma», che risulta complessivamente integrato dal primo e dal secondo comma del citato art. 30 del r.d. n. 773 del 1931. A questo proposito, giova notare che lo stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza detta, con distinte norme, la disciplina sugli esplosivi che non siano contenuti in «macchine» o «involucri», che non siano cioè ordigni bellici. L'art. 46 del citato t.u. stabilisce che «Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina». Il successivo art. 47 estende il divieto alle «polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo [...] compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti».

La normativa sopra richiamata distingue tra esplosivi riconducibili alle armi, vale a dire ordigni bellici costituiti da macchine o involucri destinati ad essere utilizzati a fini offensivi, ed esplosivi in sé considerati, assoggettati ad una disciplina restrittiva di pubblica sicurezza (artt. 46-57 del r.d. n. 773 del 1931) diversa da quella riguardante le armi (artt. 28 e 30 del medesimo t.u.), oltre che, naturalmente, a disposizioni penali di carattere generale che riguardano tutti i cittadini indistintamente.

2.3. — La conseguenza della ricognizione normativa prima effettuata è che il divieto contenuto nella norma impugnata, poiché prevede, in stretta sequenza, le armi, le munizioni e i materiali esplodenti, riguarda questi ultimi in quanto predisposti per l'offesa alla persona. Si deve trattare di ordigni bellici assimilabili — sia ai fini di pubblica sicurezza, sia ai fini specifici della legge sull'obiezione di coscienza — alle armi in senso stretto. Restano esclusi da tale ambito gli esplosivi destinati inequivocabilmente ed esclusivamente a fini civili, quali quelli utilizzati, ad esempio, in cave, miniere, fuochi artificiali e simili, che, per le caratteristiche del loro confezionamento e le modalità del loro impiego, non sono destinati a recare offesa alle persone.

Giova ricordare che la fabbricazione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle sostanze esplodenti non è libera, ma è assoggettata, come già s'è detto, a precise autorizzazioni da parte dell'autorità di pubblica sicurezza e a particolari cautele, volte a prevenire, come si legge nella rubrica del capo V del r.d. n. 773 del 1931, «infortuni e disastri». Il rigoroso regime di autorizzazioni e cautele previsto dalla legge serve proprio a mantenere e garantire la non offensività degli esplosivi utilizzati per fini civili.

Dipende dalla finalità dichiarata e documentata dall'interessato, nell'istanza volta al rilascio della prescritta autorizzazione, l'applicabilità o meno del divieto di cui all'art. 15, comma 6, della legge n. 230 del 1998. È appena il caso di aggiungere che l'autorità di pubblica sicurezza deve accertare l'attendibilità della dichiarazione e vigilare sull'uso effettivo degli esplosivi da parte del soggetto autorizzato. Ciò non attiene però alla norma, ma alla sua applicazione.

3. — In conclusione, le disposizioni impuginate devono essere interpretate alla luce della finalità del legislatore di vietare l'uso e la detenzione di «armi» da parte di soggetti che, per effetto del ripudio di quelle stesse armi, hanno ottenuto di sostituire il servizio civile a quello militare. Le proposizioni normative impuginate non solo non conducono necessariamente all'interpretazione adottata dal giudice rimettente, ma implicano viceversa, secondo una loro lettura sistematica, la restrizione del divieto agli esplosivi che siano classificabili come armi o parti di esse. Gli obiettori di coscienza che, muniti delle prescritte autorizzazioni, detengono o usano materiali esplosivi destinati esclusivamente e inequivocabilmente a fini civili, o assumono ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche mediante rappresentanti, degli stessi, non entrano in contraddizione con la scelta fatta al momento della richiesta di svolgere il servizio civile, ma si limitano ad esercitare, nei modi e nei limiti previsti dalla legge, un'attività o una professione di natura prettamente civile.

L'esito interpretativo fin qui illustrato non solo non è contraddetto dall'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 230 del 1998, ma da questo riceve ulteriore conferma. Tale norma esclude dal divieto per gli obiettori di coscienza le «armi di cui al primo comma, lettera *h*), nonché al terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36». Si tratta — dopo le ulteriori modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1999) all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) — delle «repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo» e delle «armi comuni da sparo [...] denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché [de] le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule, e [de] gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi o strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona».

Il legislatore ha voluto esplicitamente escludere dal divieto imposto agli obiettori di coscienza gli oggetti indicati da tali norme perché gli stessi sono classificati dalla legge come «armi e munizioni comuni da sparo» (art. 2, comma 1, della legge n. 110 del 1975). In mancanza di tale espressa sottrazione al divieto, quest'ultimo si sarebbe loro esteso in modo automatico in base alla comune denominazione di «armi». Ciò riceve conferma dalla sottrazione in via generale al regime giuridico delle armi di quelle, pur così comunemente chiamate, ma considerate, previa valutazione degli organi competenti, prive di attitudine a recare offesa alle persone. In altre parole, a fini generali il legislatore ha incluso tra le «armi» quelle ad aria compressa, i lanciarazzi e simili, giacché dotati di una potenziale capacità offensiva, anche se ridotta, ed ha escluso, sempre in linea generale, quelle che non possiedono tale capacità. Inoltre ha escluso, con la norma impugnata, ai limitati fini del divieto per gli obiettori di coscienza, anche le suddette «armi», equiparando così la minore offensività alla sua mancanza. Non solo tale esplicita esclusione non dimostra *a contrario* l'inclusione nel divieto degli esplosivi destinati a fini civili, come ritiene il giudice *a quo*, ma mette in luce la vigenza nel diritto positivo del criterio della non offensività per la persona come *ratio* della legislazione specifica in materia e quindi come canone per la sua interpretazione.

4. — La corretta ricostruzione ermeneutica delle disposizioni impugnate esonera dall'esame di tutte le censure di legittimità costituzionale contenute nell'ordinanza di rimessione, che devono essere pertanto rigettate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 142

Ordinanza 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Straniero - Sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione - Adozione consentita nei soli casi in cui non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Rilevanza futura ed ipotetica della questione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), art. 13, commi 3 e 3-*quater*.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Processo penale - Straniero - Sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione - Adozione consentita nei soli casi in cui non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio - Denunciata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), art. 13, comma 3-*quater*.
- Costituzione, art. 3.

Processo penale - Straniero - Sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione - Adozione consentita nei soli casi in cui non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio - Denunciata lesione del diritto di difesa e delle garanzie del processo - Inadeguata ponderazione del quadro normativo - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), art. 13, comma 3-*quater*.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111.

Processo penale - Straniero - Sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione - Adozione consentita nei soli casi in cui non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio - Denunciata disparità di trattamento - Omessa descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio *a quo* e carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), art. 13, comma 3-*quater*.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con ordinanze del 20 febbraio 2003 dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di S. Benedetto del Tronto, del 30 luglio 2003 (due ordinanze) dal Tribunale di Lucera e del 13 luglio 2004 dal Tribunale di Pesaro, rispettivamente iscritte ai numeri 437, 1006 e 1007 del registro ordinanze 2003 e al n. 87 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 28 e 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2003 e n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di S. Benedetto del Tronto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 13, commi 3 e 3-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di emettere sentenza di non luogo a procedere qualora, a seguito del rilascio del nulla osta, sia acquisita la prova dell'avvenuta espulsione dell'imputato;

che il giudice *a quo* premette, in punto di fatto, che un cittadino extracomunitario, imputato del reato di cui all'art. 385 del codice penale, era stato tratto a giudizio con citazione diretta per l'udienza del 28 marzo 2003;

che la Questura di Ancona, con domanda pervenuta il 7 febbraio 2003, aveva chiesto il rilascio del nulla osta all'espulsione dell'imputato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che, ad avviso del rimettente, la norma ora citata risulterebbe lesiva — avuto riguardo anche al disposto del comma 3-*quater* del medesimo art. 13 — tanto del principio di eguaglianza che del diritto di difesa dello straniero;

che sarebbe evidente, infatti, l'ingiustificata disparità di trattamento tra lo straniero che ha commesso un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e lo straniero che è stato tratto a giudizio con procedimento direttissimo o con citazione diretta ai sensi dell'art. 550 del codice di procedura penale;

che mentre nel primo caso, infatti, le disposizioni censurate consentono al giudice dell'udienza preliminare di pronunciare, a seguito dell'acquisizione della prova dell'avvenuta espulsione, sentenza di non luogo a procedere *ex art.* 425 cod. proc. pen.; nel secondo caso, lo straniero non avrebbe invece diritto né ad una tale pronuncia, né tanto meno a quella di proscioglimento prima del dibattimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., risultando l'una e l'altra precluse — alla luce di quanto stabilito dall'art. 13, comma 3-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998 — dall'avvenuta emissione del provvedimento che dispone il giudizio;

che sussisterebbe, pertanto, un «vuoto normativo» tra il provvedimento ora indicato e la sentenza di primo grado, atto a compromettere i parametri costituzionali evocati, posto che lo straniero tratto a giudizio con citazione diretta, una volta espulso, non avrebbe la possibilità di difendersi, né di venire prosciolto con la formula di non doversi procedere;

che la questione sarebbe altresì rilevante, in quanto, per le considerazioni dianzi indicate, l'eventuale rilascio del nulla osta all'espulsione comporterebbe la violazione di diritti costituzionalmente protetti dell'imputato;

che con le due ordinanze indicate in epigrafe, di identico tenore, il Tribunale di Lucera ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., dell'art. 13, comma 3-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998, limitatamente all'inciso «se non è stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio» ed alla parte in cui non prevede che, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, il giudice del dibattimento emetta sentenza di non luogo a procedere;

che il rimettente riferisce che l'imputato — cittadino extracomunitario tratto in arresto per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998 — era stato presentato per la convalida della misura;

che, disposta la convalida, era stato rilasciato anche il nulla osta all'espulsione amministrativa, a norma dell'art. 13, commi 3 e 3-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998, e si era quindi proceduto a giudizio direttissimo, obbligatorio in relazione al reato contestato;

che, avendo l'imputato chiesto ed ottenuto termine a difesa, ai sensi dell'art. 558, comma 7, cod. proc. pen., alla successiva udienza era stata acquisita prova della sua espulsione;

che, ciò premesso, il rimettente osserva come le norme che prevedono il rilascio del nulla osta all'espulsione, all'atto della convalida dell'arresto, escludono che il giudice possa negarlo per consentire all'imputato di essere presente nel processo;

che l'art. 13, comma 3-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce, a sua volta, che nei confronti degli imputati, per i quali sia acquisita la prova dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione, debba pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere, salvo che sia stato già emesso il provvedimento che dispone il giudizio;

che nella specie, essendo stato disposto il giudizio direttissimo, non sarebbe dunque più possibile la pronuncia della sentenza dianzi indicata: e ciò quantunque l'imputato risulti assente per causa indipendente dalla sua volontà;

che tale meccanismo contrasterebbe con diversi precetti costituzionali;

che esso determinerebbe, infatti, una disparità di trattamento tra gli imputati del tutto irragionevole, in quanto dipendente da fattori meramente casuali, ossia dalla circostanza che le condizioni per il rilascio del nulla osta all'espulsione si concretizzano prima del rinvio a giudizio, ovvero contestualmente o successivamente a questo;

che la sperequazione censurata non sarebbe giustificabile neppure con una finalità di deflazione processuale, posto che, anche rispetto all'imputato già rinviato a giudizio, l'espulsione previo nulla osta dell'autorità giudiziaria potrebbe aver luogo prima che sia aperto il dibattimento;

che la previsione per cui il dibattimento può proseguire contro lo straniero già espulso violerebbe, altresì, il diritto di difesa, non potendosi ritenere applicabili, nell'ipotesi considerata, le disposizioni in tema di legittimo impedimento dell'imputato (artt. 484, comma 2-*bis*, e 420-*ter* cod. proc. pen.): e ciò in quanto, da un lato, ove si facesse applicazione di dette disposizioni, si determinerebbe una sospensione a tempo indefinito del processo in dipendenza di provvedimenti amministrativi; e, dall'altro lato, la lettera dell'art. 13, comma 3-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998 lascerebbe intendere che si debba comunque procedere nei confronti degli imputati espulsi, già rinviati a giudizio;

che sarebbe violato, da ultimo, l'art. 111 Cost., il quale enuncia, con riguardo al processo penale, una serie di principi e di regole di garanzia — principio del contraddittorio, diritto a disporre di condizioni adeguate per preparare la propria difesa, diritto di interrogare o fare interrogare i dichiaranti a carico, diritto all'interprete — che presuppongono la facoltà dell'imputato di presenziare al processo a suo carico, risultando dunque incompatibili con le norme che limitano tale facoltà;

che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che il rimettente ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione prospettata dalla difesa dell'imputato, stante la palese e non giustificata disparità di trattamento tra gli indagati extracomunitari espulsi, nei cui confronti si procede per reati che prevedono l'udienza preliminare, in ordine ai quali soltanto, se non è stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere; e tutti gli altri indagati, nonché gli imputati tratti a giudizio con citazione diretta — come nel caso di specie — i quali non potrebbero ottenere analoga sentenza;

che nei giudizi di costituzionalità relativi alle ordinanze del Tribunale di Ascoli Piceno e del Tribunale di Lucera è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano analoghe questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica pronuncia;

che la questione sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno è manifestamente inammissibile, essendo la sua rilevanza nel giudizio *a quo* solo futura ed ipotetica;

che il Tribunale rimettente invoca, difatti, una pronuncia che consenta anche al giudice del dibattimento di emettere la sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione dell'imputato, di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

che, tuttavia, il giudice *a quo* formula il quesito di costituzionalità prima del dibattimento, in sede di decisione sulla richiesta di rilascio del nulla osta all'espulsione di uno straniero ancora presente nel territorio nazionale;

che, di conseguenza, la questione risulta palesemente prematura, giacché nel giudizio principale il problema dell'asserita esigenza costituzionale di estendere l'ambito applicativo della norma denunciata nei termini dianzi indicati non è attuale;

che tale problema avrà ragione di porsi, infatti, solo dopo l'avvenuta esecuzione dell'espulsione e sempre che questa abbia concretamente luogo prima che il dibattimento sia concluso: evenienza che — giova aggiungere — ove si consideri che nella specie l'imputato risultava citato a giudizio a poco più di un mese dalla data dell'ordinanza di rimessione, non può considerarsi ineluttabile non solo in punto di fatto, attese le difficoltà che possono concretamente frapporsi alla materiale attuazione dei provvedimenti espulsivi; ma neppure in punto di diritto, posto che l'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 contempla, in presenza di determinati presupposti, la possibilità del trattenimento preliminare dello straniero espellendo presso un centro di permanenza temporanea fino ad un massimo di sessanta giorni (oltre che del ricorso al meccanismo dell'intimazione, penalmente sanzionata, a lasciare il territorio nazionale);

che con riguardo, poi, alla questione sollevata dal Tribunale di Lucera, il giudice *a quo* dubita, analogamente, della legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui subordina la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione alla condizione negativa espressa dall'inciso «se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio»: impedendo, così, al giudice del dibattimento la declaratoria di improcedibilità;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata si porrebbe in contrasto, anzitutto, con l'art. 3 Cost., determinando una disparità di trattamento fra gli imputati in dipendenza di fattori puramente casuali, legati al rapporto cronologico tra esecuzione dell'espulsione e rinvio a giudizio (l'imputato «beneficia» dell'improcedibilità solo se la prima si realizza anteriormente al secondo);

che, in proposito, questa Corte ha peraltro reiteratamente affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore, una volta individuata una causa estintiva del reato, stabilire gli effetti ed i limiti temporali di essa, in relazione allo stato dell'azione penale (*cf.* sentenza n. 85 del 1998; ordinanze n. 219 del 1997; n. 137 e n. 294 del 1996);

che il principio è stato ritenuto estensibile anche alle cause sopravvenute di non punibilità legate a condotte *lato sensu* riparatorie, valendo anche in relazione a queste il rilievo che si tratta di una non punibilità dovuta a ragioni di politica criminale, e non già conseguente alla caduta dell'antigiuridicità per cause intrinseche al nucleo sostanziale dell'illecito (*cf.* ordinanza n. 155 del 2005);

che ad analoga conclusione deve peraltro pervenirsi anche in rapporto all'istituto contemplato dall'art. 13, comma 3-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998: istituto nel quale può scorgersi — al lume delle correnti ricostruzioni — una condizione di procedibilità atipica, che trova la sua ratio nel diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio, in un'ottica simile — anche se non identica — a quella sottesa alle previsioni degli artt. 9 e 10 cod. pen., non disgiunta, peraltro, da esigenze deflattive del carico penale;

che, sotto questo profilo, non può considerarsi, di per sé, manifestamente irrazionale ed arbitraria la scelta del legislatore di circoscrivere l'operatività della condizione di procedibilità in questione — sulla base della discrezionale valutazione che solo in detta ipotesi l'interesse al perseguimento del colpevole diminuisca a tal segno da giustificare la paralisi dell'azione penale (la quale potrà riprendere il suo libero corso unicamente ove lo straniero rientri illegalmente nel territorio dello Stato, entro i termini indicati dal comma 3-*quinqüies* dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998) — ai soli casi in cui non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio, la quale ultima presuppone che gli elementi di accusa già raccolti abbiano raggiunto una adeguata consistenza;

che, in tale prospettiva, la disparità di trattamento denunciata dal rimettente — legata al gioco dei molteplici fattori che possono rendere più o meno celeri, nei singoli casi concreti, vuoi l'esecuzione dell'espulsione vuoi il corso dell'azione penale — viene a risolversi in una disparità di mero fatto, inidonea, come tale, per costante giurisprudenza di questa Corte, a fondare un giudizio di violazione del principio di eguaglianza (*cf.*, *ex plurimis*, ordinanze n. 155 del 2005 e n. 173 del 2003);

che per tal verso, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

che, quanto alle residue censure, il Tribunale rimettente afferma in modo puramente assiomatico che l'imputato espulso vedrebbe compromesso il proprio diritto di difesa e le ulteriori garanzie accordate dall'art. 111 Cost., sul presupposto di una sua facoltà di partecipazione personale al processo, senza prendere minimamente in considerazione — anche solo al fine di sindacarne la congruità — lo specifico strumento deputato, negli intenti

del legislatore, a scongiurare l'anzidetto *vulnus*: vale a dire la facoltà di rientro in Italia per l'esercizio del diritto di difesa, che — sulla falsariga del previgente art. 7, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39 — l'art. 17 del d.lgs. n. 286 del 1998 riconosce allo straniero espulso sottoposto a procedimento penale;

che, sotto tale profilo, la questione deve ritenersi pertanto manifestamente inammissibile per inadeguata ponderazione del quadro normativo;

che quanto, infine, alla questione sollevata dal Tribunale di Pesaro, l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio *a quo* ed è del tutto priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione: carenze, queste, che implicano la manifesta inammissibilità della questione stessa (ex plurimis, ordinanze n. 432 e n. 333 del 2005).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di S. Benedetto del Tronto, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lucera con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 286 del 1998 sollevate, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Lucera con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 286 del 1998 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 143

Ordinanza 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Straniero - Avvenuta espulsione dell'imputato - Sentenza di non luogo a procedere da pronunciarsi nella fase dell'udienza preliminare - Esclusione della declaratoria di improcedibilità nei procedimenti a citazione diretta - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e eguaglianza - Possibilità di interpretazione estensiva - Richiesta di rimozione dell'istituto anziché di estensione - Inconferenza delle censure riferite alla riattivazione dell'azione penale - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*quater*, introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.

Processo penale - Straniero - Avvenuta espulsione dell'imputato - Sentenza di non luogo a procedere da pronunciarsi nella fase dell'udienza preliminare - Denunciata violazione del diritto di difesa in relazione all'aspettativa dell'imputato di conseguire un proscioglimento nel merito - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*quater*, introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002 n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con tre ordinanze del 28 ottobre 2004 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo, rispettivamente iscritte ai numeri 78, 79 e 95 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 9 e 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con le tre ordinanze indicate in epigrafe, di identico tenore, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 12, comma 3-*quater*, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'art. 13, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), *recte*: dell'art. 13, comma 3-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 189 del 2002;

che il giudice *a quo* premette di essere chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di cittadini extracomunitari imputati di delitti in materia di sostanze stupefacenti, i quali risultano già espulsi dal territorio dello Stato;

che il rimettente dovrebbe di conseguenza fare applicazione della norma denunciata, la quale prevede che, nei casi di rilascio del nulla osta all'espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere;

che tale previsione contrasterebbe, tuttavia, con il principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., in quanto le finalità di politica criminale e penitenziaria, che potrebbero giustificare la scelta legislativa, risulterebbero contraddette dall'applicabilità della norma censurata ai soli reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, e non anche a quelli, assai più numerosi, per i quali si debba procedere con citazione diretta a giudizio: limitazione — quella ora indicata — inequivocabilmente desumibile dalla locuzione «pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;

che da ciò discenderebbe l'ulteriore illogica conseguenza che lo Stato rinuncerebbe alla potestà punitiva (o la sospenderebbe) — per effetto dell'avvenuta esecuzione di un provvedimento amministrativo, adottato per ragioni del tutto indipendenti dall'esercizio della giurisdizione penale — unicamente in rapporto ai reati più gravi, quali sono quelli che richiedono la celebrazione dell'udienza preliminare;

che, per questo verso, risulterebbe dunque violato anche il principio di eguaglianza;

che un ulteriore profilo di irragionevolezza deriverebbe dal disposto del comma 3-*quinquies* dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, in forza del quale, «se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale» (ossia la disposizione che consente l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la stessa persona ove sopravvenga una condizione di procedibilità mancante, anche nel caso in cui sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere);

che da tale previsione discenderebbe, infatti, a contrario, che ove lo straniero rientri in Italia legalmente — ad esempio, a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto avverso il provvedimento di espulsione, ai sensi del comma 8 dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 — non sarebbe più possibile procedere nei suoi confronti per i reati commessi, neppure ai sensi del citato art. 345 cod. proc. pen;

che, d'altra parte, il richiamo a quest'ultima disposizione non varrebbe comunque ad assicurare la «perseguibilità postuma» dell'imputato, non essendo previsto alcun meccanismo che permetta di collegare, «a livello giudiziario», lo specifico procedimento definito con sentenza di non luogo a procedere al fatto nuovo costituito dall'illegale reingresso dell'imputato nel territorio nazionale;

che sarebbe lesa infine, sotto diverso versante, il diritto di difesa degli imputati dei reati più gravi, i quali vedrebbero pregiudicata la loro aspettativa di proscioglimento nel merito dalle imputazioni stesse, cui potrebbero aspirare già nell'udienza preliminare;

che in tutti i giudizi di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica pronuncia;

che il giudice *a quo* dubita, sotto plurimi profili, della legittimità costituzionale della previsione dell'art. 13, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in forza della quale, nel caso di avvenuta espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale — conseguente al rilascio del nulla osta previsto dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del medesimo articolo — il giudice, se non è stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere;

che nella disposizione censurata il rimettente ravvisa, anzitutto, una violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., a causa della supposta limitazione della declaratoria di improcedibilità ai soli procedimenti che contemplano l'udienza preliminare, con esclusione, dunque, di quelli che prevedono

la citazione diretta: limitazione che egli reputa «inequivocabilmente desumibile» dalla formula letterale del dettato normativo, stante il riferimento, ivi contenuto, alla «sentenza di non luogo a procedere» (costituente uno degli epiloghi tipici dell'udienza preliminare, a mente dell'art. 425 cod. proc. pen.);

che, arrestandosi al mero elemento letterale, il giudice *a quo* omette tuttavia di verificare la praticabilità di una diversa interpretazione, conforme a Costituzione, in forza della quale — proprio ad evitare la paradossale conseguenza denunciata, per cui potrebbero beneficiare della pronuncia di improcedibilità dell'azione penale solo gli imputati dei reati più gravi (quali sono quelli che richiedono la celebrazione dell'udienza preliminare) — la norma impugnata deve ritenersi applicabile, in via estensiva, anche nei procedimenti in cui detta udienza non sia prevista, allorché l'espulsione sia eseguita prima che si pervenga alla fase del giudizio;

che l'illogico assetto dianzi indicato deve presumersi, infatti, non rispondente alla *voluntas legis*, avuto riguardo agli obiettivi di politica criminale che lo stesso rimettente evoca come astrattamente idonei a giustificare la previsione normativa denunciata;

che nell'istituto contemplato dall'art. 13, comma 3-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998 può infatti scorgersi — al lume delle correnti ricostruzioni — una condizione di procedibilità atipica, che trova la sua ratio nel diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio, in un'ottica similare — anche se non identica — a quella sottesa alle previsioni degli artt. 9 e 10 cod. pen., non disgiunta, peraltro, da esigenze deflattive del carico penale;

che siffatte *rationes*, peraltro, non soltanto non depongono nel senso della limitazione dell'operatività dell'istituto ai soli episodi criminosi di maggiore gravità, ma militano, semmai, in direzione esattamente inversa;

che a favore dell'anzidetta interpretazione estensiva si è del resto già espressa in più occasioni la giurisprudenza di legittimità, escludendo che essa trovi ostacolo insormontabile nell'argomento di ordine letterale allegato dal rimettente: e ciò a prescindere dall'ulteriore rilievo che, quando pure l'incongruenza normativa censurata dal giudice *a quo* fosse realmente riscontrabile, egli non spiega perché il ripristino dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza dovrebbe avvenire a mezzo della radicale rimozione dell'istituto considerato, anziché tramite l'estensione dello stesso ai casi (in tesi) irrazionalmente esclusi dal suo ambito applicativo (che, peraltro, non vengono in rilievo nei giudizi *a quibus*);

che quanto, poi, alla ulteriore violazione del principio di ragionevolezza che il giudice *a quo* fa discendere dalle asserite manchevolezze ed aporie dei meccanismi di riattivazione dell'esercizio dell'azione penale, dopo la declaratoria di improcedibilità, nel caso di reingresso dello straniero espulso nel territorio nazionale, è del tutto evidente come tali manchevolezze ed aporie non dipendano dalla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere prevista dalla norma impugnata, ma, semmai, dalla disciplina che sta «a valle» di essa, contenuta in una distinta disposizione, non coinvolta nello scrutinio di costituzionalità (il comma 3-*quinquies* dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998);

che, in ogni caso, le censure in parola risultano del tutto inconferenti rispetto all'oggetto dei giudizi *a quibus*, nei quali la sentenza di non luogo a procedere non è stata ancora pronunciata e tanto meno, dunque, risulta che lo straniero sia rientrato in Italia dopo di essa;

che quanto, infine, alla pretesa violazione del diritto di difesa, correlata alla compromissione dell'aspettativa dell'imputato di proscioglimento nel merito, la declaratoria di improcedibilità per avvenuta espulsione è configurata dal legislatore come un «beneficio» per l'imputato, stante la rinuncia all'esercizio della potestà punitiva dello Stato (*sub condicione* del mancato illegale rientro) che ne consegue: e tale natura essa indubbiamente ha nella generalità dei casi, avuto riguardo al concreto apprezzamento dell'imputato (oltre che alle maggiori difficoltà che egli può incontrare nell'esercizio delle facoltà difensive, una volta allontanato dal territorio dello Stato);

che, in tale ottica — a prescindere da ogni altra possibile considerazione — è del tutto priva di fondamento la pretesa del rimettente di veder rimosso, *sic et simpliciter* ed in termini generali, il «beneficio» dell'improcedibilità, in nome di un ipotetico ed astratto interesse dell'imputato ad affrontare il processo al fine di conseguire un proscioglimento nel merito: interesse che l'imputato potrebbe bene non avere, e che comunque il giudice *a quo* non deduce essere stato evocato nel caso concreto;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile riguardo all'asserita violazione dell'art. 3 Cost., e manifestamente infondata quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 sollevate, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0312

N. 144

Ordinanza 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Costituzione del resistente - Deposito degli atti oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso - Sanzione dell'inammissibilità - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento tra ricorrente e resistente, violazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, in relazione all'art. 22 dello stesso decreto legislativo.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all'art. 22 dello stesso decreto legislativo, promosso con ordinanza del 22 luglio 2003 dalla Commissione tributaria regionale di Napoli, nel procedimento tributario vertente tra Sollauto s.r.l. contro il comune di Napoli, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Napoli, adita in sede di appello avverso una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all'art. 22 dello stesso decreto, «nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inammissibilità della costituzione del resistente, che non avvenga — mediante deposito in segreteria del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione — nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso», per contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione;

che, in punto di fatto, il giudice *a quo* riferisce che la s.r.l. Sollauto, con ricorsi notificati il 25 febbraio e il 20 luglio 1998, aveva impugnato, di fronte alla Commissione tributaria provinciale, la cartella di pagamento n. 8027607 e il successivo avviso di mora n. 4922369, rispettivamente notificati il 22 gennaio e l'11 giugno 1998, concernenti il pagamento di quanto dovuto a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, eccependo l'illegittimità degli avvisi, perché non preceduti da accertamento, contestando l'iscrizione nei ruoli suppletivi, perché consentita solo per tributi definitivi, e negando di avere disponibilità di locali ed aree tassabili;

che il Comune di Napoli, costituendosi nel giudizio relativo alla cartella di pagamento, aveva replicato che, da sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale, era risultata l'esistenza di un deposito di autovetture della società ricorrente e che il relativo avviso di accertamento n. 2342 era stato notificato il 18 novembre 1997, esibendo copia di tali atti, ed aveva chiesto che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, stante la possibilità di impugnare gli atti di cui sopra solo per vizi propri;

che la Commissione tributaria provinciale, rilevato che l'iscrizione a ruolo e l'avviso di mora avrebbero potuto essere impugnati solo per vizi propri, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi e compensato le spese;

che contro tale decisione aveva proposto appello la società ricorrente, rilevando, tra l'altro, che il Comune di Napoli aveva depositato le controdeduzioni al primo ricorso, notificato il 25 febbraio 1998, solo in data 12 giugno 1998 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ed eccependo l'illegittimità costituzionale di tale articolo;

che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che, nel caso di specie, l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comporterebbe l'inammissibilità della costituzione del Comune di Napoli e di tutta la produzione documentale, non escluso l'avviso di accertamento n. 2342 del 18 novembre 1997, posto a base dei successivi atti impugnati;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente — premesso che la norma censurata deve essere raffrontata con l'art. 22 dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992, il quale prevede l'inammissibilità del ricorso se la costituzione del ricorrente non avvenga nel termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso stesso — desume da tale raffronto il contrasto della norma denunciata con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificato privilegio concesso nel processo tributario alla parte resistente, «la cui costituzione in giudizio — atto del tutto analogo a quello della costituzione del ricorrente — non viene sanzionata se effettuata dopo il termine di sessanta giorni previsti dalla legge, determinando una indubbia disparità di trattamento tra ricorrente e resistente»;

che la norma denunciata si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 111 Cost. e, in particolare, con i principi del giusto processo e della parità delle parti, dal momento che essa regola la costituzione in giudizio del resistente in modo diverso da quella del ricorrente;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, osservando, quanto alla censurata disparità di trattamento della parte resistente rispetto alla parte ricorrente, che la diversità della *ratio* sottesa alle due disposizioni giustifica il differente regime da esse previsto, dal momento che la costituzione in giudizio della parte ricorrente costituirebbe un elemento necessario ai fini dell'instaurazione del rapporto processuale, avendo il giudizio tributario ad oggetto atti amministrativi;

che, quanto alla pretesa violazione dell'art. 111 Cost., dalla natura ordinatoria del termine in questione non discende un pregiudizio alle esigenze del contraddittorio, in quanto, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme processuali, la costituzione della parte resistente potrebbe avvenire «non *sine die*, bensì con modalità e tempi compatibili con le esigenze di difesa delle altre parti processuali», non essendo la natura ordinatoria del termine di costituzione del resistente idonea a pregiudicare il diritto di difesa della parte ricorrente.

Considerato che la Commissione tributaria regionale di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all'art. 22 dello stesso decreto, «nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inammissibilità della costituzione del resistente, che non avvenga — mediante deposito, nella segreteria della commissione adita, del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione — nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso», così determinando una ingiustificata disparità di disciplina delle conseguenze della tardiva costituzione del ricorrente e di quella del resistente nel processo tributario e violando i principi del giusto processo e della parità delle parti;

che la questione è manifestamente infondata, sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., essendo la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dalla tardiva costituzione evidente riflesso della ben diversa posizione che, specie in un processo di tipo impugnatorio come quello tributario, la legge coerentemente attribuisce al ricorrente ed al resistente;

che, anche quanto alla violazione dei principi del giusto processo, la questione è manifestamente infondata, potendo la tardiva costituzione del convenuto dar luogo, se così prevede la legge e nei limiti in cui lo prevede, a decadenze sia di tipo assertivo che probatorio, ma mai ad una irreversibile dichiarazione di contumacia, del tutto sconosciuta all'ordinamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all'art. 22 dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 145

Ordinanza 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Definizione fiscale agevolata - Ricorsi avverso gli avvisi di accertamento concernenti periodi d'imposta anteriori al 2002, notificati dopo il 1° gennaio 2003 e riferiti a processi verbali di constatazione anteriori al 1° gennaio 2003 - Sospensione dei termini di impugnazione sino al 19 aprile 2004 - Mancata applicazione - Denunciata disparità di trattamento - Censura di norma di cui il giudice *a quo* non deve fare applicazione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 48.
- Costituzione, art. 3.

Contenzioso tributario - Definizione fiscale agevolata - Ricorsi avverso gli avvisi di accertamento concernenti periodi d'imposta anteriori al 2002, notificati dopo il 1° gennaio 2003 e riferiti a processi verbali di constatazione anteriori al 1° gennaio 2003 - Sospensione dei termini di impugnazione sino al 19 aprile 2004 - Mancata applicazione - Denunciata irragionevolezza - Presupposto erroneo - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 8.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e successive modificazioni e dell'art. 2, comma 48, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), promosso con ordinanza del 13 maggio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa, nella controversia vertente tra la s.r.l. CISA e l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Ragusa, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 13 maggio 2005, la Commissione tributaria provinciale di Ragusa, nel corso di un giudizio promosso dalla s.r.l. CISA nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso un avviso di accertamento concernente l'IVA, l'IRPEG e l'IRAP dell'anno di imposta 1998, ha sollevato — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), e 2, comma 48, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2004), nella parte in cui non prevede che la «sospensione» dei termini di impugnazione sino al 19 aprile 2004 sia applicabile con riguardo anche ai ricorsi avverso gli avvisi di accertamento concernenti periodi d'imposta anteriori al 2002, notificati dopo il 1° gennaio 2003 e che traggono origine da processi verbali di constatazione anteriori al 1° gennaio 2003;

che il giudice *a quo* premette: *a)* che l'impugnato avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 1998 e notificato alla suddetta società il 31 dicembre 2003, trae origine da un processo verbale di constatazione

redatto dalla Guardia di finanza e consegnato all'interessata il 19 dicembre 1999; *b*) che il ricorso avverso detto avviso risulta proposto dalla contribuente oltre sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato e, quindi, oltre il termine stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); *c*) che a tale avviso di accertamento non è applicabile la «sospensione» sino al 19 aprile 2004 dei termini per proporre ricorso, prevista dalle norme censurate esclusivamente con riguardo agli avvisi di accertamento relativi a periodi d'imposta anteriori al 2002 e per i quali non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso alla data del 1° gennaio 2003, nonché con riguardo agli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i quali non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso alla data del 1° gennaio 2004; *d*) che la stessa società ricorrente ammette di aver tardivamente proposto il ricorso e adduce a propria giustificazione — nel richiedere al giudice, in forza dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), di non applicare quella che definisce la «sanzione» dell'inammissibilità — di aver errato sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme riguardanti la sospensione dei termini di impugnazione dell'avviso di accertamento, a causa delle obiettive condizioni di incertezza determinate dal «caotico» susseguirsi di non chiare disposizioni di legge modificative dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002;

che il giudice *a quo*, prima di giungere alla conclusione della pronuncia di inammissibilità del ricorso, da lui ritenuta conseguenza necessaria delle suddette premesse, denuncia l'illegittimità costituzionale del «combinato disposto» delle norme censurate, nella parte in cui non prevede che la «sospensione» sino al 19 aprile 2004 dei termini di impugnazione sia applicabile anche al caso dei ricorsi proposti — come nella specie — avverso gli avvisi di accertamento concernenti periodi d'imposta anteriori al 2002, notificati dopo il 1° gennaio 2003 e che traggono origine da processi verbali di constatazione anteriori al 1° gennaio 2003;

che infatti, secondo il rimettente, la disciplina stabilita dalle suddette disposizioni comporterebbe, in contrasto con l'evocato parametro costituzionale, una «ingiustificata — ed anzi contraddittoria — disparità di trattamento» tra due fattispecie da lui ritenute suscettibili entrambe di definizione agevolata, e cioè tra (*a*) la fattispecie portata al suo esame, per la quale non è prevista dalle norme censurate alcuna sospensione dei termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, e (*b*) la fattispecie (considerata analoga) costituita da un avviso di accertamento relativo allo stesso anno d'imposta (nella specie, il 1998) ed i cui termini di impugnazione non erano ancora spirati alla data del 1° gennaio 2003, per la quale è invece prevista la «sospensione» sino al 19 aprile 2004 del termine di impugnazione dell'avviso;

che, in punto di rilevanza, la suddetta Commissione tributaria provinciale afferma di non poter procedere nell'esame del merito del ricorso della contribuente, se non viene prima risolta la sollevata questione di legittimità costituzionale, che incide sull'ammissibilità del ricorso stesso;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile ovvero infondata, perchè, contrariamente a quanto asserito dal rimettente, alla fattispecie oggetto del giudizio *a quo* non è applicabile la definizione fiscale agevolata di cui alle norme censurate, a nulla rilevando che prima della notifica dell'avviso fosse suscettibile di definizione il relativo processo verbale di constatazione;

che pertanto, ad avviso della difesa erariale, non sussiste la denunciata disparità di trattamento perchè la diversità delle fattispecie prese in considerazione dal rimettente giustifica la differenza di disciplina.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Ragusa dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità del «combinato disposto» degli artt. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e 2, comma 48, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), nella parte in cui non prevede che la «sospensione» dei termini di impugnazione sino al 19 aprile 2004 sia applicabile con riguardo anche ai ricorsi avverso gli avvisi di accertamento concernenti periodi d'imposta anteriori al 2002, notificati dopo il 1° gennaio 2003 e che traggono origine da processi verbali di constatazione anteriori al 1° gennaio 2003;

che, per il rimettente, tale combinato disposto — nel prevedere sino al 19 aprile 2004 la «sospensione» dei termini di impugnazione con riguardo soltanto agli avvisi di accertamento relativi a periodi d'imposta anteriori al 2002, per i quali non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso alla data del 1° gennaio 2003, nonché agli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, per i quali non sono spirati i termini per la proposizione del ricorso alla data del 1° gennaio 2004 — comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento, in riferimento ai periodi di imposta anteriori al 2002, tra due categorie di avvisi di accertamento entrambe suscettibili, a suo avviso, di definizione agevolata ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002, e cioè tra (*a*) la categoria degli avvisi di accertamento per i quali, alla data del 1° gennaio 2003, non sono ancora spirati i ter-

mini per proporre ricorso, con riguardo alla quale è prevista una «sospensione» dei termini di impugnazione sino al 19 aprile 2004, e (b) la categoria degli avvisi di accertamento notificati successivamente al 1° gennaio 2003, che traggono origine da processi verbali di constatazione definibili in via agevolata ai sensi dello stesso art. 15, con riguardo alla quale non è, invece, prevista alcuna sospensione dei termini di impugnazione;

che, pertanto, il giudice *a quo* censura — indicandole in modo impreciso, anche se sufficiente a consentirne l'individuazione a questa Corte — disposizioni diverse, classificabili in due gruppi distinti: un primo gruppo attiene all'art. 15 della legge n. 289 del 2002 e prevede il 19 aprile 2004 quale termine ultimo per l'impugnazione degli avvisi di accertamento suscettibili di definizione agevolata (*recte*: un primo gruppo di disposizioni attiene sia al comma 8 di tale art. 15, che disponeva la sospensione dal 1° gennaio 2003 al 18 marzo 2003 dei termini di impugnazione dei suddetti avvisi di accertamento, quale modificato testualmente dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 21 febbraio 2003, n. 27, che prorogava sino al 18 aprile 2003 il termine finale della sospensione; sia all'art. 1, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante «Disposizioni urgenti in materia di versamento e riscossione dei tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla CONSIP S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, che, modificando non testualmente l'art. 15, comma 8, della legge n. 289 del 2002, fissava al 18 ottobre 2003 il termine ultimo per l'impugnazione degli avvisi; sia all'art. 34, comma 1, lettera c, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che, modificando testualmente l'art. 1, comma 2-*sexies*, del decreto-legge n. 143 del 2003, prorogava al 18 marzo 2004 il suddetto termine ultimo; sia, infine, l'art. 23-*decies*, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, che proroga detto termine al 19 aprile 2004); un secondo gruppo attiene all'art. 2, comma 48, della legge n. 350 del 2003 e prevede la sospensione dal 1° gennaio 2004 al 19 aprile 2004 dei termini di impugnazione degli avvisi di accertamento suscettibili di definizione agevolata in base alla stessa disposizione (*recte*: un secondo gruppo di disposizioni attiene all'art. 2, comma 48, quale modificato dall'art. 23-*decies*, comma 4, lettera b, del decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 47 del 2004);

che ciascuno di tali due gruppi di disposizioni si riferisce ad una diversa ipotesi di definizione fiscale agevolata: il primo, a quella prevista dall'art. 15, comma 1, della legge n. 289 del 2002, applicabile — per quel che qui interessa — agli avvisi di accertamento per i quali alla data del 1° gennaio 2003 non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio; il secondo, a quella prevista dall'art. 2, comma 48, della legge n. 350 del 2003, riguardante il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ed applicabile — sempre per quel che qui interessa — agli avvisi di accertamento per i quali alla data del 1 gennaio 2004 non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio;

che, così precisato l'oggetto delle censure, la questione è in parte manifestamente inammissibile ed in parte manifestamente infondata;

che, per quanto attiene all'art. 2, comma 48, della legge n. 350 del 2003, la questione è irrilevante e, quindi, manifestamente inammissibile, perché di tale norma non deve fare applicazione il giudice *a quo*, chiamato a decidere solo sul periodo d'imposta relativo al 1998, anteriore, dunque, a quello al quale si riferisce in via esclusiva il menzionato art. 2, comma 48 («periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002»);

che, per quanto attiene all'art. 15, comma 8, della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni, la questione è manifestamente infondata, perché il giudice *a quo*, nel prospettare l'irragionevolezza della suddetta diversità dei termini di impugnazione, muove dall'erroneo presupposto che entrambi gli avvisi di accertamento posti a raffronto, e cioè quelli relativi al «medesimo anno 1998», ma notificati, rispettivamente, entro e dopo il 1 gennaio 2003, siano suscettibili di definizione agevolata ai sensi dello stesso art. 15 della legge n. 289 del 2002;

che il rimettente, in particolare, osserva che il processo verbale di constatazione relativo al 1998 e consegnato alla contribuente il 19 dicembre 1999 (per il quale alla data del 1° gennaio 2003 non era stato notificato avviso di accertamento e per il quale la stessa contribuente, alla medesima data, non aveva ricevuto invito al contraddittorio) è suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002, perfezionabile entro il 19 aprile 2004, mediante pagamento dell'importo previsto dalla legge;

che da tale premessa il ricorrente trae, però, la conseguenza che l'avviso di accertamento originato da detto processo verbale è, per effetto solo di tale origine, suscettibile di definizione agevolata ai sensi dello stesso articolo, nonostante che l'avviso sia stato notificato successivamente al 1° gennaio 2003 e che, quindi, non sia ricompreso tra quelli indicati dalla legge come condonabili;

che tale conseguenza è errata perché il citato art. 15 della legge n. 289 del 2002 elenca analiticamente e tassativamente gli atti suscettibili di definizione agevolata, distinguendo i processi verbali di constatazione dagli avvisi di accertamento e prevedendo condizioni diverse di condonabilità tributaria per gli uni (mancata notificazione, alla data del 1° gennaio 2003, dell'avviso di accertamento ovvero mancata ricezione di invito al contraddittorio) e per gli altri (pendenza, alla medesima data, dei termini per la proposizione del ricorso);

che tale dettagliata disciplina esclude, pertanto, che la cosiddetta condonabilità tributaria dei processi verbali comporti automaticamente quella degli avvisi di accertamento derivanti dagli stessi processi verbali;

che, conseguentemente, l'avviso di accertamento, emesso nella pendenza del termine concesso al contribuente per perfezionare la definizione agevolata del processo verbale di constatazione da cui esso avviso deriva, non è suscettibile di definizione agevolata né per tale sua derivazione né *ratione temporis*;

che ciò non è contraddetto dalla circostanza che l'indicato avviso, in quanto impedisce da parte del contribuente la fruizione della definizione agevolata del processo verbale di constatazione, deve essere considerato illegittimo (circa l'illegittimità costituzionale, per irragionevolezza, delle norme che condizionano l'applicazione del condono tributario ad un atto dell'amministrazione finanziaria, v., *ex plurimis*, la sentenza n. 175 del 1986 e l'ordinanza n. 334 del 1987);

che, infatti, tale illegittimità non può incidere in alcun modo sulla disciplina dei termini di impugnazione, ma va valutata dal giudice tributario solo ove l'avviso sia stato tempestivamente impugnato e la censura sia stata proposta dal contribuente;

che in conclusione, per uno stesso periodo d'imposta «anteriore al 2002», mentre l'avviso di accertamento per il quale alla data del 1° gennaio 2003 non sono ancora spirati i termini di impugnazione è suscettibile di condono ed è impugnabile fino al 19 aprile 2004, viceversa, l'avviso di accertamento notificato successivamente al 1° gennaio 2003 — come è avvenuto nel caso di specie — non è suscettibile di condono ed è impugnabile nei termini ordinari;

che, dunque, l'indicata eterogeneità delle situazioni poste a raffronto rende ragione dei differenti termini di impugnazione degli avvisi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 48, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla stessa Commissione tributaria provinciale di Ragusa con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 146

Ordinanza 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Alimenti e bevande - Disciplina igienica della produzione e della vendita - Svolgimento di controanalisi dei campioni prelevati o revisione di analisi - Richiesta subordinata al versamento di una somma di denaro - Denunciato ostacolo all'esercizio del diritto di difesa e disparità di trattamento in base al reddito - Carente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza del 7 luglio 2005 dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, nel procedimento penale a carico di T. F., iscritta al n. 550 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, con ordinanza emessa il 7 luglio 2005 nel corso di un procedimento penale a carico di persona imputata dei reati di cui agli artt. 81, 515 del codice penale e all'art. 5, lettera *a*), della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, «nella parte in cui prevede il pagamento di una somma per lo svolgimento di controanalisi dei campioni ovvero della revisione prevista *ex art.* 1, commi 3, 4 legge n. 283/62»;

che, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 283 del 1962, l'interessato, entro quindici giorni dalla data della comunicazione del risultato sfavorevole dell'analisi dei campioni prelevati dall'autorità sanitaria, può presentare istanza per la revisione a cura dell'Istituto superiore di sanità, unendo la ricevuta del versamento presso la Tesoreria provinciale della somma indicata nel regolamento per ogni singola voce;

che, secondo il rimettente, la norma, imponendo l'anzidetto onere, ostacolerebbe l'esercizio del diritto di difesa di coloro che non hanno disponibilità economiche adeguate, e, per tale via, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti abbienti e soggetti non abbienti, con violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il giudice *a quo* — dopo aver richiamato quale «punto decisivo» la sentenza n. 434 del 1990, con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 283 del 1962, nella parte in cui non prevedeva l'obbligo di avviso all'interessato dell'inizio delle operazioni nei casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, non suscettibili di ripetizione — afferma di non essere in grado di sapere, «in base alla conoscenza processuale e tecnico-scientifica, legata allo stato procedurale», se nella specie si tratti di campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, con conseguente obbligo del preavviso dell'inizio delle operazioni di analisi, o se, viceversa, le sostanze alimentari siano non deteriorabili, con possibilità di revisione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nella parte in cui subordina al versamento di una somma di danaro l'esercizio della facoltà dell'interessato di chiedere la revisione di analisi di campioni di sostanze destinate all'alimentazione;

che il giudice del Tribunale di Trani, oltre ad omettere qualsiasi cenno ai fatti oggetto di imputazione, censura la disciplina della revisione di analisi senza chiarire se, nel caso di specie, l'accertamento fosse materialmente esperibile, in ragione della non deteriorabilità dei prodotti in ipotesi non regolamentari;

che, anzi, il rimettente, asserendo di non essere in grado di verificare, in base alla conoscenza legata allo stato procedurale, se le sostanze in contestazione siano deteriorabili o meno, solleva il dubbio circa l'applicabilità della disposizione impugnata nel giudizio principale;

che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per carente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione in ordine alla rilevanza (ex *plurimis*, ordinanze n. 472 del 2005, n. 426 del 1988 e n. 192 del 1988).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 147

Ordinanza 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana - Incremento degli emolumenti percepiti dagli ex dipendenti Italter e Sirap in servizio presso gli uffici regionali - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Denunciata mancanza di copertura dell'onere economico - Successiva promulgazione e pubblicazione dell'atto impugnato con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005, art. 7.
- Costituzione, art. 81, quarto comma.

Sanità pubblica - Norme della Regione siciliana - Requisiti per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario delle AUSL - Introduzione, accanto ai requisiti di specifica professionalità medica e tecnico-sanitaria, dei requisiti genericamente prescritti per gli aspiranti alla nomina di direttore generale - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Denunciata compromissione del servizio sanitario, irragionevolezza, lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Successiva promulgazione e pubblicazione dell'atto impugnato con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005, art. 11, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 32 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 11, commi 1 e 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005 (disegno di legge n. 151), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 12 maggio 2005, depositato in cancelleria il successivo 18 maggio ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2005.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 12 maggio 2005 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 18 maggio, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005 (disegno di legge n. 151), recante «Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa», censurando tanto l'art. 7, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, quanto l'art. 11, commi 1 e 2, in relazione, invece, agli artt. 3, 32 e 97 della Carta fondamentale;

che l'applicazione del suddetto art. 7, deduce il ricorrente, «comporta un incremento degli emolumenti, in aggiunta a quelli in atto percepiti, agli *ex* dipendenti Italter e Sirap», in servizio presso gli uffici regionali, emolumenti ai medesimi dovuti ai sensi dell'art. 7 della legge della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38 (Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia) e dell'art. 48 della legge della Regione siciliana 10 febbraio 2001, n. 21 (Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001);

che il legislatore regionale ha approntato, però, una copertura finanziaria per tali maggiori oneri finanziari facendo riferimento ai fondi statali di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

che, tuttavia, tali fondi — «secondo quanto comunicato dai competenti Uffici regionali», interpellati ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 4 giugno 1969, n. 488 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il Commissario dello Stato) — «risultano «pressoché esauriti» e pertanto insufficienti a fornire adeguata e puntuale copertura all'onere economico derivante dalla previsione legislativa in esame, in relazione alla percentuale del 4% dei fondi medesimi che in base alla normativa nazionale può essere destinata alle spese per il personale»;

che, pertanto, l'impugnato art. 7 della delibera legislativa in esame viola l'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

che il ricorrente, inoltre, censura — per contrasto con gli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione — anche l'art. 11 della medesima delibera legislativa;

che, difatti, esso prevede, al comma 1, la persistente applicazione nel territorio regionale del comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiungendo però, nel testo del suddetto articolo, dopo le parole «o grande dimensione» quelle «oppure in possesso dei requisiti di cui al comma 3, dell'articolo 3-*bis*»;

che per effetto di tale intervento normativo — tale è la doglianza del ricorrente — il suddetto art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992 non richiede più, «quali requisiti imprescindibili per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario» delle AUSL, «il possesso della laurea in medicina e l'aver svolto «per almeno 5 anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione»», giacché «introduce l'alternatività dei suddetti requisiti con quelli prescritti dall'art. 3-*bis* del medesimo decreto legislativo per gli aspiranti alla nomina a direttore generale», e cioè «il possesso di un generico diploma di laurea e l'esperienza «almeno quinquennale di attività di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolte nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso»;

che da ciò deriverebbe, quindi, «l'apertura della titolarità nell'incarico di direttore sanitario verso professionalità che potrebbero essere totalmente estranee al settore della sanità seppure ricche di esperienza in quello manageriale», con conseguente «possibile compromissione dei livelli essenziali di erogazione del servizio sanitario», atteso che «il compito peculiare della direzione sanitaria potrebbe essere affidato nella preminente considerazione degli aspetti tecnico-gestionali dei servizi piuttosto che di quelli medici», donde l'ipotizzato contrasto tra il comma 1 dell'art. 11 e l'art. 32 della Costituzione;

che il comma 2 del medesimo art. 11 sarebbe in contrasto, invece, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, posto che per la nomina a direttore amministrativo ammette anche gli iscritti nell'elenco regionale redatto ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 1994, n. 590;

che, tuttavia, prosegue il ricorrente, «tale norma eccezionale e transitoria si riferiva ai requisiti richiesti, anche in questo caso, per l'accesso alla carica di direttore generale delle AUSL» (e consistenti nel «possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti

qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni»), di talché, «in assenza di adeguate motivazioni», non appare comprensibile «il riferimento ad un elenco redatto da quasi dieci anni per professionalità diverse da quella specifica del direttore amministrativo», il quale — secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 502 del 1992 — deve essere «un laureato in discipline giuridiche o economiche» e deve aver svolto «per almeno 5 anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione»;

che anche in questo caso, dunque, la scelta di individuare «requisiti alternativi a quelli espressamente prescritti» per la nomina a direttore amministrativo «potrebbe ingenerare refluenze negative sul buon andamento delle strutture sanitarie, stante l'assenza di professionalità ed esperienza specifica nel settore sanitario» negli aspiranti alla carica, donde l'ipotizzato contrasto tra la disposizione in esame e gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005 (disegno di legge n. 151), recante «Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa», censurando tanto l'art. 7, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, quanto l'art. 11, commi 1 e 2, in relazione, invece, agli artt. 3, 32 e 97 della Carta fondamentale;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 5 maggio 2005, n. 5, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere di promulgazione, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate e poi omesse acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*: ordinanze n. 403, n. 293 e n. 169 del 2005), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 148

Ordinanza 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Addizionale regionale all'IRPEF - Autorizzazione per l'anno 2002 alle Regioni a maggiorare l'aliquota in misura superiore allo 0,5% del reddito imponibile senza alcun limite massimo - Denunciata lesione del principio del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, disparità di trattamento fiscale tra i cittadini - Questione priva di rilevanza nei giudizi principali per inapplicabilità *ratione temporis* della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.l. 18 settembre 2001, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla legge statale 16 novembre 2001, n. 405), art. 4, comma 3-*bis*.
- Costituzione, artt. 3 e 119.

Imposte e tasse - Addizionale regionale all'IRPEF - Autorizzazione per l'anno 2002 alle Regioni a maggiorare l'aliquota in misura superiore allo 0,5% del reddito imponibile senza alcun limite massimo - Denunciata lesione del principio del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, disparità di trattamento fiscale tra i cittadini - Evocazione di parametro inconferente - Manifesta infondatezza della questione.

- D.l. 18 settembre 2001, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla legge statale 16 novembre 2001, n. 405), art. 4, comma 3-*bis*.
- Costituzione, artt. 3 e 119.

Imposte e tasse - Norme della Regione Marche - Addizionale regionale all'IRPEF - Determinazione della misura non già in ragione di un'aliquota unica, ma di quattro aliquote progressive, crescenti per scaglioni di reddito, nonché previsione per l'anno 2003 di un'addizionale della medesima entità dell'anno 2002, ma superiore all'1,4% del reddito imponibile e, pertanto, superiore al limite massimo fissato dal d.lgs. n. 446 del 1997 - Denunciata lesione del principio contenuto nella legge statale interposta, disparità di trattamento fiscale tra i cittadini - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Legge Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35, art. 1, comma 7, e tabella A annessa, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), e della tabella A annessa a tale legge, promossi con tre ordinanze del 9 maggio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro, rispettivamente iscritte ai numeri 447, 448 e 449 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione della Regione Marche nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 marzo 2006 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di tre giudizi promossi da alcuni contribuenti nei confronti della Regione Marche e dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di quanto versato a titolo di addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2002, con riguardo al primo giudizio, e per l'anno 2003, con riguardo agli altri due giudizi, la Commissione tributaria provinciale di Pesaro, con ordinanze sostanzialmente identiche, datate 21 marzo 2005, depositate il 9 maggio 2005 e iscritte ai numeri 447, 448 e 449 del registro ordinanze del 2005, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione — tre questioni di legittimità costituzionale: una concernente l'art. 4, comma 3-*bis*, della «legge statale 16 novembre 2001 n. 405» (*recte*: del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, relativo a «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405) e le altre due concernenti il combinato disposto dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), e della tabella A annessa alla stessa legge regionale;

che la prima questione è sollevata dal rimettente con riguardo a tutti e tre i giudizi principali e poggia sul rilievo che il censurato art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 347 del 2001 «sembra [...] autorizzare» la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF senza alcun limite massimo, laddove consente alle Regioni, limitatamente all'anno 2002 e in deroga ai termini e alle modalità previste dal vigente testo dell'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), di maggiorare con legge regionale l'aliquota dell'addizionale in misura superiore allo 0,5 % del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF;

che, per il rimettente, questa interpretazione del comma 3-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge n. 347 del 2001, fatta propria dalla Regione Marche, contrasterebbe con l'attuale formulazione dell'art. 119 Cost., perché la rinuncia dello Stato a fissare il limite massimo di un'imposta regionale «parassitaria», come l'addizionale regionale ad un tributo statale quale l'IRPEF, «fa venir meno qualunque possibilità di [...] coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» ed espone al pericolo di un carico tributario eccessivo, con conseguente stimolo all'evasione del tributo erariale;

che la medesima interpretazione sarebbe in contrasto, secondo il giudice *a quo*, anche con l'art. 3 Cost., perché potrebbe condurre a legislazioni regionali assai diverse sulla misura dell'addizionale, con disparità di trattamento fiscale tra i cittadini italiani;

che la seconda questione — anch'essa riguardante tutti e tre i giudizi principali — concerne l'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche n. 35 del 2001, con l'annessa tabella A, e poggia sull'assunto per cui il citato art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, consentendo alle Regioni di determinare l'addizionale regionale all'IRPEF mediante la fissazione di un'«aliquota», escluderebbe la possibilità di fissare più aliquote differenziate per fasce di reddito, come ha invece stabilito la censurata norma regionale;

che, per la Commissione tributaria provinciale, la norma denunciata, prevedendo per l'addizionale regionale una progressività aggiuntiva rispetto a quella dell'IRPEF, provocherebbe un effetto «scardinante» del sistema, perché creerebbe una disparità di trattamento tributario a carico dei cittadini residenti nella Regione Marche, in violazione non solo della citata norma statale interposta (art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997) e, quindi, dell'art. 119 Cost., ma anche del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.;

che la terza questione — sollevata dal rimettente con riguardo soltanto ai giudizi iscritti ai numeri 448 e 449 del registro del 2005 — concerne le stesse disposizioni regionali sopra denunciate e muove dal preliminare rilievo che, in forza del menzionato art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 347 del 2001, le Regioni possono derogare i termini e le modalità previste dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (e, quindi, anche maggiorare con legge regionale l'aliquota dell'addizionale oltre l'1,4% del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF), «limitatamente all'anno 2002»;

che, per il giudice *a quo*, il denunciato art. 1, comma 7, della citata legge della Regione Marche n. 35 del 2001, nello stabilire che l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata «a decorrere dall'anno 2002» (e non «limitatamente all'anno 2002»), secondo aliquote fissate in deroga a quanto previsto dall'indicato art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (quale modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133»), avrebbe illegittimamente esteso agli anni 2003 e seguenti l'operatività di tale deroga, con ciò violando il citato art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 347 del 2001 e, conseguentemente, l'art. 119 Cost.;

che in particolare, sempre ad avviso del giudice *a quo*, il sopravvenuto art. 3, comma 1, lettera a), della legge statale 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), non legittimerebbe le Regioni a mantenere per gli anni successivi

al 2002 le suddette maggiorazioni dell'aliquota superiori all'1,4%, eccezionalmente consentite per il solo 2002; e ciò sia perché tale norma sopravvenuta — allo scopo di contenere i livelli tributari di derivazione locale e regionale fino al completamento dell'iter propedeutico alla definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale — si limiterebbe a disporre la temporanea sospensione degli aumenti dell'addizionale regionale all'IRPEF non confermativi delle aliquote in vigore nel 2002 e deliberati dopo il 29 settembre 2002, sia perché, nella specie, la medesima norma non sarebbe comunque applicabile, avendo la Regione Marche disposto in materia solo con la legge regionale n. 35 del 2001, senza aver assunto, perciò, alcuna determinazione in materia di addizionale regionale all'IRPEF nel corso del 2002;

che il rimettente, infine, riconosciuta la regolare presentazione da parte dei contribuenti delle istanze di rimborso dell'imposta e la valida instaurazione dei giudizi *a quibus*, afferma la rilevanza delle sollevate questioni, ritenendo il giudizio di legittimità costituzionale pregiudiziale ai predetti giudizi principali;

che la Regione Marche, con memorie depositate il 3 ottobre 2005, si è costituita in ciascuno dei giudizi di legittimità costituzionale, chiedendo dichiararsi la manifesta infondatezza di tutte le questioni;

che, quanto alla prima questione, la Regione deduce che è del tutto inconferente il richiamo del giudice *a quo* all'art. 119, secondo comma, Cost., il quale riguarda i tributi propri delle Regioni e degli enti locali e non anche i tributi erariali, come l'addizionale regionale all'IRPEF;

che comunque, secondo la medesima parte pubblica, la norma denunciata non sarebbe in contrasto neppure con i non evocati artt. 23, 53 e 3 Cost., perché: *a)* il limite del potere legislativo delle Regioni di incrementare l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF si desume dai commi 2 e 3 del citato art. 4 del decreto-legge n. 347 del 2001 e consiste nella copertura dei disavanzi di gestione relativi alla spesa sanitaria; *b)* anche ove si potesse ritenere che la suddetta addizionale rientri nella materia di legislazione concorrente di cui agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., neppure in tal caso lo Stato, nel dettare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (diretti ad assicurare la razionalità e la coerenza dei singoli istituti tributari e del sistema tributario nel suo complesso), potrebbe fissare la misura massima dei prelievi dei tributi propri delle Regioni, che la Costituzione riserva, invece, all'autonomia delle Regioni; *c)* la norma denunciata è diretta ad assicurare l'aderenza del prelievo alla capacità contributiva e, quindi, ad attuare l'eguaglianza sostanziale, posto che l'entità del gettito, destinato a coprire il disavanzo di gestione delle spese sanitarie, corrisponde alle diverse scelte delle Regioni in materia di finanza pubblica e, dunque, alla diversa situazione dei residenti nelle varie Regioni;

che, quanto alla seconda questione, la Regione deduce che la denunciata progressività delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF non viola né l'indicata norma interposta né, conseguentemente, gli evocati parametri costituzionali, perché: *a)* il termine «aliquota», al singolare, utilizzato dal legislatore nell'art. 50 del d.lgs. n. 446 del 1997, non esclude la facoltà per le Regioni di fissare una pluralità di aliquote per l'addizionale regionale all'IRPEF; *b)* la progressività (od una maggiore progressività) di un tributo, valorizzando la differenza di capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta, comporta soltanto un trattamento diseguale di situazioni diseguali, maggiormente aderente al dettato costituzionale (artt. 3 e 53 Cost.); *c)* nella specie, le aliquote della denunciata tabella A della legge regionale riproducono, nella sostanza, quelle dell'IRPEF (con l'accorpamento del 3° e del 4° scaglione) e riflettono pertanto, senza incrementarla, la progressività del tributo di base; *d)* l'eccepita differenza di prelievo tra contribuenti residenti in Regioni diverse non discende dalla legge regionale impugnata, ma dalla stessa legge statale che rimette alle Regioni la determinazione dell'aliquota, secondo la capacità contributiva dei contribuenti e, dunque, in attuazione del principio di uguaglianza;

che, quanto alla terza questione (concernente solo i giudizi iscritti ai numeri 448 e 449 del registro ordinanze del 2005), la Regione deduce che la norma denunciata non sarebbe in contrasto con la normativa statale in materia e non avrebbe, perciò, violato l'evocato parametro costituzionale, perché: *a)* il legislatore statale, dopo aver conferito alle Regioni — con il citato art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 347 del 2001 — la facoltà di disporre con legge regionale, limitatamente al 2002, aumenti dell'addizionale regionale all'IRPEF superiori all'1,4%, allo scopo di consentire la copertura dell'eventuale disavanzo di gestione della spesa sanitaria, ha ritenuto, con l'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 289 del 2002, di dover salvaguardare le misure di copertura del disavanzo già adottate dalle Regioni nel 2002 ed ha, perciò, autorizzato il mantenimento per gli anni successivi delle stesse aliquote relative all'addizionale regionale all'IRPEF fissate per l'anno 2002, anche se superiori all'1,4%, escludendo, nel contempo, ulteriori aumenti di tale addizionale; *b)* tale ultima disposizione contiene, infatti, due distinte norme: una — esplicita — secondo cui sono temporaneamente sospesi (sino alla definizione di un quadro generale di coordinamento tra finanza statale e finanza regionale) gli aumenti dell'addizionale regionale all'IRPEF deliberati successivamente al 29 settembre 2002 ed ulteriori rispetto a quelli disposti per il 2002; l'altra — implicita — secondo cui è legittima ed efficace la conferma per l'anno 2003 delle stesse aliquote dell'ad-

dizionale regionale all'IRPEF vigenti nel 2002; c) la legge statale, nel prevedere che i provvedimenti di aumento dell'addizionale regionale siano pubblicati entro una certa data «dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce», non impone affatto una cadenza annuale delle deliberazioni, ma fissa solo il termine massimo entro il quale il provvedimento può intervenire e, pertanto, non vieta alla legge regionale di disporre — come nella specie — un aumento dell'addizionale regionale «valevole per la pluralità degli anni a venire»;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità della prima questione e per l'accoglimento della questione concernente le denunciate norme regionali nella parte in cui queste si pongono in contrasto con la «legge statale che fissa un tetto alla potestà attribuita alle Regioni di introdurre una propria addizionale»;

che per la difesa erariale, in particolare, la prima questione sarebbe irrilevante e, dunque, inammissibile, perché la norma denunciata riguarderebbe soltanto l'anno 2002, mentre il giudice rimettente, nei tre giudizi principali, sarebbe chiamato a decidere «unicamente l'applicazione dell'aliquota regionale per l'anno 2003»;

che l'Avvocatura generale dello Stato ritiene, poi, fondate le questioni concernenti le disposizioni regionali denunciate, nella parte in cui determinano l'addizionale relativa al 2003 in una misura eccedente il «tetto» fissato dalla legge statale, essendo preclusa alle Regioni, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà di legiferare sui tributi istituiti e regolati dalle leggi statali.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Pesaro, con distinte ordinanze iscritte ai numeri 447, 448 e 449 del registro ordinanze 2005, dubita della legittimità costituzionale: a) dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nella parte in cui — limitatamente all'anno 2002 e in deroga ai termini e alle modalità previste dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) — autorizza le Regioni a maggiorare con propria legge l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in misura superiore allo 0,5% del reddito imponibile ai fini di tale imposta e, quindi, senza alcun limite massimo; b) del combinato disposto dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) e della tabella A annessa alla stessa legge, nella parte in cui determina la misura dell'addizionale regionale all'IRPEF non già in ragione di un'aliquota unica, ma di quattro aliquote progressive, crescenti per scaglioni di reddito; c) del combinato disposto dei citati art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche n. 35 del 2001 e dell'annessa tabella A, nella parte in cui prevede per l'anno 2003 («a decorrere dall'anno 2002») un'addizionale regionale all'IRPEF della medesima entità dell'anno 2002, ma superiore all'1,4% del reddito imponibile ai fini di tale imposta e, pertanto, superiore al limite massimo fissato dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

che, in particolare, il rimettente solleva la prima di tali questioni con riguardo a tutti i giudizi principali ed afferma che il censurato art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 347 del 2001 violerebbe gli artt. 119 e 3 della Costituzione: l'art. 119 Cost. (*rectius*: il secondo comma dell'art. 119 Cost.), perché la rinuncia dello Stato a fissare il limite massimo di un'imposta regionale «parassitaria», come l'addizionale regionale ad un tributo statale quale l'IRPEF, «fa venir meno qualunque possibilità di [...] coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» ed espone al pericolo di un carico tributario eccessivo, con conseguente stimolo all'evasione del tributo erariale; l'art. 3 della Costituzione, perché la mancanza di detto limite massimo potrebbe portare a normative regionali assai diverse sulla misura dell'addizionale, con disparità di trattamento fiscale tra i cittadini italiani;

che lo stesso rimettente solleva anche la seconda delle suddette questioni con riguardo a tutti i giudizi principali ed afferma che il combinato disposto dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche n. 35 del 2001 e della tabella A annessa alla medesima legge, nella parte in cui prevede aliquote progressive per l'addizionale regionale, violerebbe gli artt. 119 e 3 Cost.: l'art. 119 Cost., perché tale pluralità di aliquote, oltre ad essere in contrasto con il riferimento ad un'unica aliquota contenuto nella norma statale interposta costituita dall'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, provocherebbe un effetto «scardinante» del sistema, a causa di una doppia progressività (per l'IRPEF e per la sua addizionale) che non sarebbe consentita da alcuna norma; l'art. 3 Cost., perché creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tributario a carico dei cittadini residenti nella Regione Marche rispetto a quelli residenti in Regioni che non hanno stabilito siffatta progressività dell'aliquota dell'addizionale;

che la Commissione tributaria provinciale, infine, solleva la terza questione con riguardo solo ai giudizi principali di cui alle ordinanze iscritte ai numeri 448 e 449 del registro del 2005 ed afferma che il predetto combinato

disposto della legge regionale n. 35 del 2001 e dell'annessa tabella A, nella parte in cui prevede per l'anno 2003 (e non «limitatamente all'anno 2002», come consentito in via eccezionale dal citato art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 347 del 2001) un'addizionale regionale all'IRPEF della medesima entità dell'anno 2002, ma superiore all'1,4% del reddito imponibile ai fini di tale imposta, violerebbe l'art. 119 Cost., sia perché tale previsione sarebbe in contrasto con l'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (quale modificato, con effetto dall'anno 2000, dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133»), che pone il divieto di superare tale limite; sia perché, nella specie, il sopravvenuto art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge statale 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003) — secondo cui «gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni [...], deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale» — non legittimerebbe le Regioni a mantenere anche per gli anni successivi al 2002 maggiorazioni dell'aliquota in deroga al citato art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

che le ordinanze di rimessione prospettano questioni coincidenti o connesse e, pertanto, i correlativi giudizi di legittimità costituzionale vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

che le sollevate questioni sono in parte manifestamente inammissibili ed in parte manifestamente infondate;

che le questioni concernenti l'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 347 del 2001, sollevate con le ordinanze iscritte ai numeri 448 e 449 del registro del 2005, sono prive di rilevanza e, perciò, manifestamente inammissibili, perché la norma censurata consente il superamento del limite massimo dell'aliquota dell'addizionale regionale solo per l'anno 2002 («Limitatamente all'anno 2002») e, dunque, non è applicabile *ratione temporis* nei giudizi principali, aventi invece ad oggetto il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso dell'addizionale regionale all'IRPEF corrisposta per l'anno 2003;

che la medesima questione, attinente al predetto art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 347 del 2001, sollevata con l'ordinanza iscritta al numero 447 del registro del 2005 e relativa all'anno di imposta 2002, è manifestamente infondata in riferimento ad entrambi i parametri evocati;

che, infatti, il rimettente — affermando che la mancata previsione, nella denunciata norma statale, di un limite massimo dell'addizionale regionale all'IRPEF dell'anno 2002 renderebbe impossibile il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario — evoca evidentemente il secondo comma del vigente art. 119 Cost. e, dunque, un parametro costituzionale inconfidente perché relativo al coordinamento dei tributi «propri» della Regione, cioè dei tributi stabiliti e applicati dalla Regione (v., in particolare, la sentenza n. 37 del 2004), mentre l'addizionale regionale in questione, in quanto istituita e disciplinata dall'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è da considerarsi tributo statale, rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., e non tributo «proprio» della Regione, senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle Regioni ed alle Province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dal citato decreto legislativo (v., *ex plurimis*, sentenze n. 2 del 2006, n. 37 e n. 381 del 2004);

che la rilevata non pertinenza del predetto parametro assorbe il rilievo, prospettato dalla costituita parte pubblica, che il rimettente non avrebbe neppure esperito il doveroso tentativo — richiesto da questa Corte a pena di inammissibilità della questione — di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma denunciata, valutando, nella specie, la possibilità di rinvenire nella stessa legge statale un limite massimo dell'addizionale regionale relativa all'anno 2002, nel rispetto della riserva di legge di cui al non evocato art. 23 Cost.;

che anche in riferimento all'art. 3 Cost. la questione è manifestamente infondata, perché la diversità di trattamento fiscale tra contribuenti aventi lo stesso reddito imponibile costituisce la necessaria conseguenza non già della affermata mancanza di un limite massimo posto dalla normativa statale per l'addizionale regionale relativa all'anno 2002, ma dell'esercizio dell'autonomo e non censurato potere delle Regioni di prevedere aliquote dell'addizionale stessa che possono risultare tra loro diverse e giustificarsi in funzione delle diverse situazioni in cui versano gli enti territoriali;

che le questioni concernenti il combinato disposto dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche n. 35 del 2001 e della tabella A annessa alla medesima legge sono state già esaminate e dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 2 del 2006;

che con tale sentenza si è, in particolare, precisato: *a*) che la norma statale istitutiva dell'addizionale (art. 50, commi 2 e 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997), nell'impiegare il termine «aliquota» al singolare per la determinazione degli aumenti dell'addizionale medesima, non impedisce che tali

aumenti siano improntati a criteri di progressività, perché la parola «aliquota», usata al singolare e senza altra specificazione, ben può essere interpretata, secondo l'uso linguistico generale e specialistico del settore tributario, in senso neutrale, e cioè sia nel senso di «aliquota proporzionale», sia nel senso di «aliquota progressiva», con la conseguenza che — essendo la progressività principio informatore dell'intero sistema tributario, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, Cost. — anche le Regioni, nell'esercizio del loro autonomo potere di imposizione, possono legittimamente improntare il prelievo a criteri di progressività in funzione delle politiche economiche e fiscali da esse perseguite; *b)* che la progressività dell'aliquota dell'addizionale regionale non viola l'art. 3 Cost., perché la disparità di trattamento fiscale dei contribuenti costituisce la necessaria conseguenza non già della progressività dell'aliquota, ma dell'esercizio del potere delle Regioni di prevedere aliquote fra loro diverse; *c)* che l'aumento dell'addizionale all'IRPEF per l'anno 2003, disposto nel 2001 dalla Regione Marche in misura identica a quella vigente nel 2002 — comportante l'applicazione di un'addizionale superiore all'1,4% del reddito imponibile, come consentito per l'anno 2002 dall'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 347 del 2001 — è legittimato dal citato art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 289 del 2002, il quale, al fine di evitare la maggiore pressione fiscale derivante dall'ulteriore aumento delle addizionali all'IRPEF e all'IRAP, ha stabilito la sospensione dei soli aumenti di tali addizionali «deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002», mantenendo così per gli anni successivi il medesimo livello delle addizionali;

che il rimettente non prospetta profili nuovi rispetto a quelli già valutati nella citata sentenza n. 2 del 2006;

che, pertanto, le relative questioni debbono dichiararsi manifestamente infondate.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge statale 16 novembre 2001, n. 405, sollevate — in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione — dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro con le ordinanze indicate in epigrafe iscritte ai numeri 448 e 449 del registro del 2005;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge statale 16 novembre 2001, n. 405, sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione — dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro con l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al numero 447 del registro del 2005;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), e della tabella A annessa a tale legge, sollevate — in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione — dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro con le tre ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 149

Ordinanza 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Fermo di beni mobili registrati - Mancata indicazione dell'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale può promuoversi il giudizio di opposizione, nonché mancata previsione di un termine di efficacia entro il quale il concessionario deve intraprendere l'azione esecutiva a pena di decadenza dal diritto a procedere ad esecuzione forzata - Denunciata lesione del diritto di difesa e del principio della certezza del diritto, disparità di trattamento rispetto ai debitori assoggettati alla esecuzione ordinaria, irragionevolezza - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni, irrilevanza nel giudizio principale - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza del 27 agosto 2005 dal Giudice di pace di Menfi, nel giudizio civile vertente tra la società cooperativa Autotrasporti Adranone a r. l. e la s.p.a. Montepaschi SE.R.I.T., iscritta al n. 560 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,

Udito nella Camera di consiglio del 22 marzo 2006 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, promosso nei confronti della s. p. a. Montepaschi SE.R.I.T., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi, dalla società cooperativa Autotrasporti Adranone a r. l., per il risarcimento dei danni derivanti dal fermo di due autoveicoli di sua proprietà disposto dalla convenuta, il Giudice di pace di Menfi, con ordinanza del 27 agosto 2005, ha sollevato — in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione — questioni di legittimità dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), quale modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), «nella parte in cui non prevede l'Autorità Giurisdizionale dinanzi alla quale sarebbe esperibile un eventuale giudizio di opposizione e nella parte in cui non è previsto un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve intraprendere le azioni esecutive, decorso il quale il fermo perde efficacia»;

che il giudice *a quo* premette: *a*) che la società concessionaria, a séguito del mancato pagamento delle somme portate da quattro cartelle esattoriali, notificate alla società attrice per l'omesso versamento di tributi e contributi previdenziali, ha disposto il fermo dei predetti autoveicoli ai sensi del censurato art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 e del regolamento adottato con il decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503 (Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell'art. 91-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto con l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30); *b*) che, in assenza di atti di esecuzione, l'attrice ha successivamente pagato parte di dette somme, restando debitrice di quelle relative all'omesso versamento dei contributi previdenziali; *c*) che la stessa attrice ha chiesto la condanna della concessionaria al risarcimento dei danni subiti per la indisponibilità degli autoveicoli assoggettati a fermo, previo accertamento della illegittimità

di tale misura, perché disposta in mancanza del regolamento di attuazione di cui al comma 4 del citato art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, in materia di recupero di contributi previdenziali, estranea all'ambito di applicazione dell'istituto, senza previa intimazione al debitore di pagare le somme iscritte a ruolo entro il termine di venti giorni ed in violazione dell'art. 50 dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973; *d*) che la convenuta ha pregiudizialmente eccepito sia l'improponibilità della domanda per la formazione di un giudicato sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, comunque, per difetto di giurisdizione del giudice adito, sia l'incompetenza per valore di quest'ultimo; *e*) che, nel merito, la stessa convenuta ha concluso per la reiezione della domanda;

che il rimettente, respinte tali eccezioni e ritenuto applicabile il fermo anche alla riscossione coattiva delle entrate degli enti previdenziali, ha affermato che, in assenza di un nuovo regolamento di attuazione successivo alla riforma apportata all'istituto dal menzionato decreto legislativo n. 193 del 2001, «continua ad avere validità» il citato decreto ministeriale n. 503 del 1998;

che, quanto alla rilevanza, lo stesso rimettente afferma che le sollevate questioni incidono sulla definizione del giudizio principale, «(salvo la prova del danno)», in quanto «l'applicazione dell'art. 86 nella versione vigente, e del D.M. 503/1998 dovrebbe condurre [...] ad affermare la legittimità del disposto fermo e, conseguentemente, a respingere la domanda di risarcimento danni»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* ritiene che il censurato art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui omette di indicare l'organo giurisdizionale competente a conoscere le controversie sul fermo, lederebbe il diritto di difesa del cittadino sancito dall'evocato art. 24 Cost., «con particolare riguardo all'aspetto teso a garantire [...] l'effettività della tutela giurisdizionale»;

che inoltre, per lo stesso giudice *a quo*, l'omessa previsione, in tale articolo, di un termine di efficacia del fermo violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto: *a*) assoggetterebbe a tempo indefinito il cittadino alla azione esecutiva del concessionario, compromettendo la «certezza del diritto»; *b*) determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i debitori assoggettati alla esecuzione forzata ordinaria e quelli soggetti — come nella specie — ad esecuzione esattoriale, in quanto, ancorché il fermo produca «gli stessi effetti sostanziali del pignoramento», i termini perentori stabiliti dagli artt. 481 e 497 del codice di procedura civile per la cessazione di efficacia del precetto e del pignoramento sono previsti solo per il procedimento di esecuzione forzata ordinaria e non anche per quello di esecuzione esattoriale; *c*) non sarebbe coerente, sul piano logico e sistematico, con le attività dell'amministrazione finanziaria e del concessionario anteriori all'emanazione del fermo, che sono, invece, scandite da termini precisi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o per la manifesta infondatezza delle questioni sollevate, perché le controversie relative all'applicazione del fermo di beni mobili registrati sarebbero devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Considerato che il Giudice di pace di Menfi dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), sia nella parte in cui non indica l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale può promuoversi il giudizio di opposizione al fermo di beni mobili registrati, sia nella parte in cui non prevede, per tale fermo, un termine di efficacia entro il quale il concessionario deve intraprendere l'azione esecutiva a pena di decadenza dal diritto a procedere ad esecuzione forzata;

che le questioni sono sollevate in un giudizio civile, in cui la proprietaria di alcuni autoveicoli chiede la condanna della società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi al risarcimento dei danni conseguenti al fermo di detti autoveicoli, previo accertamento dell'illegittimità del fermo stesso disposto dalla concessionaria;

che, con la prima questione, il giudice *a quo* deduce la violazione dell'art. 24 Cost., perché l'omessa indicazione dell'«autorità giurisdizionale dinanzi alla quale sarebbe esperibile un eventuale giudizio di opposizione alla misura del fermo» lederebbe il diritto di difesa, «con particolare riguardo all'aspetto teso a garantire al privato cittadino l'effettività della tutela giurisdizionale»;

che, con la seconda questione, il rimettente deduce la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., perché l'omessa previsione di un termine di efficacia del fermo: *a*) assoggetterebbe a tempo indefinito il cittadino alla azione esecutiva del concessionario, compromettendo la «certezza del diritto»; *b*) determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i debitori assoggettati alla esecuzione forzata ordinaria e quelli soggetti — come nella specie — ad esecuzione esattoriale, in quanto, ancorché il fermo produca «gli stessi effetti sostanziali del pignoramento», i termini perentori stabiliti dagli artt. 481 e 497 del codice di procedura civile per la cessazione di efficacia del precetto e del pignoramento sono previsti solo per il procedimento di esecuzione forzata ordinaria e non anche per quello di esecuzione esattoriale; *c*) non sarebbe coerente, sul piano logico e sistematico, con le attività dell'amministrazione finanziaria e del concessionario anteriori all'emanazione del fermo, che sono, invece, scandite da termini precisi;

che il rimettente osserva che «l'applicazione dell'art. 86 nella versione vigente e del D.M. 503/1998 dovrebbe condurre [...] ad affermare la legittimità del disposto fermo e, conseguentemente, a respingere la domanda di risarcimento danni» e, pertanto, ritiene le sollevate questioni rilevanti per la definizione del giudizio, «(salvo la prova del danno)»;

che le questioni sono manifestamente inammissibili, per diversi e concorrenti motivi;

che, in primo luogo, esse sono prive di motivazione sulla rilevanza, perché il giudice rimettente ha ommesso di indicare le ragioni per le quali la dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e la conseguente illegittimità del fermo dovrebbero comportare, da parte dello stesso giudice, l'automatica affermazione della responsabilità della concessionaria; e ciò senza che esso abbia proceduto al previo accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano;

che tale accertamento è, invece, richiesto dal diritto vivente in tema di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, secondo cui l'imputazione di tale responsabilità non consegue al mero dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa, ma richiede anche l'accertamento in concreto «della colpa [...] della P.A. intesa come apparato» (sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 500 del 1999; v. inoltre, *ex plurimis*, le successive sentenze della stessa Corte, numeri 20358 e 13164 del 2005);

che, in ogni caso, la richiamata espressione parentetica «salvo la prova del danno» non consente, a causa della sua genericità ed equivocità, di stabilire con certezza se tale accertamento sia stato effettuato;

che, pertanto, le indicate lacune motivazionali dell'ordinanza di rimessione impediscono il controllo di questa Corte circa l'applicabilità, nel giudizio *a quo*, della norma denunciata;

che, inoltre, la questione concernente l'omessa indicazione, nella norma censurata, del giudice competente sull'opposizione al fermo, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., è manifestamente inammissibile perché priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza;

che, infatti, il giudice *a quo* non chiarisce le ragioni per cui l'obbligo per il legislatore di indicare il giudice competente sull'impugnazione del fermo sarebbe riconducibile all'art. 24 Cost., né precisa quali siano le difficoltà che tale omessa indicazione frapporrebbe all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale;

che la questione concernente l'omessa previsione di un termine di efficacia del fermo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è altresì manifestamente inammissibile, perché, come risulta dall'ordinanza di rimessione, l'attrice nel giudizio principale non ha addotto, tra i motivi di illegittimità del fermo produttivi di danno, quello dell'indefinito protrarsi del fermo stesso causato dalla mancanza di un termine di efficacia; con la conseguenza che l'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma oggetto di censura non avrebbe alcuna incidenza nel giudizio *a quo*, essendo essa pronunciata con riferimento ad una circostanza — appunto, la mancanza di un termine di efficacia del fermo — estranea al *thema decidendum* del giudizio stesso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Menfi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 150

Ordinanza 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Individuazione mediante decreto prefettizio delle strade sulle quali è possibile installare dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni - Conseguente esclusione dell'obbligatorietà della contestazione immediata dell'infrazione - Denunciato eccesso di delega - Censura di norma successiva ed estranea al rapporto di delegazione legislativa - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.l. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168), art. 4, commi 2 e 4.
- Costituzione, art. 76.

Circolazione stradale - Individuazione mediante decreto prefettizio delle strade sulle quali è possibile installare dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni - Conseguente esclusione dell'obbligatorietà della contestazione immediata dell'infrazione - Denunciata lesione del diritto di difesa, della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione, disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.

- D.l. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168), art. 4, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, della legge 1° agosto 2002, n. 168 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale) [*recte*: art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168], promosso con ordinanza del 12 maggio 2005 dal Giudice di Pace di Isernia nel procedimento civile vertente tra Salvatore De Robbio e il Prefetto di Isernia, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 marzo 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che il Giudice di pace di Isernia, con ordinanza del 12 maggio 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 primo comma [*recte*: secondo comma], 76 e 113, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 4, commi 2 e 4, della legge 1° agosto 2002, n. 168 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale) [*recte*: art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168], nella parte in cui consente al prefetto di individuare, mediante decreto, strade o singoli tratti di esse, per le quali è stabilita la non obbligatorietà della contestazione immediata prevista dall'art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che il rimettente espone che il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione relativa ad una sanzione pecuniaria inflitta per violazione dell'art. 148, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 e che nel proprio ricorso la parte privata ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione anche per la mancata contestazione immediata dell'infrazione;

che quest'ultima, tuttavia, è stata accertata mediante dispositivo di rilevazione a distanza su strada individuata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 121 del 2002, come strada nella quale non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

che il giudice *a quo* afferma che il combinato disposto del comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 e del comma 4 del medesimo articolo (secondo il quale, in caso di utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di rilevazione a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del d.lgs. n. 285 del 1992, non vi è l'obbligo di contestazione immediata previsto dal successivo art. 200) comporterebbe l'eliminazione del diritto del cittadino alla contestazione immediata;

che, a parere del rimettente, una simile previsione normativa si porrebbe in contrasto con: *a*) l'art. 76 Cost., per eccesso di delega legislativa, poiché gli artt. 1 e 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada) non conferivano delega all'emanazione di norme abolitrici di diritti soggettivi quali l'obbligo di contestazione immediata; *b*) l'art. 24, secondo comma, Cost., laddove questo prevede l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado (e dunque anche nella fase iniziale, corrispondente al momento della rilevazione dell'infrazione a mezzo apparecchiature elettroniche) del procedimento (tale dovendosi considerare qualsiasi fattispecie procedimentale che possa condurre ad un provvedimento sfavorevole per il destinatario); *c*) l'art. 113, secondo comma, Cost., perché le norme censurate condizionerebbero notevolmente e senza plausibile giustificazione la tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione, rendendoli di fatto inattuabili, se non mediante un difficile adempimento probatorio limitato al corretto funzionamento delle apparecchiature di rilevamento; *d*) l'art. 3 Cost., perché le contravvenzioni elevate per violazione dei limiti di velocità previsti sulla medesima strada troverebbero «diverse soluzioni decisorie» a seconda che l'infrazione si sia verificata o meno nei tratti individuati dal prefetto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 121 del 2002;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, in particolare, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'asserito vizio di eccesso di delega legislativa sarebbe insussistente perché la legge n. 168 del 2002 non è attuativa della legge delega n. 85 del 2001; né sarebbe riscontrabile la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., perché già l'art. 200 del d.lgs. n. 285 del 1992 stabilisce che l'obbligo di contestazione immediata non sia assoluto, a quella contestazione dovendosi procedere solamente quando essa sia possibile; non sussisterebbe, inoltre, il contrasto con l'art. 113 Cost., avendo la stessa Corte costituzionale affermato, nella sentenza n. 27 del 2005, che la mancata previsione della contestazione immediata dell'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa; infine, occorrerebbe escludere la violazione dell'art. 3 Cost. perché l'assoggettamento a regimi diversi di tratti della medesima strada (alcuni soggetti all'obbligo della contestazione immediata, altri no) non è irragionevole ove si consideri che, lungo la stessa strada extraurbana, ben possono essere riscontrati tratti con caratteristiche tra loro diverse.

Considerato che il Giudice di pace di Isernia dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 76 e 113, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge

20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, nella parte in cui consente al prefetto di individuare, mediante decreto, strade o singoli tratti di esse sulle quali è possibile installare dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con conseguente esclusione dell'obbligatorietà della contestazione immediata prevista dall'art. 200 dello stesso d.lgs. n. 285 del 1992;

che la questione sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. è manifestamente inammissibile perché il rimettente pone un problema di contrasto con i principi contenuti nella legge delegante in relazione, non al decreto delegato emanato in attuazione della delega stessa, bensì ad una norma successiva ed estranea al rapporto di delegazione legislativa;

che la questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. è manifestamente infondata, avendo la Corte già affermato che l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa (sentenza n. 27 del 2005);

che non è ravvisabile alcun contrasto con l'art. 113, secondo comma, Cost., poiché la norma impugnata non incide sulla possibilità per il cittadino di contestare la fondatezza dell'infrazione imputatagli dall'amministrazione e, inoltre, il cittadino ha anche la possibilità di eccepire in giudizio l'illegittimità del provvedimento prefettizio di individuazione del tratto di strada interessato come uno di quelli nei quali è possibile rilevare l'infrazione con dispositivi di controllo a distanza, eventualmente chiedendone la disapplicazione al giudice dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, ove il prefetto abbia ecceduto dai limiti segnati dall'art. 4, comma 2, del d.l. n. 121 del 2002;

che anche la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. è manifestamente infondata, perché le diversità riscontrabili a proposito dell'obbligo della contestazione immediata dipendono dalle differenti condizioni che caratterizzano i vari tratti di strada.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Isernia con l'ordinanza in epigrafe;*

2) *Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Isernia con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 151

Ordinanza 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Individuazione mediante decreto prefettizio delle strade sulle quali è possibile installare dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni - Conseguente esclusione dell'obbligatorietà della contestazione immediata dell'infrazione - Denunciata lesione del diritto di difesa, eccesso di delega - Insufficienza della motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.l. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modifiche, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168), art. 4, commi 1, 2 e 4.
- Costituzione, artt. 24 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, promosso con ordinanza dell'11 ottobre 2005 dal Giudice di Pace di Lanciano nel procedimento civile vertente tra Carmela Tiberio ed altro e l'Unione dei comuni «Città della Frentania e Costa dei Trabocchi», iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 marzo 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che il Giudice di pace di Lanciano, con ordinanza dell'11 ottobre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 2, lettera *s*), della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modifiche, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, «nella parte in cui prevede che il prefetto (organo amministrativo) possa con proprio decreto eliminare, su alcuni tratti di strade, l'obbligo di contestazione immediata» previsto dall'art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che il giudice rimettente premette che il giudizio *a quo* è stato introdotto da un ricorso diretto all'impugnazione di un verbale di contravvenzione elevato in data 20 novembre 2004 nel quale l'omessa contestazione immediata dell'infrazione era stata giustificata sulla base delle norme oggetto della censura di illegittimità costituzionale;

che, a parere del giudice *a quo*, l'art. 4, commi 1, 2 e 4, del d.l. n. 121 del 2002 si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., per eccesso di delega legislativa — poiché la legge n. 85 del 2001 non aveva conferito delega all'emanazione di norme abolitrici di diritti soggettivi quale l'obbligo di contestazione immediata e perché la competenza attribuita al prefetto per l'individuazione delle strade sulle quali è possibile omettere la contestazione immediata configurerebbe una «sub delega della funzione legislativa non prevista dal Parlamento» —, e con l'art. 24 Cost., perché «l'abrogazione sostanziale dell'art. 200 c.d.s.» farebbe «venir meno il diritto di difesa» tutelato da tale norma costituzionale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che il Giudice di pace di Lanciano censura l'art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modifiche, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, «nella parte in cui prevede che il prefetto (organo amministrativo) possa con proprio decreto eliminare, su alcuni tratti di strade, l'obbligo di contestazione immediata» previsto dall'art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione dell'art. 24 della Costituzione, perché l'eliminazione dell'obbligo di contestazione immediata confliggerebbe con il diritto di difesa, e dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega legislativa rispetto a quanto previsto dall'art. 2, lettera s), della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada);

che la norma impugnata consente l'accertamento dell'infrazione a mezzo di dispositivi di controllo a distanza solamente per le violazioni degli artt. 142, 148 e 176 del d.lgs. n. 285 del 1992;

che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dell'infrazione oggetto del verbale di contravvenzione di cui si discute nel giudizio *a quo* e neppure indica la norma del d.lgs. n. 285 del 1992 violata dal conducente dell'autoveicolo;

che tale insufficienza della motivazione impedisce di verificare se la fattispecie concreta rientri o meno in una delle ipotesi rispetto alle quali le norme censurate dal rimettente escludono l'obbligo della contestazione immediata;

che una simile lacuna, non consentendo alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, determina la manifesta inammissibilità della questione medesima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modifiche, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lanciano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 152

Ordinanza 5 - 7 aprile 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Ambiente - Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di conferma dell'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali in mancanza di trattative fra il Ministro e il Presidente della Regione, lesione del principio di leale collaborazione - Richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato - Assistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* - Sospensione, in pendenza del giudizio, dell'esecuzione dell'atto impugnato.

- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 novembre 2005 DEC/DPN 2399.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 40.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 novembre 2005 DEC/DPN 2399, di conferma dell'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 2 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 9 febbraio 2006 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2006.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Udito l'avvocato Lucia Bora per la Regione Toscana.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 2 febbraio 2006, e depositato il 9 febbraio 2006 la Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 24 novembre 2005 DEC/DPN 2399, di conferma dell'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano;

che la Regione ricorrente ha impugnato il predetto decreto ministeriale ritenendolo lesivo delle attribuzioni regionali in mancanza di trattative fra Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Presidente della Regione Toscana (nel cui territorio ricade il Parco) per raggiungere l'intesa prevista dall'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e assumendo che tale intesa è posta dal legislatore a salvaguardia delle potestà regionali costituzionalmente garantite nelle materie del governo del territorio e dell'edilizia, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca, sicché la nomina costituirebbe menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alle Regioni per violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, e del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni;

che la ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Considerato che, relativamente al *fumus boni iuris*, risulta l'assenza di una apprezzabile attività per addivenire all'intesa, da un lato, mancando reiterate ed effettive trattative a ciò indirizzate (sentenza n. 339 del 2005)

e, dall'altro, essendosi provveduto a confermare quale commissario straordinario per la durata di sei mesi la stessa persona la cui nomina era stata già annullata in precedenza da questa Corte (sentenze n. 21 del 2006 e n. 27 del 2004);

che, con riferimento al *periculum in mora*, la perdurante operatività del decreto impugnato comporta una situazione di patente illegittimità dell'attività dell'attuale commissario;

che sussistono, pertanto, le gravi ragioni che giustificano la sospensione, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'esecuzione dell'atto che ha dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione, in pendenza del relativo giudizio.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 28 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Sospende l'esecuzione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 novembre 2005 DEC/DPN 2399, di conferma dell'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano, impugnato dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0321

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 35

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2006
(della Regione Piemonte)*

Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa per il personale di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Modalità di applicazione del tetto di spesa - Indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi (contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato e riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali) - Qualificazione dell'intervento normativo statale come espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata invasione della autonomia finanziaria regionale - Carattere dettagliato di previsioni relative a singole voci di spesa aprioristicamente qualificate come norme di coordinamento - Esorbitanza dalle competenze statali in materia coordinamento della finanza pubblica - Lamentata lesione della potestà regionale in materia di programmazione ed organizzazione di settori amministrativi - Violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione dei principi di equiordinazione e di sussidiarietà.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 200, 201, 206.
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119.

Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Abolizione dell'indennità di trasferta - Possibilità di adottare (per le amministrazioni e gli enti per i quali non opera l'abolizione dell'indennità di trasferta) le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa - Ricorso della Regione Piemonte - Lamentato inconferente richiamo all'autonomia organizzativa della Regione data l'imperatività ed esaustività della disciplina abolitiva - Denunciata introduzione di norma statale di dettaglio, anziché di un principio fondamentale, in materia di «coordinamento della finanza pubblica» - Lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 449/2005.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 213 e 214.
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Condizioni per l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2002, 2003 e 2004 - Assenso preventivo, tramite intesa con la Conferenza unificata, allo schema del Piano sanitario nazionale 2006-2008 - Intesa tra Stato e regioni per la realizzazione, da parte delle regioni, degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni - Ulteriore subordinazione alla stipula di singoli appositi accordi, ovvero all'integrazione di accordi già sottoscritti, per quelle regioni che abbiano registrato un disavanzo nel periodo 2001-2005 medio pari o superiore al 5% o comunque un disavanzo nel 2005 pari o superiore al 200% rispetto al 2001 - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata indebita richiesta a priori dell'assenso al Piano sanitario nazionale - Lamentata mancata preventiva verifica ed accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni - Denunciata subordinazione a future condizioni estrinseche dell'accesso al fondo per il ripiano del deficit pregresso - Mancato riferimento al quadro finanziario relativo agli anni di formazione del deficit - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 280 e 281.
- Costituzione, artt. 97, 119 e 120.

Edilizia sanitaria - Norme della legge finanziaria 2006 - Destinazione vincolata da parte delle regioni delle risorse residue derivanti dal completamento del proprio programma di investimenti di edilizia sanitaria (presidi comprensivi di degenze per acuti, lungodegente e riabilitazioni - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata compressione dell'autonomia di spesa e delle funzioni di programmazione della Regione in materia di edilizia sanitaria - Esorbitanza dalle competenze statali in materia di tutela di coordinamento della finanza pubblica - Violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 285.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Promozione e coordinamento da parte dell'«Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» della cessione a titolo di donazione di apparecchiature ed altri materiali dismessi da Aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e similari, a favore dei Paesi in via di sviluppo o in transizione - Ricorso della Regione Piemonte - Lamentata imposizione del ricorso all'«Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» - Incidenza sulle iniziative già intraprese in materia dalla Regione con la costituzione di organismi regionali - Violazione dell'autonomia organizzativa.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 286 e 287.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 120.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Determinazione con decreto ministeriale, d'intesa della Conferenza permanente Stato-Regioni, dei criteri e delle modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata introduzione di disciplina statale di dettaglio, anziché di principi fondamentali, nonostante la previsione dell'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni - Violazione della competenza regionale in materia di «organizzazione del sistema sanitario regionale».

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 291.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 120.

Edilizia sanitaria - Norme della legge finanziaria 2006 - Cause di risoluzione degli accordi di programma sottoscritti dalle Regioni nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria - Utilizzazione delle risorse così rese disponibili per la realizzazione di nuovi accordi di programma nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento destinate ad interventi predeterminati - Possibilità, in fase di prima attuazione, su richiesta della regione o provincia autonoma interessata che la risoluzione degli accordi già sottoscritti sia limitata ad una parte degli interventi previsti - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata unilaterale riconsiderazione degli accordi di programma già sottoscritti - Lamentata destinazione degli interventi a ipotesi predeterminate - Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento della pubblica amministrazione e leale collaborazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 310, 311 e 312.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 120.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Modifica e riduzione della quota perequativa attribuita alle regioni con corresponsione delle risorse secondo un piano graduale - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata arbitraria apposizione di condizioni limitative e dilatorie - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento della pubblica amministrazione e leale collaborazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 322.
- Costituzione, artt. 97, 119 e 120.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 - Nuova procedura per il rinnovo delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico - Introduzione dell'obbligo di procedere ad una gara ad evidenza pubblica - Determinazione con decreto ministeriale dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara - Proroga di 10 anni delle grandi concessioni in corso - Subordinazione della proroga all'effettuazione di congrui interventi di ammodernamento degli impianti - Definizione dettagliata dei requisiti di congruità dei predetti interventi - Determinazione delle condizioni per usufruire della proroga e dei motivi di decadenza - Definizione dell'intera disciplina come norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari - Necessaria armonizzazione degli ordinamenti delle regioni e province autonome entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge - Ricorso della Regione Piemonte - Lamentata attribuzione della materia delle concessioni idroelettriche alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari - Incidenza sulle prerogative regionali - Denunciata lesione delle competenze regionali concorrenti in materia di «governo del territorio» e di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Preclusione dell'esercizio regionale delle funzioni spettanti in materia di demanio e di tutela

ambientale del patrimonio idrico - Vanificazione delle iniziative regionali legislative e di pianificazione - Mancata previsione di momenti concertativi e di coordinamento soprattutto in presenza di esigenze di sussidiarietà - Violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 483, 485, 487, 488, 491 e 492.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 120.

Lavori pubblici - Norme della legge finanziaria 2006 - Previsione per la copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza a partire dal 2007 (e in via transitoria dal 2006) del ricorso al «finanziamento del mercato di competenza» - Deferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici della determinazione annuale dell'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti vigilati e delle relative modalità di riscossione, compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata lesione delle funzioni amministrative regionali in materia di lavori pubblici - Mancata intesa con le Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67.
- Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 120.

Famiglia - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione del «Fondo famiglia e solidarietà» e relativa dotazione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Concessione del «Bonus» per i figli nati o adottati nel 2006 - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata lesione della competenza regionale in materia di politica sociale - Mancata partecipazione delle Regioni all'individuazione, programmazione e attuazione degli interventi finanziati dal Fondo - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 330.
- Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 120.

Edilizia agevolata - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione di un fondo per la concessione di garanzia per la contrazione di mutui diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione e relativa dotazione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata lesione della competenza regionale residuale in materia di edilizia agevolata - Lamentata invasione della competenza regionale in materia di politica sociale - Incidenza sul sistema costituzionale di riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 336.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione dell'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze» e del «Fondo nazionale per le comunità giovanili» - Determinazione della dotazione finanziaria e della misura del riparto tra i predetti Fondi - Individuazione dei destinatari, determinazione dei criteri per l'accesso e delle modalità di presentazione delle istanze con decreto ministeriale di natura non regolamentare - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata introduzione di disciplina statale di dettaglio in materia di tutela della salute e politiche sociali - Lamentata lesione delle competenze regionali nelle predette materie - Denunciata indebita sovrapposizione con le funzioni regionali e locali in materia - Lesione delle competenze regionali in materia di regolamenti - Mancato coordinamento tra (l'istituendo) Osservatorio nazionale e quelli regionali (già istituiti) - Violazione dei principi di sussidiarietà, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, e di leale collaborazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 556.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118 e 120.

Edilizia residenziale pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Semplificazione delle norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari - Regolamentazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo accordo tra il Governo e le Regioni con individuazione dei principi a cui sottoporre l'alienazione - Facoltà per gli enti proprietari di affidare le dismissioni in questione a società immobiliari specializzate - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata lesione della legittimazione regionale esclusiva a disciplinare la procedura semplificata per la dismissione di immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari - Violazione della competenza regionale legislativa residuale ed amministrativa in materia di edilizia residenziale pubblica - Violazione dell'autonomia finanziaria e patrimoniale regionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 597, 598, 599 e 600.
- Costituzione, artt. 117, 118, e 119.

Ricorso per la Regione Piemonte, in persona della presidente *pro tempore* prof. Mercedes Bresso, in forza di deliberazione di autorizzazione della giunta regionale n. 22-2213 del 20 febbraio 2006, con la rappresentanza e difesa dell'avv. Anita Ciavarra e dell'avv. Emiliano Amato e con elezione di domicilio presunto presso quest'ultimo in Roma, via Crescenzo n. 9 per procura speciale a margine del presente atto;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione dal bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», art. 1, relativamente alle disposizioni di cui ai commi 65, 67, 198, 200, 201, 206, 213, 214, 280, 281, 285, 286, 287, 291, 310, 311, 312, 322, 330, 336, 483, 485, 487, 488, 491, 492, 556, 597, 598, 599, 600.

Premesso in fatto

Nel Supplemento Ordinario n. 211/L alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2005 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)».

Detta legge, composta dall'art. 1 contenente 612 commi, regolanti differenti materie e settori anche di attività regionale, reca in particolare le disposizioni di cui ai commi in epigrafe specificati che la Regione Piemonte ravvisa lesive della propria sfera di competenza per i seguenti

M O T I V I

I

Sui commi 198, 200, 201, 206, 213, 214 - Violazione degli articoli 114, 117, 118, 119, 3 e 97 Cost.

La legge finanziaria 2006 art. 1, comma 198 dispone che le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale «concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento». Aggiunge la medesima norma che «a tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.».

Dette disposizioni del comma 198, insieme alle altre dei commi fino al 205, di cui in seguito si dirà, costituiscono secondo l'espressa affermazione fatta al successivo comma 206, «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione».

Va in primo luogo rilevato che la definizione che il legislatore statale ha ritenuto di imprimere alle considerate disposizioni non lo sottrae alla verifica dell'effettiva loro portata ed oggettiva inquadrabilità quali principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, senza che la qualificazione operata dal legislatore statale possa in alcun modo vincolare o condizionare l'esame di costituzionalità, che deve soddisfare criteri obiettivi, avulsi da discrezionalità o da valutazioni non ancorate a dati normativi certi.

Il comma 198 impone uno specifico limite ad una voce di spesa determinata.

Non si tratta dunque dell'indicazione di un obiettivo finanziario da raggiungere per l'attuazione del contenimento della spesa pubblica, che le amministrazioni regionali possano conseguire stabilendone i modi adeguati nell'ambito delle proprie scelte di bilancio, bensì di un vincolo specifico riguardante una determinata spesa imposto a priori in modo rigido, predeterminato e generalizzato.

Appare chiaro che non si tratta cioè di un limite complessivo alla politica di bilancio delle regioni che consente tuttavia alle stesse libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa, bensì di un precetto specifico e puntuale sull'entità di una determinata singola spesa, che si risolve perciò in una indebita invasione da parte della legge statale dell'area riservata alle autonomie regionali (sentenze nn. 36/2004; 390/2004; 417/2005).

Pertanto le disposizioni del comma 198 non sono correttamente qualificabili come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica come affermato dal comma 206 con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione, che sono invece palesemente violati.

Si rileva inoltre la violazione anche dell'art. 118 della Costituzione, incidendo il predeterminato vincolo imposto alla spesa del personale sulla autonomia organizzativa e sulla programmazione delle diverse attività amministrative regionali.

Ciò sia per quanto attiene alle funzioni esplicate direttamente dall'ente regionale sia per le limitazioni che conseguono sulle potestà di programmazione e di organizzazione di settori amministrativi rientranti nella competenza regionale per effetto della restrizione che viene inposta dal comma 198 alla spesa del personale anche degli enti locali e degli enti del servizio sanitario regionale.

Le puntuali violazioni sopra rilevate sono vieppiù aggravate dal fatto che il comma 198 ricomprende sotto un'unica voce di spese del personale rapporti differenti e che possono attenersi anche ad esigenze temporanee od a programmi specifici («personale a tempo determinato contratti di collaborazione coordinata e continuativa, forme di lavoro flessibile, convenzioni») ed ancora la spesa relativa a ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 a quella dell'anno 2004 diminuita dell'uno per cento, senza il minimo margine di manovra, ad esempio nell'ambito del triennio, senza nessuna giustificazione dell'imposizione del riferimento ad un anno determinato, il 2004, senza nessuna considerazione delle situazioni effettive dei singoli enti che possono determinare o meno effettivo rispetto di un obiettivo di contenimento della spesa considerata e raggiungimento del concreto risultato di risparmio.

Sotto questo riguardo si evidenzia quindi, oltre all'invasione dell'ambito di autonomia degli enti sopraddetto, anche il contrasto con i principi di ragionevolezza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Ne deriva complessivo detrimento all'azione degli enti regionali e locali nell'ambito della loro autonomia costituzionalmente tutelata in posizione equoordinata, evidenziandosi violazione anche dall'art. 114 della Costituzione.

Le considerazioni che precedono valgono anche per i commi 200 e 201.

Il comma 200 collegato al comma 198 è norma di dettaglio che prescrive misure specifiche e puntuali, comprimendo illegittimamente l'autonomia degli enti regionali nonché degli enti locali nell'individuazione degli strumenti concreti idonei a raggiungere gli obiettivi di politica finanziaria.

Il comma 200, inoltre, in quanto venga considerato in riferimento al comma 189 della medesima legge determina grave interferenza nell'ambito della contrattazione integrativa, per la quale sostanzialmente risulta una situazione di blocco per il triennio 2006-2008, superandosi di fatto ogni possibile autonoma scelta di politica contrattuale e di programmi di organizzazione e sviluppo del personale che l'ente regionale intendesse perseguire nella sede decentrata del contratto collettivo di lavoro.

Il comma 201, norma palesemente ed illegittimamente di dettaglio, evidenzia inoltre una singolare distinzione fra gli enti locali e le regioni le quali apparirebbero escluse, non si comprende con quale giustificazione, dalla possibilità di utilizzare ai fini della riduzione imposta dal comma 198 misure di contenimento dei costi di funzionamento degli organi istituzionali.

Quanto infine al comma 214, esso stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 213 sull'abolizione dell'indennità di trasferta.

Vi è una qualche ambiguità nella formulazione della norma che prescrivendo di «adottare, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni» soggiunge «sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa», ma il richiamo all'autonomia organizzativa appare privo di concreta sostanza stante l'imperatività ed esaustività della disciplina abolitiva dell'indennità considerata.

Si tratta dunque di norma che illegittimamente dispone una misura di specifico dettaglio nella gestione della spesa. (sentenza n. 449/2005).

II

Sui commi 280, 281. Violazione degli articoli 119, 120 e 97 Cost.

Le disposizioni dei commi 280 e 281 subordinano l'accesso delle regioni all'erogazione delle somme con cui lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi del servizio sanitario regionale per gli anni 2002, 2003 e 2004 alla stipula di intese fra Stato e Regioni riguardanti l'emanando piano sanitario nazionale 2006-2008 e la realizzazione di taluni interventi e misure specificati da dette disposizioni in particolare riguardanti la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie.

Il rilievo di incostituzionalità attiene al metodo utilizzato dal legislatore della finanziaria 2006.

Invero, poichè la disciplina del finanziamento del servizio sanitario e gli impegni di contenimento della spesa in funzione del rispetto del patto di stabilità interno sono oggetto di specifici accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, le diverse regolamentazioni incidenti su tale ambito concordato dovrebbero necessariamente essere oggetto di preventiva verifica ed accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Inoltre la varifica dei disavanzi pregressi, l'esame delle cause degli stessi (compresa la sottostima verificatasi negli anni trascorsi del fondo sanitario nazionale e gli impegni finanziari dovuti sostenere da parte delle regioni per assicurare i livelli essenziali di assistenza) e le correlate misure di concorso nel ripianamento non dovrebbero avere altro logico riferimento se non il quadro finanziario e di attività per l'appunto degli anni considerati.

Mentre con le norme in questione si introduce unilaterale illegittimo vincolo a posteriori dell'erogazione delle somme per il ripianamento subordinandola a condizioni estrinseche, quali la stipula di future intese sul nuovo piano sanitario nazionale 2006-2008 e l'attuazione per il futuro di determinati interventi riguardanti la prestazione delle attività sanitarie.

Si introduce altresì unilaterale illegittimo condizionamento anche alle future determinazioni che dovranno essere prese fra Stato e Regioni per il nuovo piano sanitario 2006-2008, che vengono in parte già predeterminate e vincolate nei tempi, nei modi e nella stessa accettazione da parte degli enti regionali.

Si evidenzia da ciò la puntuale violazione delle norme costituzionali enunciate.

III

Sui commi 285, 286, 287, 291, 310, 311, 312. Violazione degli articoli 117, 118, 119, 120 e 97 della Costituzione.

Si tratta di norme che intervengono nell'organizzazione di attività del servizio sanitario regionale disponendo nel dettaglio di scelte di programmazione sanitaria locale e/o di destinazione specifica di risorse finanziarie e di utilizzo di beni.

In particolare, il comma 285 dispone il vincolo di destinazione delle risorse regionali residue sui programmi di investimento *ex art.* 20, legge n. 67/1988 ad interventi per strutture di degenza per acuti aventi un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta e per strutture di lungodegenza e riabilitazione aventi un numero di posti letto non inferiore a centoventi.

In tal modo si invade l'ambito della programmazione regionale delle spese di investimento nell'edilizia sanitaria, che è conseguente alla valutazione di situazioni ed esigenze locali.

I commi 286 e 287 dispongono l'obbligo di espletamento per mezzo dell'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo delle donazioni di apparecchiature e di altri materiali sanitari dismessi a beneficio delle strutture sanitarie di paesi in via di sviluppo. Si impone il ricorso all'Alleanza senza tener conto dell'esistenza di organismi regionali costituiti per le medesime finalità ed incidendo ingiustificatamente sull'autonomia organizzativa degli enti.

Il comma 291 attribuisce ad un decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di fissare i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura. Pur avendo la norma in questione previsto che sul decreto venga espressa l'intesa della Conferenza permanente Stato-Regioni, rimane il fatto che non si agisce nei limiti dei principi fondamentali, esaurendosi ogni ambito di disciplina invece spettante alla legge regionale nell'organizzazione del sistema sanitario.

I commi 310, 311 e 312 dispongono in ordine alla risoluzione di accordi di programma sottoscritti per la realizzazione di interventi di edilizia sanitaria ed all'utilizzo delle economie da ciò derivanti.

Vengono unilateralmente riconsiderate le condizioni di accordi di programma e vengono vincolate le somme derivanti dalle previste eventuali risoluzioni di accordi e revoche di finanziamenti destinandole ad interventi specificamente dattagliati. Sotto questi profili sussiste pertanto anche contrasto con i principi di leale collaborazione e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

IV

Sul comma 322. Violazione degli artt. 119, 120 e 97 della Costituzione.

Il comma 322 stabilisce l'attribuzione alle regioni delle risorse ad esse spettanti per le quote annuali ai sensi dal decreto legislativo n. 56 del 2000 secondo un piano graduale che verrà definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2006 sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Occorre tener conto che in concreto le regioni hanno già subito conseguenze negative per aggravio di costi e difficoltà operative nell'espletamento delle proprie funzioni per il ritardo nell'erogazione delle somme considerate relative agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005.

Ragione per cui la prevista ulteriore dilazione, per di più neppure definita nei suoi termini, ma rimessa a future determinazioni ministeriali con semplice consultazione della conferenza Stato-Regioni, evidenzia il contrasto, nel principio e nella concreta realtà economica, con la corretta attuazione dell'art. 119 della Costituzione, oltretutto con i principi di leale collaborazione e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

V

Sui commi 483, 485, 487, 488, 491, 492. Violazione degli articoli 117, 118, 119, 120 e 97 della Costituzione.

Si tratta di un gruppo di disposizioni che disciplinano le concessioni di derivazione di acqua pubblica per uso idroelettrico modificando il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) ed introducendo nuove norme.

Il comma 483 interviene sulla disciplina di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 del rinnovo delle concessioni di derivazione in scadenza ed introduce l'obbligo di procedere ad una gara ad evidenza pubblica. La gara è diretta all'attribuzione della concessione a titolo oneroso e per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata.

Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina con proprio provvedimento i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara.

Il comma 495 procrastina l'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 483, disponendo la proroga generalizzata per dieci anni di tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in ragione, si afferma testualmente, dei «tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica».

La proroga è subordinata all'effettuazione di congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti dal comma 487, che a sua volta definisce nel dettaglio i requisiti di congruità dei predetti interventi che comportino «miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto per una spesa complessiva non inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi».

Il comma 488 stabilisce le condizioni secondo le quali i titolari delle concessioni possono usufruire della proroga, o autocertificando entro sei mesi dalle scadenze delle rispettive concessioni l'entità degli investimenti effettuati od in corso o deliberati, con la relativa documentazione.

Nei sei mesi successivi le amministrazioni competenti verificano la congruità degli investimenti autocertificati; il mancato completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati od in corso è causa di decadenza della concessione.

Il comma 491 enuncia che «le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed attuano i principi comunitari resi nel parere della Commissione europea in data 4 gennaio 2004».

Il comma 492 dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le regioni e le province autonome armonizzano conseguentemente i propri ordinamenti.

La disciplina dettata in materia di derivazioni idroelettriche che viene espressamente ricondotta a competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma secondo lettera e) della Costituzione e si fa altresì riferimento all'attuazione dei principi comunitari in materia.

È necessario per tener conto che tutte le funzioni di gestione del demanio idrico, comprendenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica anche a scopo idroelettrico, la ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, la tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi sono di competenza regionale.

Nella Regione Piemonte in forza della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 le funzioni amministrative relative al demanio idrico sono state conferite alle province, ad esclusione di alcune funzioni generali che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

L'attribuzione alle regioni ed agli enti locali delle funzioni in materia di gestione del demanio idrico è fondata sul principio di sussidiarietà, che implica l'allocazione delle funzioni a livello di governo il più possibile prossimo alle comunità amministrative.

L'esercizio dei poteri dello Stato nei confronti dei beni del demanio idrico deve corrispondere necessariamente anche al principio di leale collaborazione, al fine dell'adeguata commisurazione nella concreta attività delle esigenze di cui sono portatori i diversi enti pubblici Stato, regioni, enti locali nell'esercizio delle proprie funzioni. (vedasi sent. n. 31/2006).

Va ricordato che la disciplina delle attività in questione non si configura come ambito di competenza in sé circoscritto e separato da altre problematiche ed è strettamente intrecciata con altre funzioni, quali quelle inerenti al governo del territorio che sono ascritte alla competenza concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. e parimenti rientra nella competenza concorrente a norma dell'art. 117, terzo comma Cost. la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Le norme summenzionate introdotte dal legislatore della finanziaria 2006 — senza tener conto dei lavori avviati nella Conferenza Stato-Regioni e delle osservazioni formulate dalle regioni sullo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2003/54/CE per la definizione della durata delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico — hanno carattere di disciplina totalmente unilaterale e di dettaglio, con completa obliterazione di qualsiasi momento concertativo e di coordinamento volto a garantire la conciliazione fra esigenze di livello unitario nazionale e governo autonomo del territorio e conseguentemente l'ottimale perseguimento dei diversi interessi pubblici tutti compresenti nelle attività in questione.

In particolare la previsione di una proroga generalizzata per dieci anni delle concessioni di grandi derivazioni, anziché di criteri per le procedure di rinnovo da attuarsi localmente, lascia inalterate per troppo tempo le condizioni di utilizzo delle acque pubbliche definite da disciplinari di concessione sottoscritti ormai da decenni e quindi inadeguate rispetto all'evoluzione normativa, socio-economica, tecnica e degli stessi fenomeni fisici, che è compito degli enti regionali e locali governare adeguatamente nell'esercizio delle funzioni amministrative corrispondenti ad essi spettanti.

Al fine di risultare appropriato allo scopo e limitato a quanto strettamente indispensabile, l'intervento statale avrebbe dovuto cioè consentire l'adeguamento delle concessioni da rinnovarsi alle disposizioni e alle prescrizioni delle leggi e dei piani, statali e regionali, in materia di energia e utilizzo delle acque pubbliche.

Le disposizioni predette invece precludono il legittimo esercizio da parte delle regioni delle funzioni alle stesse spettanti in materia non solo di gestione del demanio ma anche di tutela ambientale del patrimonio idrico regionale.

L'inadeguatezza delle disposizioni qui censurate pretermette l'attività regionale negli ambiti di competenza ed in concreto vanifica l'azione che da anni la Regione Piemonte va attuando, con propria disciplina legislativa e di pianificazione, allo scopo di perseguire un uso razionale ed ambientalmente sostenibile delle risorse idriche, anche con precipuo riguardo alle grandi derivazioni idroelettriche, che sono tra le più impattanti sul regime idrologico ed idraulico dei corpi idrici piemontesi.

Si evidenzia per la sua particolare gravità la totale assenza di adeguati strumenti di cooperazione per l'esercizio delle funzioni che le norme ora introdotte individuano a livello statale.

Sia per la definizione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, nonché del miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza di cui al comma 483, sia per la determinazione della congruità degli interventi di ammodernamento degli impianti, ivi compreso il miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali, prevista dai commi 485 e 487 manca totalmente la previsione di meccanismi procedurali e/o sedi di confronto che assicurino la partecipazione dei livelli di governo locale coinvolti affinché essi possano valutare e condividere scelte che vengono ad incidere direttamente sul loro territorio.

Sotto tutti i sopra evidenziati profili emerge il contrasto con i parametri costituzionali summenzionati.

VI

Sui commi 65 e 67. Violazione degli articoli 117, 118, 119, 120 Cost.

Il comma 67 in relazione al comma 65 stabilisce che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento (facente capo ai sensi della legge n. 109/1994 art. 5 ad un apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della

spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri) provvede a partire dal 2007 mediante «finanziamento del mercato di competenza» costituito dalle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza. Il sistema è attuato in via transitoria per il 2006 mediante un'anticipazione di contributo dallo Stato, di cui è prevista la restituzione da parte della Autorità non appena attuate le condizioni operative previste. L'Autorità infatti deve emettere propria deliberazione di fissazione delle entità e modalità della contribuzione, che è sottoposta ad approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

In sostanza detta disposizione trasferisce gli oneri di funzionamento dell'Autorità, finora integralmente sostenuti al bilancio dello Stato, anche alle amministrazioni pubbliche regionali e locali quali stazioni appaltanti, con maggior aggravio finanziario diretto, non compensato da altre misure incrementanti l'entrata, nell'esplicazione delle proprie funzioni, oltre alle indirette conseguenze di maggior costi riversantisi sull'importo dei lavori in relazione all'obbligo di contribuzione degli operatori economici partecipanti alle gare.

La fissazione delle entità e delle modalità di versamento delle contribuzioni è compiuta dall'Autorità sotto approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, senza che sia prevista intesa, né quanto meno consultazione, con la conferenza Stato-Regioni, pur venendo ad incidere tali decisioni sulle funzioni amministrative in materia di lavori pubblici.

Inoltre la previsione che il versamento del contributo da parte degli operatori economici sia condizione di ammissibilità dell'offerta nelle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche incide sull'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, pur non evidenziandosi esigenze di carattere generale sull'accesso e l'andamento delle gare che ne giustificano l'imposizione.

Sussiste pertanto fondamento dei profili di illegittimità costituzionale sopra enunciati.

VII

Sul comma 330. Violazione degli artt. 117, 118, 119, 120 Cost.

Il comma 330 istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la realizzazione di interventi volti a sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico.

La norma pretermette le competenze regionali in materia di politiche sociali, che rientra nella previsione dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Viene creato un fondo speciale diretto ad interventi gestiti esclusivamente da organo statale in un ambito di attività che vede le regioni direttamente interessate per le loro funzioni.

Si aggiunga che i trasferimenti finanziari da parte dello Stato agli enti regionali sul Fondo nazionale delle politiche sociali sono stati considerevolmente ridotti e pertanto vi è in concreto una limitazione degli ordinari finanziamenti per l'esplicazione delle attività programmate ed in corso da parte degli enti regionali secondo le loro competenze in materia.

Cosicché il fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze considerato non si aggiunge ma di fatto si sostituisce all'attività regionale in materia, con conseguente oggettivo palese contrasto con le prerogative degli enti regionali nelle loro funzioni e nelle corrispondenti risorse finanziarie. (Sentenze nn. 423/2004; 51/2005).

Neppure vi è, quantomeno, una forma di partecipazione degli enti regionali all'individuazione, alla programmazione ed all'attuazione degli interventi finanziati con il fondo in questione, con conseguente evidente violazione anche del principio di leale collaborazione.

VIII

Sul comma 336. Violazione degli artt. 117, 118, 119 della Costituzione.

Il comma 336 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la concessione di garanzia per la contrazione di mutui diretti all'acquisto od alla costruzione della prima casa di abitazione.

Si tratta dunque di un intervento finanziario settoriale dello Stato nella materia dell'edilizia agevolata, che rientra invece nella competenza delle regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

A medesimo rilievo si perviene ove si ritenga di far riferimento a finalità di politiche sociali, materia anch'essa di competenza regionale.

La previsione di diretti interventi finanziari statali, anche destinati a soggetti privati, in luogo della corretta attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti alle regioni per l'esercizio delle loro funzioni, incide illegittimamente sul sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze (sentenze nn. 320/2004; 424/2004; 423/2004; 51/2005).

IX

Sul comma 556. Violazione degli articoli 117, 118, 120, 97 della Costituzione.

Sono previste l'istituzione di un «Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze» e di un «Fondo nazionale per le comunità giovanili» presso il dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il fondo è destinato a favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze e per l'anno 2006 ha uno stanziamento di 5 milioni di euro, rivolto per il 5 per cento ad attività dell'Osservatorio predetto, in particolare sull'associazionismo giovanile, e per il 95 per cento alle comunità giovanili da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, decreto che determina altresì i criteri di accesso e le modalità di presentazione delle istanze.

Dette disposizioni, sia che vengano riguardate sotto l'aspetto della tutela della salute sia che vengano considerate sotto l'aspetto delle politiche sociali e principalmente delle attività di prevenzione del disagio giovanile collegato a comportamenti di tossicodipendenza e di erogazione di contributi a sostegno di associazioni e comunità giovanili, comportano l'esplicazione di puntuali ed esclusivi interventi diretti di organi statali, incidendo illegittimamente sulle competenze regionali in materia, senza che di esse venga fatta considerazione alcuna (sentenze nn. 320/2004; 424/2004).

In particolare l'attività di individuazione dei soggetti destinatari di contributi e di gestione della concessione dei contributi si sovrappone e si sostituisce alle funzioni regionali e locali in materia, con puntuale contrasto anche con i principi di sussidiarietà e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Tale attività verrebbe esplicata come affermato dalla nota con decreto ministeriale «di natura non regolamentare», enunciazione singolare dal momento che appare chiaramente trattarsi di attività regolamentare. Con conseguente violazione anche del sesto comma dell'art. 117 Cost., non venendo in considerazione competenza esclusiva statale.

È inoltre assente la previsione di qualsiasi forma di coordinamento fra l'attività dell'istituendo Osservatorio nazionale e quella dei già istituiti Osservatori regionali, che potrebbe addirittura ritenersi assorbita dalla prima, con illegittimo superamento delle funzioni regionali in materia e violazione altresì del principio di leale collaborazione.

X

Sui commi 597, 598, 599, 600. Violazione degli articoli 117, 118, 119 della Costituzione.

Si tratta di un gruppo di disposizioni riguardanti l'alienazione degli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari.

La materia dell'edilizia residenziale pubblica rientra nella competenza regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Le norme predette dispongono, per di più in modo assai dettagliato, in ambiti che spetta al legislatore regionale disciplinare nel modo più aderente alle situazioni economico-sociali e finanziarie e patrimoniali riscontrate localmente, regolando conseguentemente anche le corrispondenti attività gestionali degli enti interessati.

P. Q. M.

Chiede piaccia all'ecc.ma Corte, dichiarare l'illegittimità costituzionale dall'art. 1, commi 65, 67, 198, 200, 201, 206, 213, 214, 280, 281, 285, 286, 287, 291, 310, 311, 312, 322, 330, 336, 483, 485, 487, 488, 491, 492, 556, 597, 598, 599, 600 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» per le parti e sotto i profili di violazione dagli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119, 120 della Costituzione specificati nei motivi sopraesposti.

Torino - Roma, addì 23 febbraio 2006

Avv. Anita CIAVARRA - Avv. Emiliano AMATO

N. 36

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2006
(dalla Regione Campania)*

Legge finanziaria 2006 - Riduzione del 10% delle indennità dei membri eletti nelle regioni e negli enti locali - Limite ai futuri incrementi del trattamento economico in questione - Ricorso della Regione Campania - Lamentata predisposizione di vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali - Denunciata introduzione di norma statale di dettaglio, anziché di un principio fondamentale, in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici» e di «coordinamento della finanza pubblica» - Violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 54 e 55.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa per il personale di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario - Modalità di applicazione del tetto di spesa - Indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi (contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato e riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali) - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Imposizione agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) dei medesimi obblighi di contenimento della spesa per il personale - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa - Destinazione delle economie derivanti dal contenimento della spesa al miglioramento dei relativi saldi di bilancio - Qualificazione dell'intervento normativo statale come espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Campania - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione - Predisposizione di vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali - Denunciata introduzione di norma statale di dettaglio, anziché di un principio fondamentale, in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici» e di «coordinamento della finanza pubblica» - Violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 417/2005.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Soppressione delle indennità di trasferta Spese di viaggio del personale che si rechi in missione o viaggio di servizio all'estero - Rimborso delle spese di viaggio aereo nella (sola) classe economica - Ricorso della Regione Campania - Denunciata introduzione di norma statale di dettaglio, anziché di un principio fondamentale, in materia di «coordinamento della finanza pubblica» - Lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria regionale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 417 e 449/2005.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 214 e 216.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Modifica e riduzione della quota perequativa attribuita alle regioni con corresponsione delle risorse secondo un piano graduale - Ricorso della Regione Campania - Denunciata arbitraria apposizione di condizioni limitative e dilatorie - Declassamento della partecipazione della Conferenza Stato-Regioni a mera consulenza - Violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 322.
- Costituzione, artt. 117 e 119; Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, artt. 2 e 7; Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 3.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Condizioni per l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2002, 2003 e 2004 - Assenso preventivo, tramite intesa con la Conferenza unificata, allo schema del Piano sanitario nazionale 2006-2008 - Intesa tra Stato e Regioni per la realizzazione, da parte delle regioni, degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni - Ricorso della Regione Campania - Denunciata attribuzione a carico delle regioni della copertura del disavanzo residuo - Lamentata subordinazione a condizioni delle previste Intese sullo schema del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e sul Piano nazionale di conte-

nimento tempi di attesa - Denunciata sottoposizione delle regioni a futuri obblighi per l'accesso al fondo per il ripiano del deficit pregresso - Lamentata preclusione alle regioni di ogni rivendicazione futura per gli eventuali disavanzi - Violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 280.
- Costituzione, artt. 117 e 119; Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 artt. 2 e 7; Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 3.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Regime di beni immobili delle Ferrovie dello Stato SpA e delle società dalla stessa (direttamente o indirettamente) controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351/2001 (introduzione del comma 6-ter) - Presunzione della conformità dei predetti immobili alla legge vigente al momento della loro edificazione - Possibilità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva per ottenere l'attestazione della regolarità urbanistica ed edilizia mancante anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e con gli stessi effetti di una concessione in sanatoria - Previsione dettagliata della documentazione da allegare e della misura dell'oblazione - Introduzione di un silenzio-assenso (entro 60 giorni) per situazioni edilizie che derogano agli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali - Estensione della sanatoria agli acquirenti privati dei predetti immobili - Ricorso della Regione Campania - Lamentata surrettizia introduzione di una ipotesi di condono edilizio - Denunciata invasione della competenza legislativa regionale in materia di «governo del territorio» - Mancato riconoscimento alla Regione della competenza a disciplinare diversamente gli effetti del silenzio - Esorbitanza dell'intervento legislativo statale riguardo alla misura dell'anticipazione degli oneri accessori e relative modalità di versamento - Irragionevolezza - Violazione del principio di leale cooperazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 196/2004.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88.
- Costituzione, artt. 114, 117, e 118.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 - Nuova procedura per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico - Introduzione dell'obbligo di procedere ad una gara di evidenza pubblica - Determinazione con decreto ministeriale dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara - Abrogazione delle disposizioni che prevedono prerogative in favore della Regione autonoma della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano - Proroga di 10 anni delle grandi concessioni in corso - Introduzione di un canone aggiuntivo unico di concessione attribuito allo Stato (50 milioni di euro per anno) ed ai comuni interessati (10 milioni di euro per anno) - Possibilità di prevedere nel bando di gara per concessioni idroelettriche, a determinate condizioni, il trasferimento della titolarità del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione - Definizione dell'intera disciplina come norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari - Necessaria armonizzazione degli ordinamenti delle regioni e province autonome entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge - Soppressione delle prerogative statutarie e di attuazione in materia di mercato interno dell'energia, di utilizzazione delle acque pubbliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Ricorso della Regione Campania - Lamentata autoqualificazione della materia delle concessioni idroelettriche come rientrante nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Incidenza trasversale della medesima sulle prerogative regionali - Denunciata lesione delle competenze regionali concorrenti in materia di «governo del territorio» e di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Mancato coinvolgimento degli enti territoriali interessati - Irragionevolezza - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492.
- Costituzione, artt. 114, 117 e 118.

Famiglia - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione del «Fondo famiglia e solidarietà» e relativa dotazione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Concessione del «Bonus» per i figli nati o adottati nel 2006 - Ricorso della Regione Campania - Denunciata lesione della competenza regionale esclusiva in materia di politica sociale - Contrasto con il principio che vieta trasferimenti finanziari dallo Stato con vincolo di destinazione nelle materie di competenza regionale esclusiva o concorrente - Incidenza sul sistema costituzionale di riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Irragionevolezza - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 330.
- Costituzione, artt. 114, 117, comma quarto, 118 e 119.

Edilizia agevolata - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione di un fondo per la concessione di garanzia per la contrazione di mutui diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione e relativa dotazione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Ricorso della Regione Campania - Denunciata lesione della competenza regionale esclusiva in materia di politica sociale - Contrasto con il principio che vieta trasferimenti finanziari dallo Stato con vincolo di destinazione nelle materie di competenza regionale esclusiva o concorrente - Incidenza sul sistema costituzionale di riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Irragionevolezza - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 336.
- Costituzione, artt. 114, 117, comma quarto, 118 e 119.

Imposte e tasse - Norme della legge finanziaria 2006 - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Destinazione della quota del 5 per mille da parte del contribuente per finanziare il volontariato, la ricerca scientifica e l'università, la ricerca sanitaria, o altre attività svolte dal comune di residenza del contribuente - Definizione dei meccanismi di quantificazione - Attribuzione, con decreto ministeriale, della gestione e delle ripartizione delle risorse ad organi statali - Ricorso della Regione Campania - Denunciata lesione della competenza regionale esclusiva in materia di politica sociale - Contrasto con il principio che vieta trasferimenti finanziari dallo Stato con vincolo di destinazione nelle materie di competenza regionale esclusiva o concorrente - Incidenza sul sistema costituzionale di riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Invasione della potestà regolamentare spettante alle regioni - Irragionevolezza - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 337, 339 e 340.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

Turismo - Norme della legge finanziaria 2006 - Promozione della realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (anche tramite concessione di beni demaniali marittimi e riqualificazione di insediamenti ed impianti preesistenti) - Presentazione delle proposte alla Regione tramite soggetti «Promotori» in parte legislativamente definiti ed in parte individuati tramite apposito decreto ministeriale - Definizione delle caratteristiche dei predetti insediamenti turistici - Contenuto e presentazione delle proposte - Determinazione dei criteri, delle valutazioni e del procedimento che le Regioni debbono seguire - Ricorso della Regione Campania - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di «turismo» - Violazione della potestà regolamentare della Regione in materia (turismo) di competenza esclusiva - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592 e 593.
- Costituzione, artt. 114, 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118.

Ricorso della Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* Antonio Basolino, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine ed in virtù della deliberazione della giunta regionale n. 243 del 21 febbraio 2006, dal prof. avv. Vincenzo Coccozza e dall'avv. Vincenzo Baroni dell'Avvocatura regionale, insieme con i quali elettivamente domicilia in Roma, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania alla Via Poli n. 29;

Contro: il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*; per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 54 e 55; comma 88; commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206; comma 214; comma 216; comma 322; commi 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492; commi 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592 e 593; comma 280; comma 330; comma 336; commi 337, 339 e 340, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005 supplemento ordinario n. 211.

F A T T O

1. — Vista legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per l'anno 2006) appare in più disposizioni inficiata da illegittimità costituzionale per contrasto con l'assetto delle competenze fissato dal Titolo V parte seconda della Costituzione.

Risulta invero diffusamente disatteso il criterio di riparto della potestà legislativa per materia stabilito dall'art. 117 Cost.

Né ottiene rispetto e attuazione l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni, riconosciuta nell'art. 119 Cost.

Si impone perciò la reintegrazione dell'ordine giuridico violato attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 266/2005 di seguito precisate, per i motivi in relazione a ciascuna di esse specificamente dedotti:

M O T I V I

1. — Violazione artt. 114, 117, 118 e 119 cost. lesione della sfera di competenza delle regioni. violazione del principio di leale cooperazione.

Sui commi 54-55

In base al comma 54, vengono ridotte le indennità di funzione di organi regionali, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005.

In particolare, il legislatore statale interviene in maniera specifica e puntuale, nell'ambito dei seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci ai presidenti delle province e delle regioni ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali comunali provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

Il successivo comma, poi, fissa la misura delle indennità, come individuata nel comma 55, per il periodo di un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge.

La previsione viola sia l'autonomia finanziaria regionale che quella degli organi politici regionali.

In generale, la Corte costituzionale ha negato la ammissibilità di una previsione, da parte della legge statale, di limiti all'entità di una singola voce di spesa, in quanto questa «non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò «in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area [...] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri [...] ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sent. n. 390 del 2004).

La specificità della limitazione, dunque, costituisce certamente violazione dell'autonomia finanziaria, che si colora di maggior gravità, laddove incide addirittura sulla autonomia degli organi regionali, ponendosi come strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli stessi.

2. — Violazione artt. 114, 117, 118 e 119 cost. lesione della sfera di competenza delle regioni. violazione del principio di leale cooperazione. Irragionevolezza.

Sui commi 198-199-200-201-203-204-205-206

a) Il comma 198 fissa per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al d.lgs. 267/00, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale», un tetto di spesa per il personale equivalente all'ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento, precisando che in tale conteggio devono considerarsi comprese anche le spese per il personale a tempo indeterminato, con contratto co.co.co o con altre forme di contratto flessibile o con convenzioni.

Il comma 199, procede alla definizione delle modalità di calcolo delle spese di personale di cui al comma 198, escludendo dal conteggio solo gli arretrati degli anni precedenti al 2004 e gli incrementi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali, in tal modo eliminando ogni margine di flessibilità nelle scelte regionali.

Il comma 200 individua le «misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché altre specifiche misure in materia di personale», come parametro per la realizzazione della finalità di contenimento della spesa nel settore.

Il comma 201 prevede, per i medesimi fini di contenimento della spesa pubblica, che gli enti locali pongano in essere interventi «diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali».

Il comma 203 impone anche agli «enti del Servizio sanitario nazionale» - strumento di politica sanitaria regionale - le scelte di contenimento di cui al comma 198, inserendo le stesse come condizione per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato.

Per la verifica di quanto sopra, il comma 204 introduce i dati relativi alla realizzazione degli oneri di contenimento così caratterizzati, nell'ambito del monitoraggio adempimenti relativi al patto di stabilità interno. Il comma 205 definisce unilateralmente la utilizzazione delle risorse derivanti dalla applicazione dei commi precedenti, sottraendo la scelta alla politica regionale. Il comma 206 qualifica l'intero intervento, nonostante la specificità dello stesso in settore di competenza regionale, come «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione».

b) Come si evince dalla sintetica descrizione delle normative impugnate, tutte queste recano una disciplina equivalente nei contenuti invasivi delle competenze regionali, in quanto introducono puntuali vincoli, che riguardano le spese attinenti alla organizzazione degli uffici regionali ovvero degli enti dipendenti.

Valgano, pertanto, per ciascuna gli stessi vizi di seguito indicati.

L'intervento ha riguardo sia alla autonomia finanziaria della regione, sia, secondo una formulazione adoperata dal previgente testo costituzionale, all'«ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione».

Le norme in questione non si limitano, infatti, a fissare l'entità massima del disavanzo o del complesso della spesa corrente di regioni ed enti locali, ma specificano la singola tipologia delle spese che gli enti territoriali devono contenere nell'ambito delle percentuali previste dalle stesse norme.

Sotto un primo profilo, tali vincoli incidono negativamente sulla generalità delle competenze legislative e amministrative delle regioni.

Sotto un secondo profilo, i vincoli in questione non sono riconducibili a principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e sono pertanto lesivi dell'autonomia finanziaria di regioni ed enti locali.

Per ciò che concerne il primo profilo, si deve osservare che le previsioni di spese e vincoli di spesa, costituiscono tipici strumenti di politica incidenti sulla gestione del personale e conseguente organizzazione degli uffici.

Ciò premesso, considerato, cioè, che le disposizioni impugnate, nel porre limiti alla gestione del personale delle amministrazioni regionali, interferiscono in un settore rilevante della materia relativa all'ordinamento degli uffici, le stesse devono considerarsi invasive della competenza legislativa residuale della regione.

Con riguardo al secondo profilo, codesta ecc.ma Corte ha già chiaramente affermato che «le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost.» (sent. Corte costituzionale 417/2005).

Il legislatore statale può, quindi, legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio in generale, ma non può limitare la scelta della Regione in ordine alle modalità attraverso le quali realizzare l'obiettivo fissato dalla legge dello Stato.

Sui commi 214 e 216

Anche tali commi operano un contenimento alle spese di bilancio regionale, fissando limiti alle singole voci di spesa.

In particolare, il comma 214 stabilisce che gli enti territoriali adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le determinazioni conseguenti alla soppressione, operata dal comma 213, dell'indennità di trasferta ai dipendenti in comando.

Il comma 216 prevede che, «ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica».

Anche per tali disposizioni vale quanto in precedenza osservato sulla equivalenza di disciplina che contengono, sicché per l'uno e per l'altro comma si prospettano i vizi che seguono.

Sul punto, come è stato anticipato, la Corte costituzionale si è espressa in maniera chiara rilevando come, i vincoli di bilancio affinché «possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, debbono avere ad oggetto o l'entità del disavanzo di parte corrente oppure — ma solo in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale — la crescita della spesa corrente degli enti autonomi; in altri termini la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 417/2005).

Tale principio, ribadito più volte dalla Consulta, è stato, poi, utilizzato dalla sentenza n. 449 del 2005, che ha dichiarato illegittima la disposizione dell'art. 3, comma 75, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nella parte in cui ha previsto proprio, anche per il personale regionale, che i viaggi di missione all'estero per ragioni di servizio nell'ambito dell'Unione europea o per conto della stessa regione diano diritto al pagamento delle spese di viaggio aereo solo nella classe economica.

Vi è, dunque, addirittura una identità di oggetto rispetto alla previsione del comma 216, che elimina qualsiasi dubbio in ordine alla illegittimità della stessa.

3. — Violazione dell'art. 119 cost. violazione dell'art. 117 cost. e della autonomia regionale. Violazione del principio di leale cooperazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Sul comma 322

Le disposizioni dei commi 319 e 320 sbloccano le risorse finanziarie dovute alle Regioni in base al d.lgs. 56/2000. Tuttavia, a mente della previsione del successivo comma 322, tali risorse — circa 12,7 miliardi di euro — verranno erogate sulla base di un «piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006».

Le regioni hanno già subito aggravii di costi e difficoltà operative per il ritardo nelle erogazioni di somme negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 e, peraltro, il principio di gradualità stabilito dal comma 322, con tutte le condizioni limitative e derogatorie che ne conseguono, lede ancor di più l'autonomia finanziaria regionale di cui all'art. 119 Cost. laddove affida ad un atto ministeriale la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione del piano, declassando la partecipazione della Conferenza Stato - Regioni a mera consulenza («sentita») rispetto alla «intesa» prevista dall'art. 2 del d.lgs. 56/2000.

Da quanto sopra deriva, in primo luogo, la chiara violazione del principio di leale cooperazione, il cui strumento di attuazione lo stesso legislatore aveva individuato nella intesa rafforzata di cui al d.lgs. n. 56/2000.

In secondo luogo, la violazione della autonomia finanziaria regionale, con ricadute anche nella gestibilità delle competenze materiali attribuite agli enti territoriali.

E evidente, infatti, che la scelta incide su equilibri finanziari (e sociali), introducendo ulteriori variabili che condizionano l'autonomia regionale non solo finanziaria, ma complessivamente intesa.

Sul comma 280

Il comma 280 prevede che l'accesso alle risorse di cui al precedente comma 279 (2000 milioni di euro per l'anno 2006 per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il 2002-2003-2004) — «da ripartire tra tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» — sia subordinato ad una serie di condizioni.

In particolare all'adozione dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo a carico della regione per i medesimi anni e, cosa ancora più contestabile, alle Intese da sancire entro il 31 marzo 2006 sul Piano sanitario nazionale 2006-2008 e sul Piano del contenimento delle liste di attese. La ripartizione è, poi, prevista sulla base del numero dei dipendenti. In sostanza si lega la disponibilità di risorse per la copertura dei disavanzi pregressi a futuri obblighi delle Regioni che, però, nulla hanno a che vedere con tali disavanzi pregressi.

Non senza dire, poi, che la previsione impugnata preclude alle Regioni ogni possibile eventuale rivendicazione futura per gli eventuali disavanzi, dei quali dovrà, d'ora in avanti, farsi carico la regione medesima. Quanto sopra, incide, illegittimamente, sulla autonomia finanziaria delle regioni in modo irragionevole, peraltro, introducendo metodi «sanzionatori» in assenza di una compiuta attuazione dell'art. 119 Cost, che consentirebbe all'Ente territoriale di far fronte, autonomamente ai propri fabbisogni finanziari.

4. — Violazione artt. 114, 117, 118 cost. lesione della sfera di competenza delle regioni. Violazione del principio di leale cooperazione. Irragionevolezza.

Sul comma 88

a) Il comma 88 prevede che i beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato o a società da essa controllate direttamente o indirettamente, «Si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione». In tal modo, la norma pone in essere una nuova forma di condono edilizio, costruita partendo da una presunzione *de iure* di regolarità urbanistico-edilizia di tali immobili.

Tale natura è, del resto, confermata, laddove l'eventuale verifica di irregolarità, successiva a un determinato termine, non consente agli enti locali di porre in essere i provvedimenti conseguenti.

Infatti, dopo aver specificamente previsto la documentazione necessaria all'ottenimento del previsto *status*, la norma espressamente dispone «la dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni da suo deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato».

Si tratta, peraltro, della introduzione di un silenzio-assenso, per situazioni edilizie che derogano agli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali.

È previsto, infatti, che le i soggetti sopra individuati «possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti».

La norma prosegue, poi, individuando dettagliatamente la documentazione necessaria e sufficiente (attesa l'assenza di qualsiasi rinvio alla disciplina regionale anche solo di integrazione) per l'ottenimento della sanatoria, con ampio utilizzo di autocertificazioni.

Addirittura, nella ipotesi di collaudo, viene esclusa la necessità di una certificazione redatta da un tecnico abilitato attestante l'idoneità statica delle opere eseguite, se non in base a una richiesta — che deve essere motivata — da parte del comune.

Si limita la oblazione a una somma pari al 10% di quello che si sarebbe pagato con l'ultimo condono edilizio, anche in questo caso, senza consentire interventi regionali su tale aspetto.

La parte finale del comma 88 estende, poi, la possibilità di sanatoria anche ai «soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato S.p.a. e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate ..., ma la somma da corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata».

b) Appare evidente che il contenuto della norma in questione, in quanto surrettizia ipotesi di condono edilizio, rappresenta una forte invasione della competenza legislativa regionale in materia di «governo del territorio», anche alla luce della sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 196/2004.

In primo luogo, non si può non notare che la stessa sentenza della Corte, che ha consentito di ritenere ammissibile l'ultimo condono edilizio, lo ha fatto sul presupposto di una sua straordinarietà. Condizione che certamente non ricorre nel caso di specie.

In ogni caso, i contenuti dello stesso non sono certamente in linea con quanto affermato dalla richiamata sentenza.

È stato rilevato, infatti, che la normativa sul condono edilizio coinvolge la disciplina del «governo del territorio», sulla quale alle regioni, oggi «è riconosciuta... una competenza legislativa più ampia, per oggetto, di quella contemplata nell'originario testo dell'art. 117 Cost».

Sulla scorta di quanto sopra, alla legge regionale spetta «determinare la possibilità le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio». E ciò anche se si tratti di «beni che insistono su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale».

Peraltro, proprio con riferimento agli effetti dell'inerzia amministrativa si è riconosciuto alla regione la competenza a «disciplinare diversamente gli effetti del silenzio».

La disciplina impugnata sottrae, invece, tale ambito materiale e senza che vene sia ragione, alla competenza regionale.

Così come, con riferimento agli oneri concessori, si è affermato che «se i comuni possono, nei limiti della legge, provvedere a sanare sul piano amministrativo gli illeciti edilizi viene in evidente rilievo l'inammissibilità di una legislazione statale che determini anche la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento ai comuni; d'altronde, l'ordinaria disciplina vigente attribuisce il potere di determinare l'ammontare degli oneri concessori agli stessi, comuni, sulla base della legge regionale».

Chiara, dunque, la illegittimità dell'intervento sotto molteplici aspetti.

Sui commi 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492

Le disposizioni di cui ai commi 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492 dettano norme relative alle concessioni idroelettriche, modificando alcune prescrizioni del d.lgs. n. 79 del 1999.

Lo Stato rivendica la materia alla propria competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione (comma 491), relativo alla tutela della concorrenza, prevedendo che «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491».

In particolare, il comma 483 modifica l'art. 12 del d.lgs 16 marzo 1999, n. 79, sul mercato interno dell'energia elettrica, recante la disciplina sulle «concessioni idroelettriche», introducendo regole per il mantenimento dell'uso delle acque a fini idroelettrici, ovvero l'utilizzo delle stesse a diverso fine, limitando in tal senso le scelte di utilizzo del territorio da parte della regione, attribuendo a atti ministeriali il compito di fissare i requisiti organizzativi e finanziari minimi.

Nella stessa direzione la proroga decennale delle grandi concessioni di derivazione idroelettrica operata dal comma 485.

Il comma 486 acquisisce al bilancio dello Stato il canone aggiuntivo previsto, operando un distrazione di risorse rispetto a concessioni insistenti sul territorio regionale. I commi 487 e 488 specificano le modalità e le condizioni per ottenere la proroga decennale e i procedimenti amministrativi connessi. I commi 489 e 490, nel disciplinare le possibilità e le modalità di trasferimento della titolarità del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione, escludono qualsiasi apporto decisionale in merito, anche di natura integrativa e funzionale alle esigenze di politica territoriale delle regioni.

Le disposizioni indicate presentano un contenuto omogeneo quanto a modalità di disciplina e settore materiale dell'intervento. Il momento unificante è fornito dalla stessa legge con l'autoqualificazione, effettuata dal comma 491, delle norme descritte, come attinenti alla competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza.

Nonostante quale autoqualificazione, esse norme incidono nella materia (concorrente) del «governo del territorio», soprattutto sotto il profilo delle concessioni demaniali, e della «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia».

Sono, dunque, illegittime le previsioni impuginate, per la specificità dei contenuti e per l'assenza di qualsiasi coinvolgimento delle regioni nelle scelte, che si configura, quanto meno, come violazione del principio di leale cooperazione.

Peraltro, pur volendo definire l'intervento nei sensi indicati dalla legge impugnata (tutela della concorrenza), si tratterebbe di materia trasversale che, come più volte chiarito da codesta ecc.ma Corte, non può escludere scelte di politica regionale nelle materie concorrenti che incrocia. Ciò, quanto meno, sotto il profilo della partecipazione in attuazione del principio di leale cooperazione.

Al contrario, come detto, lo Stato è intervenuto a definire scelte di utilizzo territoriale, tempi, modalità e procedure, senza alcun coinvolgimento degli enti territoriali interessati.

5. — Violazione artt. 114,117, 118, 119 cost. Lesione della sfera di competenza delle regioni. Violazione del principio di leale cooperazione. Irragionevolezza.

Sui commi 330-336-337-339-340

Vi sono, poi, nella legge «Finanziaria 2006» talune prescrizioni che, pur contenendo finanziamenti, ne vincolano l'utilizzo in contrasto con la relativa competenza regionale costituzionalmente garantita.

Il comma 330 prevede interventi destinati, nell'ambito della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, al sostegno delle famiglie.

Il comma 336, analogamente, istituisce un fondo per «la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni». Regolando le condizioni e i requisiti per l'accesso.

Infine, il comma 337 introduce finanziamenti vincolati finalizzati al sostegno del volontariato di attività nel settore sociale e della ricerca. Il comma 339 ne definisce i meccanismi di quantificazione e il comma 340 attribuisce la gestione e la ripartizione delle relative risorse ad organi statali senza alcun coinvolgimento delle regioni.

Vi è un elemento che accomuna tutti i descritti interventi. Essi incidono nel settore della politica sociale di esclusiva competenza regionale ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost., attraverso finanziamenti vincolati.

Sul punto, codesta ecc.ma Corte, ha più volte ribadito che «non è consentita l'erogazione di nuovi finanziamenti a destinazione vincolata in materie spettanti alla competenza legislativa, esclusiva o concorrente delle regioni poiché, in primo luogo, il ricorso a questo tipo di finanziamento può divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza e, in secondo luogo, il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost. «vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze». Inoltre vi è una specifica violazione del comma 6 dell'art. 117 Cost., laddove il legislatore attribuisce, in un settore materiale così caratterizzato, a una fonte ministeriale il compito di definire parte della disciplina procedimentale. Mentre, è noto, «la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva», e «alle Regioni in ogni altra materia».

6. — Violazione artt. 114, 117, in part. commi 3, 4 e 6, 118 cost. Lesione della sfera di competenza delle regioni. Violazione del principio di leale cooperazione.

Sui commi 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592 e 593

a) Tali disposizioni riguardano i c.d. «insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale anche con riferimento alle concessioni demaniali marittime (comma 583) e prevedono una precisa distribuzione degli introiti, di cui il 60% sembrerebbe riservato allo Stato (comma 584). Segue una dettagliata disciplina procedimentale per la realizzazione degli insediamenti che definisce le condizioni necessarie e sufficienti per la realizzazione degli stessi (585), rinvia a un regolamento statale - da adottare con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - per la individuazione dei soggetti legittimati a presentare la relativa domanda (586), fissa la documentazione necessaria alla presentazione della proposta (587), nonché le modalità procedurali di dettaglio per la valutazione delle stesse (588, 589, 590, 592).

Il comma 591 prevede che il relativo accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, intervenendo anche nell'ambito del governo del territorio.

b) Il complesso delle previsioni indicate, che sono legate dal disciplinare nel dettaglio aspetti diversi di un medesimo settore materiale, si mostra lesivo, in primo luogo, della competenza residuale della Regione in materia di «turismo».

È noto, infatti, che l'ambito materiale «turismo e industria alberghiera» (precedentemente oggetto di potestà legislativa concorrente) non compare più negli elenchi dell'art. 117 Cost., né risulta rifluito, anche solo parzialmente, in alcuna delle formule contenute nel II e III comma del novellato art. 117. Se ne deduce in modo concorde da parte della dottrina che il settore deve ritenersi attribuito alla competenza legislativa residuale (esclusiva) delle regioni.

Ebbene, è altrettanto noto che sia il dato storico-normativo che quello giurisprudenziale hanno consentito di adottare, nella materia specifica, una interpretazione per così dire «funzionale», attribuendo alla formula un significato ampio, ricomprendendo tutto ciò che sia connesso all'interesse turistico.

Come ricordato, la definizione dell'art. 59 del d.P.R. 616/1977, avente ad oggetto le materie di trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, qualificava il settore «turismo e industria alberghiera» attraverso una descrizione omnicomprensiva dei contenuti, definendo lo stesso come concernente «tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale».

Anche sulla scorta di tale dato ricostruttivo, la giurisprudenza di codesta, ecc.ma Corte ha utilizzato un criterio ampio per definire l'ambito materiale ritenendo rientranti in esso, in generale, tutte le attività aventi «ferimento al turismo, cioè suscettive di incidere sull'interesse turistico» (Corte 19 marzo - 4 aprile 1990, n. 162). Su tale linea, coerentemente, si è ritenuto rientrante nella materia «turismo e industria e alberghiera» tutto quanto attiene alle professioni turistiche (fra le tante sent. Corte cost. 3 - 6 luglio 1989, n. 372), alle attività private di agenzia di viaggio e qualunque attività di intermediazione in materia (sent. Corte cost. n. 162/1990 cit.), allo sport non agonistico (sent. Corte cost. n. 517/1987) e in genere qualsiasi funzione «condizionata dalla preminente valutazione dell'interesse turistico» (sent. Corte cost. n. 162/1990 cit.), offrendo in tal senso una chiara e univoca chiave di lettura per l'individuazione delle competenze relative alle vicende *de quibus*.

Alla luce di quanto sopra, l'intervento statale si palesa sicuramente illegittimo, sia perché incidente in modo significativo nella politica del turismo di spettanza regionale in via esclusiva, sia per i contenuti specifici anche nella descrizione delle procedure, sia, sul piano della leale cooperazione, attesa l'assenza, quanto meno, di un coinvolgimento della regione nella determinazione dei contenuti medesimi.

c) Vi è, inoltre, una specifica violazione del comma 6 dell'art. 117 Cost, laddove il legislatore attribuisce, in un settore materiale così caratterizzata, a una fonte regolamentare ministeriale l'onere di definire parte della disciplina procedimentale. Mentre «la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva», e «alle regioni in ogni altra materia».

P. Q. M.

Si conclude affinché l'ecc.ma Corte costituzionale in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 54 e 55; comma 88; commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206; comma 214; comma 216; comma 322; commi 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492; commi 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592 e 593; comma 280; comma 330; comma 336; commi 337, 339 e 340, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006»), per violazione degli artt. 114, 117, 118, 119 della Costituzione nonché del principio di leale cooperazione fra Stato e Regione e per lesione della sfera di competenza della regione.

Napoli-Roma, 24 febbraio 2006

Avv. Vincenzo BARONI - Prof. Avv. Vincenzo COCOZZA

06C0197

n. 37

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2006
(della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol)

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa pubblica - Riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali spettanti alle regioni e alle province autonome per l'acquisto da terzi di immobili - Obbligo dell'invio anche all'Agenzia del territorio della comunicazione trimestrale delle Regioni e delle province autonome al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'informativa cumulativa degli acquisti e delle vendite immobiliari per esigenze istituzionali o abitative - Previsione di verifiche sulla congruità dei valori immobiliari acquisiti e di segnalazione degli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità da parte dell'Agenzia del territorio - Ricorso della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Denunciata lesione dell'autonomia patrimoniale e finanziaria della Regione - Non consentita deroga unilaterale da parte della legislazione statale delle disposizioni statutarie e di attuazione in materia - Lamentata indebita compressione delle possibili decisioni di spesa per il futuro - Contraddittorietà con il principio di autonomia delle scelte di spesa - Esorbitanza del potere statale di indirizzo in materia di coordinamento della finanza pubblica - Previsione di oneri di comunicazione arbitrari ed irrazionali - Attribuzione ad organi statali di funzioni di controllo non previste dalle disposizioni statutarie e di attuazione - Indebita ingerenza sull'attività amministrativa della Regione - Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 24 e 26.
- Costituzione, art. 119; Statuto Regione Trentino Alto Adige, titolo VI, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, art. 12; Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa per il personale di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Modalità di applicazione del tetto di spesa - Indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi (contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato e riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali) - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Imposizione agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) dei medesimi obblighi di contenimento della spesa per il personale - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa - Ricorso della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Ipotizzata applicabilità della disciplina in oggetto anche alla Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata lesione dell'autonomia regionale finanziaria e di bilancio - Violazione di competenze statutarie - Carattere dettagliato di previsioni relative a singole voci di spesa contraddittoriamente qualificate come norme di principio di coordinamento - Indebita applicazione degli stessi vincoli agli enti locali della Regione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 202 e 204.
- Costituzione, art. 119; Statuto Regione Trentino Alto Adige, titolo VI; Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.

Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Abolizione dell'indennità di trasferta - Possibilità di adottare (per le amministrazioni e gli enti per i quali non opera l'abolizione dell'indennità di trasferta) le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa - Spese di viaggio del personale che si rechi in missione o viaggio di servizio all'estero - Rimborso delle spese di viaggio aereo nella (sola) classe economica - Ricorso della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Denunciata introduzione di norma statale di dettaglio, anziché di un principio fondamentale, in materia di «coordinamento della finanza pubblica» - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 449/2005.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 213, 214 e 216.
- Costituzione, art. 119.

Ricorso della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale dott. Luis Durnwalder, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 65 del 24 febbraio 2006 (doc. I) rappresentata e difesa — come da procura speciale del 24 febbraio 2006, repertorio n. 2988, rogata dall'avv. Edith Engl, che esercita le funzioni di ufficiale rogante della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nella

sua qualità di vice segretario della giunta regionale (doc. 2) — dal prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Con-falonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005 - supplemento ordinario n. 211 - Legge finanziaria 2006; art. 1, commi: 24, 26, da 198 a 202, 204, 213, 214 e 216, per violazione dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, come meglio si specificherà in prosieguo, nonché del Titolo V della parte seconda della Costituzione, in collegamento con l'art. 10 legge costituzionale n. 3/2001, nonché dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

F A T T O

Con la legge 23 dicembre 2005 n. 266, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005, sono state approvate le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2006)».

Tale legge contiene, all'art. 1, comma 610, una espressa clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome, secondo cui: «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti».

Tuttavia, la clausola in questione non è evidentemente destinata a valere in relazione ad alcune disposizioni della legge, che espressamente dispongono la propria applicazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/-Südtirol e che si pongono, ad avviso della ricorrente, in violazione delle competenze riconosciuto alla regione dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, nonché dal nuovo Titolo V, parte seconda, della Costituzione, mentre per altre non è chiaro se esse siano o meno destinate a trovare applicazione anche in relazione alla regione, ed in caso affermativo violerebbero anch'esse le sue prerogative statutarie e costituzionali.

Di qui la necessità della presente impugnazione, per i motivi ed i profili di seguito indicati.

D I R I T T O

1. — Illegittimità dell'art. 1, comma 24 e 26.

Il comma 24, primo periodo, prevede che per garantire «effettività alle prescrizioni contenute nel programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica... e ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica... ..come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali... nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, delle regioni a statuto speciale, delle Province autonome... i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza fra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità».

Il secondo periodo del medesimo comma dispone che «nei confronti delle regioni e delle provincie autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti».

Il comma 24 sembra, quindi, da un lato confermare il regime diversificato vigente per le Regioni autonome, dall'altro, tuttavia, richiama espressamente le Regioni autonome unitamente agli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, per sottoporle alla specifica disposizione comportante la riduzione dei trasferimenti erariali, a qualsiasi titolo spettanti, in nome — sembrerebbe di capire — di un principio programmatico di contenimento degli acquisti immobiliari da parte degli enti pubblici.

La disposizione è in primo luogo di difficile interpretazione. Le regioni autonome vi sono citate due volte, prima per disporre una riduzione sui trasferimenti «erariali», poi per disporre una riduzione analoga sui trasferimenti «statali»: in entrambi i casi «a qualsiasi titolo spettanti».

Ugualmente di difficile comprensione è il senso del «principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali». La stessa «differenza fra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità» appare casuale: potrebbe non esserci

alcuna differenza, o potrebbe indifferentemente esserci un aumento o una diminuzione per circostanze del tutto accidentali. Si può supporre che parlando di differenza la norma sottintenda «in aumento», ma già si tratta di mera interpretazione.

Qualunque sia — se ve ne è uno — il suo esatto significato, la norma in questione appare indubbiamente lesiva dell'autonomia finanziaria assicurata alla regione dallo statuto e, in quanto occorra, dall'art. 119 Costituzionale, per una doppia serie di ragioni.

In primo luogo, i «trasferimenti» statali alla regione non sono altro che la realizzazione delle norme statutarie: non si tratta dunque di somme che lo Stato possa discrezionalmente decidere di ridurre a proprio piacere, ma della semplice attuazione dello Statuto. Le somme spettanti alla Regione non possono dipendere da qualunque valutazione si voglia dare del *trend* di spesa relativa agli immobili, né la riduzione dei trasferimenti si giustifica ad alcun altro titolo.

In secondo luogo, la disposizione si presenta anche come una compressione delle possibili decisioni di spesa per il futuro. Se infatti si ammette che lo Stato possa ridurre i propri trasferimenti a seconda della propria valutazione positiva o negativa in relazione all'oggetto della spesa della Regione, ne risulta un potere statale di indirizzo della spesa, che funziona in modo analogo a vincoli puntuali nei settori di spesa (già ritenuti illegittimi da codesta ecc.ma Corte costituzionale), e che è in diretta contraddizione con il principio di autonomia delle scelte, a base sia dello statuto che del sistema costituzionale dell'autonomia finanziaria regionale.

Del resto, la stessa «esenzione» dal calcolo degli immobili «da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili» (contenuta nel successivo comma 25) costituisce riprova di quanto ora affermato circa l'interferenza nelle autonome scelte di spesa della regione, la cui protezione costituzionale non viene, dunque, tenuta in alcuna considerazione.

L'illegittimità del comma 24 si riflette, poi, sull'illegittimità del comma 26, che prevede la soggezione al monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze delle operazioni immobiliari di cui sopra e gli oneri di trasmissione dei dati relativi ad acquisti e vendite degli immobili all'Agenzia del territorio, con conseguente obbligo di segnalazione agli organi competenti (Corte dei conti) per eventuali responsabilità, e ciò per le medesime ragioni sopra evidenziate, di contrasto con l'ordinamento delle autonomie e con la disciplina stabilita dalle norme di attuazione. In ogni caso, si tratta di oneri di comunicazione arbitrari ed irrazionali: è appena il caso di dire — con riferimento ai presunti «fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea» — che in sede comunitaria nessuna attenzione specifica si pone alla questione ... dell'acquisto di immobili. Inoltre, la «verifica di congruità» di cui allo stesso comma realizza una forma di controllo del tutto avulsa dal sistema statutario ed introduce un'ingerenza sull'attività amministrativa della regione, in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 266/1992.

Nel loro insieme, dunque, le norme statali di cui ai commi 24 e 26 si pongono in contrasto con il titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, come modificato dalla legge 30 novembre 1989 n. 386 e con le relative norme di attuazione; in particolare, con gli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, con il d.lgs. n. 16 marzo 1992 n. 268, nonché con l'alt. 5 della legge n. 386/1989 in uno con l'art. 12 del d.lgs. n. 268/1992, oltre che con il principio di ragionevolezza delle leggi, che codesta Corte ha individuato come parametro autonomo di legittimità, quanto alla correlazione tra proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle scelte del legislatore, in relazione agli obiettivi (sentenza n. 175/2005 che richiama le precedenti, 14/2004 e 272/2004).

Si noti che non si contesta il dovere della regione di partecipazione al contenimento della spesa pubblica: ma il fatto è che per tale finalità c'è lo strumento generale del Patto di stabilità concordato fra le regioni speciali e il Ministero dell'economia e delle finanze, che non ha alcuna limitazione finanziaria, con la conseguenza che la norma qui impugnata, che introduce misure di riduzione dei trasferimenti, non solo contrasta con lo statuto ma non corrisponde ad alcuna utilità complessiva, se applicata alle regioni autonome.

2. — Illegittimità costituzionale dei commi da 198 a 204.

I commi da 138 a 150 (che non costituiscono qui oggetto di impugnazione) pongono le regole del patto di stabilità interno. In particolare, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome il comma 148 detta una specifica disciplina, secondo la quale le autonomie speciali concordano con il Ministero dell'economia il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti. Ancora più specificamente è previsto che, per quanto riguarda la spesa per il personale, si faccia riferimento a quanto previsto dai punti 7 e 12 dall'Accordo 28 luglio 2005 stipulato in sede di Conferenza unificata: il punto 12, in particolare, include nel sistema dell'accordo sul patto di stabilità la spesa per il personale degli enti strumentali e, per quanto riguarda (fra gli altri) la regione autonoma Trentino-Alto Adige, quella per il personale.

Con riferimento alla regioni a statuto ordinario il comma 198 dispone che «le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'art. 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento», e che «a tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni».

Si tratta di disposizioni che appaiono costituzionalmente illegittime, in quanto pongono alle Regioni vincoli puntuali, anziché vincoli globali, limitandone l'autonomia (v. tra le altre le sentenze n. 417 e n. 449 del 2005); ma la regione Trentino-Alto Adige, usufruendo del particolare meccanismo sopra accennato e non essendo espressamente compresa tra i destinatari del comma 198, non avrebbe ragioni di lamentare una propria lesione.

Senonché, il comma 204 stabilisce che «alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento».

Con ciò il comma 204 non solo sembra intenda applicarsi esso stesso anche alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, ma sembra anche presupporre l'applicazione dello stesso comma 198. Il dubbio tuttavia è giustificato, dal momento che il comma 148, nel disporre il peculiare regime del patto di stabilità per le autonomie speciali, specificamente vi include la spesa per il personale, nei termini previsti dall'Accordo sopra richiamato. Ove i commi 198 e 204 dovessero considerarsi applicabili alla ricorrente regione, essi risulterebbero, in relazione ad essa, costituzionalmente illegittimi.

In effetti, i vincoli posti dai commi 198 e 204, ove ritenuti applicabili alla ricorrente regione nonostante le disposizioni speciali di cui al comma 148, risulterebbero lesivi dell'autonomia finanziaria regionale sia per le stesse ragioni per le quali essi sono comunque illegittimi anche in relazione alle regioni ordinarie (v. le sentenze sopra richiamate), sia in quanto posti altresì in violazione delle autonomie finanziaria e di bilancio riconosciuta sulla base delle regole statutarie di cui al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme d'attuazione (con riferimento, in particolare con gli articoli 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266).

Illegittima sarebbe anche l'applicazione degli stessi vincoli agli enti locali della regione, sia per l'illegittimità intrinseca della regola stessa, sia per violazione della potestà normativa primaria in tema di «enti locali» che l'art. 4 dello Statuto riconosce alla regione (senza qui considerare l'ulteriore profilo della contraddittorietà della previsione contestata con l'inserimento di tali enti nell'ambito del sistema finanziario provinciale: *cfr.* artt. 80 e 81 Statuto, nonché lo stesso comma 148 della finanziaria qui impugnata).

L'illegittimità costituzionale dei commi 198, ove inteso come applicabile alla scrivente regione, si riflette sulla conseguente illegittimità dei commi 199, 200, 201 e 202, in quanto applicativi dei vincoli di cui al 198.

3. — Illegittimità dei commi 213, 214 e 216.

Il comma 214 impone sostanzialmente alla regione Trentino-Alto Adige (in quanto rientrante nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) di adottare le determinazioni finalizzate a rendere operativa anche nei loro riguardi la soppressione dell'indennità di trasferta e delle altre indennità indicate al precedente comma 213.

Così facendo, tuttavia, le disposizioni impuginate vengono a porsi in radicale ed insanabile contrasto con quanto già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale è inammissibile la previsione a livello statale di limiti di spesa «specifici e puntuali» nei riguardi delle regioni, dal momento che ciò rappresenterebbe «una indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Costituzionale alle autonomie regionali... alle quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (così la sentenza n. 449/2005 di codesta Corte; analogamente, *cfr.* anche le sentenze nn. 417/2005, 390/2204, 36/2004).

Di qui la palese illegittimità dei disposti impugnati

Parimenti evidente è pure l'incostituzionalità del successivo comma 216, il quale — oltre a violare in generale i sopra menzionati principi del divieto statale di limiti specifici e puntuali alla spesa regionale — reitera (ampliandone pure la portata) una disposizione (quella contenuta nell'art. 3, comma 75, della legge n. 350/2003 — cioè la legge finanziaria 2004) che codesta ecc.ma Corte ha già ritenuto di dover dichiarare incostituzionale con la sentenza n. 449/2005: di qui la richiesta di annullamento del comma in questione.

P. Q. M.

Chiede voglia codesta Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimità delle disposizioni sopra indicate, nei termini sopra esposti.

Padova-Roma, addì 24 febbraio 2006

PROF. AVV. Giandomenico FALCON - AVV. Luigi MANZI

06C0222

N. 24

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 28 febbraio 2006
(del Tribunale di Roma)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione dal Senato della Repubblica in data 30 giugno 2004, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti del sen. Roberto Castelli per diffamazione aggravata nei confronti dell'on. Oliviero Diliberto concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato G.I.P. del Tribunale di Roma, per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

- Deliberazione del Senato della Repubblica in data 30 giugno 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Il giudice per le indagini preliminari, letti gli atti del procedimento penale n. 020440/04 R.G. notizie di reato (n. 9155/05 GIP) contro: Castelli Roberto, nato in Lecco il 12 luglio 1946; parte offesa: Oliviero Diliberto, nato in Cagliari il 13 ottobre 1956, difeso dall'avv. Silvio Crapolichio, con studio in Roma via dei Due Macelli, 60;

O S S E R V A

Con querela del 27 aprile 2004, l'onorevole Oliviero Diliberto esponeva che nel corso della trasmissione televisiva «Telecamere» registrata in data 18 marzo 2004 ed andata in onda il successivo giorno 21, il senatore Roberto Castelli aveva effettuato dichiarazioni diffamatorie nei suoi confronti.

In particolare l'onorevole Diliberto lamentava che, alla richiesta rivoltagli dal querelante di chiarire i motivi della sua presenza ad una manifestazione di giovani padani svoltasi davanti al Parlamento (manifestazione nel corso della quale erano state pronunciate le parole «chi non salta italiano è») il senatore Castelli aveva replicato affermando che «piuttosto che mandare in giro a sprangare come fai tu preferisco saltare».

Inoltre l'onorevole Diliberto lamentava che, nel prosieguo della trasmissione il senatore Castelli gli aveva, nella sostanza, addebitato di essere il mandante di azioni delittuose in quanto aveva sostenuto «fascisti, borghesi, ancora pochi mesi, te lo ricordi? Poi hanno sparato ed i tuoi amici sono in Francia».

Infine, sempre il senatore Castelli, sosteneva l'onorevole Diliberto, lo aveva accusato di aver operato illegalmente per favorire il rientro in Italia di terroristi, allorché aveva svolto l'incarico di Ministro della giustizia nel primo Governo D'Alema, affermando «credo sia molto più grave andare a ricevere con gli onori le terroriste che voi avete fatto liberare con l'inganno».

Il tribunale per i Ministri, investito dal p.m. in considerazione della carica ricoperta dal senatore Castelli nel Governo, con ordinanza del 13 dicembre 2004 dichiarava la propria incompetenza e disponeva la restituzione degli atti ritenendo si trattasse di reati comuni.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella seduta del 18 maggio 2005, rilevato che gli addebiti rivolti al senatore Castelli in sede penale sono gli stessi contestatigli in sede civile ed in ordine ai quali la Giunta stessa, e successivamente l'assemblea, aveva pronunciato declaratoria di insindacabilità, riteneva che al procedimento penale *de quo* dovesse intendersi applicabile la deliberazione già assunta da Senato il 30 giugno 2004, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 140/2003.

La proposta della Giunta del 15 giugno 2004 era, tra l'altro, così motivata: «Giova ricordare che la contrapposizione della propria figura e della propria condotta politico-amministrativa di Ministro della giustizia con quella dei suoi predecessori della scorsa legislatura è la cifra della pubblica presentazione che il senatore Castelli fa del suo operato quale Ministro della giustizia, sin dall'assunzione della carica». Il gruppo politico parlamentare cui appartiene il senatore Castelli, poi, ripetutamente appuntò la sua attenzione sulle vicende connesse alla gestione del «caso Baraldini» da parte del secondo Governo della scorsa legislatura, in cui il deputato Diliberto rivestiva la carica di Guardasigilli «.....». Anche il contesto della polemica in questione assume rilevanza ai fini dell'esame della Giunta. Il Ministro Castelli rappresenta infatti uno dei personaggi di primo piano della Lega Nord e da almeno sei mesi tra questo partito e quello di cui il deputato Diliberto è segretario nazionale si va sviluppando una contrapposizione politica piuttosto accesa, della quale, per lo stesso tenore delle polemiche e per la sede pre-elettorale in cui si svolgono, è bene che sia arbitra la pubblica opinione assai più che la sede giurisdizionale «.....». Peraltro, lo scontro pubblico verificatosi il 23 marzo alla trasmissione televisiva «Telecamere» non ha impedito al Ministro Castelli ed al deputato Diliberto di trovarsi insieme ad una successiva trasmissione televisiva, il programma «Ballarò» dedicato al terrorismo internazionale, senza che si avessero incidenti paragonabili con quelli avvenuti il 18 marzo «.....». La particolare posizione del Ministro, che nel nostro ordinamento costituzionale può anche essere parlamentare ma che non può ovviamente spiegare la sua attività negli atti tipici che questa funzione contempla (presentazione di atti di sindacato ispettivo, di disegni di legge di iniziativa individuale che non impegnino la responsabilità del Governo di cui è parte, etc.), produce una sperequazione rispetto alla copertura costituzionale di cui gode il mero parlamentare, visto che la giurisprudenza costituzionale riconnette il nesso funzionale alla preesistenza di atti parlamentari tipici in corrispondenza contenutistica sostanziale con l'espressione delle opinioni.

L'unica analogia che si rinviene nella giurisprudenza della Giunta, in proposito, è quella con la condizione del parlamentare che a Camere sciolte, eserciti attività di cronaca o di critica politica su fatti successivi allo scioglimento, senza perciò avere la possibilità di produrre atti di sindacato ispettivo preesistenti. Infatti, nella XIII legislatura il DOC. IV-*quater* n. 34 (Sen. Renato Meduri) affermò che «Lo scopo di qualsiasi atto ispettivo è la risposta allo stesso da parte dell'organo governativo cui è rivolto che, nella specie, ossia allorquando le Camere sono sciolte e già indette le nuove elezioni — come nel caso — renderebbe assolutamente vano il ricorso a quell'atto di controllo parlamentare. In tal caso quale altra alternativa assisterebbe il parlamentare — che, come è noto, rimane in carica fino all'insediamento delle nuove Camere — che, in tale qualità e non già in quell'altra di semplice candidato ha più che il diritto, il dovere di denunciare alla pubblica opinione, *rectius*, agli elettori, i rischi di votare un candidato nei cui confronti erano già stati raccolti gravi riscontri investigativi di collusioni mafiose corroborate da dichiarazioni di collaboratori di giustizia già vagliate positivamente dagli organi giurisdizionali, se non quello del pubblico comizio e delle dichiarazioni in campagna elettorale?». La medesima domanda, *mutatis mutandis*, varrebbe per il rappresentante del Governo che fosse parlamentare, per il quale la copertura dell'art. 68, 1° comma della Costituzione non si potrebbe esercitare nonostante che la prima qualifica non escluda affatto le guarentigie della seconda.

Poiché in quel caso (2 febbraio 1999) la Giunta deliberò di proporre all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Meduri, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (e l'Assemblea del Senato, il 17 febbraio 1999, approvò le conclusioni della Giunta), non pare possibile discostarsi da quel precedente nel caso di specie, che comunque rappresenta un'estrinsecazione del diritto di critica motivato politicamente».

Il p.m., con nota del 31 marzo 2005, ha chiesto che fosse sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica.

Premesso quanto sopra, si osserva che il giudice ordinario a fronte della deliberazione di insindacabilità delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da parlamentare, «non può che prendere atto della valutazione espressa dal Parlamento, adeguandovisi e quindi dichiarando la non punibilità del fatto perché commesso nell'ambito delle funzioni parlamentari, ovvero sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale,

ove ritenga contestabili le concrete modalità di esercizio del potere del Parlamento “per vizi del procedimento ovvero per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti”» (Cass. Sez. V, 12 febbraio 1999, Della Valle).

Questo giudice ritiene che, nel caso di specie, il Senato abbia erroneamente valutato la sussistenza dei presupposti necessari per poter considerare le dichiarazioni rese dal senatore Castelli ricollegabili all’ipotesi prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La connessione tra le opinioni espresse dal parlamentare e l’esercizio delle relative funzioni costituisce «l’indefettibile presupposto di legittimità della deliberazione parlamentare di insindacabilità» (sentenza n. 329/1999 della Corte cost.).

La Corte di cassazione ha rilevato che gli atti c.d. di funzione — quegli atti, cioè, che, compiuti da parlamentari in relazione a tale specifica qualità, si rendono insindacabili anche da parte dell’autorità giudiziaria perché espressione della loro indipendenza ed autonomia — sono soltanto quelli relativi all’esercizio delle funzioni proprie di membro del Parlamento, vale a dire gli atti tipici del mandato parlamentare (presentazione di disegni di legge, interpellanze ed interrogazioni, relazioni, dichiarazioni), compiuti nei vari organi parlamentari o paraparlamentari, con l’esclusione di quelle attività che, pur latamente connesse con l’esercizio di tali funzioni, ne sono tuttavia estranee, quale l’attività politica extraparlamentare esplicita all’interno dei partiti. (Cass. Sez. V, 16 dicembre 1997, Sgarbi).

Secondo la più recente giurisprudenza costituzionale, costituiscono opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare quelle «manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare quale membro dell’assemblea. Invece l’attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non può dirsi di per sé esplicitazione della funzione parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l’art. 68, primo comma, della Costituzione. Nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprime fuori dai compiti e dalle attività propri delle assemblee rappresentano piuttosto esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati: ad esse non può estendersi, senza snaturarla, una immunità che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, riservare alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni» (sentenza n. 10/2000 della Corte costituzionale). «Si debbono pertanto ritenere, in linea di principio, sindacabili tutte quelle dichiarazioni che fuoriescono dal campo applicativo del “diritto parlamentare” e che non siano specificamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se siano caratterizzate da un asserito “contesto politico” o ritenute, per il contenuto delle espressioni o per il destinatario o la sede in cui sono state rese, manifestazioni di sindacato ispettivo. Questa forma di controllo politico rimessa al singolo parlamentare può infatti aver rilievo... soltanto se si esplica come funzione parlamentare, attraverso atti e procedure specificamente previsti dai regolamenti parlamentari» (sentenza n. 11/2000 della Corte costituzionale).

Con riferimento alla divulgazione delle opinioni manifestate dai parlamentari la Corte costituzionale ha precisato che «... la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione resa ai mezzi di comunicazione o in dibattiti pubblici e le opinioni espresse in sede parlamentare non basta ad estendere alla prima l’insindacabilità che copre le seconde... Deve esservi, dunque, un preciso nesso funzionale fra la dichiarazione e l’attività parlamentare: nesso che può legittimamente essere affermato dalle Camere anche quando le dichiarazioni siano sostanzialmente riprodotte dell’opinione sostenuta in sede parlamentare. La prerogativa costituzionale rileva, infatti, non soltanto per l’occasione specifica in cui l’opinione è espressa in ambito parlamentare, ma riguarda il contenuto storico di essa, pure quando ne sia realizzata la diffusione pubblica. Perché la pubblicità accompagna l’attività parlamentare, necessariamente, assicurando il ruolo fondamentale delle Camere nella libera dialettica politica. L’insindacabilità si estende, quindi, a tutte le altre sedi, e occasioni, in cui l’opinione sia riprodotta nel suo contenuto sostanziale» (sentenza n. 56/2000 della Corte costituzionale).

Deve ritenersi, dunque, che costituiscono opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare quelle manifestate durante il compimento di atti tipici della funzione, nonché quelle che, pur non essendo state manifestate in sede parlamentare, riproducano il contenuto sostanziale delle prime.

Le dichiarazioni del senatore Castelli sono state rese nel corso di una trasmissione televisiva e, quindi, al di fuori dell’esercizio di funzioni parlamentari.

Le dichiarazioni del senatore Castelli non risultano, inoltre, sostanzialmente riprodotte di un’opinione espressa in sede parlamentare.

Nella proposta della Giunta si sottolinea che, a proposito del «caso Baraldini», il gruppo politico parlamentare cui appartiene il senatore Castelli aveva assunto iniziative critiche in ordine alla gestione del caso da parte del Governo al momento in carica, ma non viene evidenziato alcun intervento personale del senatore Castelli sul caso.

Inoltre, nulla si dice nella motivazione della Giunta a proposito delle altre doglianze dell'onorevole Diliberto ed in particolare quelle relative alle accuse di essere il mandante di gravi atti delittuosi ovvero di «mandare in giro a sprangare».

Si appalesa arbitraria, dunque, la deliberazione del Senato che ha accolto la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di affermare l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore Castelli.

La considerazione, contenuta nella relazione della Giunta, che le frasi proferite costituivano un giudizio ed una critica di natura sostanzialmente politica attiene, semmai, alla compatibilità delle affermazioni dei parlamentari con il diritto di critica e non alla prerogativa prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Circa, poi, la valutazione relativa al «primato» dell'opinione pubblica (che dovrebbe essere «arbitra») sulla «sede giurisdizionale», deve sottolinearsi l'inconferenza dell'argomentazione di carattere prettamente politico e certamente non giuridico.

Il riferimento, infine, al «precedente» della Giunta appare del tutto incongruo in quanto afferente situazione affatto diversa e, comunque, per nulla attinente al nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza di codesta Corte.

La deliberazione di insindacabilità è stata, pertanto, adottata dal Senato della Repubblica sulla base di un'erronea valutazione dei presupposti richiesti dall'art. 68 Cost., con conseguente illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

P. Q. M.

Visti gli artt. 68, primo comma, Cost., 23 u.c., 37 e 38 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26 del c.c. 16 marzo 1956;

Solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, richiedendo che la Corte costituzionale dichiari che non spetta al Senato della Repubblica dichiarare che i fatti per i quali è in corso procedimento penale a carico del senatore Roberto Castelli davanti a questo giudice, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, e, conseguentemente, annulli la delibera adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 giugno 2004 (delibera, adottata per il procedimento civile avente medesimo oggetto e che, come risulta dagli atti, il Senato ha ritenuto applicabile anche alla fattispecie presente).

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto.

Dispone che il presente ricorso, a cura della cancelleria, sia notificato al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 25 maggio 2005

Il giudice dell'udienza preliminare: AZZOLINI

AVVERTENZA:

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 24/2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 5 del 1° febbraio 2006.

06C0189

N. 96

*Ordinanza del 28 dicembre 2005 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Beltrami Fausto ed altri contro Fontanella Luigi*

Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilità di tale regola (elevata a «diritto vivente») pur se il termine di comparizione assegnato sia minore dell'ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni - Ingiustificato obbligo per l'opponente di costituirsi entro un termine in sé eccessivamente breve - Irragionevolezza rispetto alle esigenze di speditezza processuale e di coordinamento dei tempi di costituzione dell'opponente e dell'opposto - Sproporzione fra le facoltà concesse all'uno e all'altro - Irrazionale disuguaglianza fra le parti processuali.

- Codice di procedura civile, artt. 165, primo comma, 645, secondo comma, e 647, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Nelle cause riunite ed iscritte ai numeri 4300 e 3165 del ruolo generale dell'anno 2005 ha emesso la seguente ordinanza.

1. — Fausto, Ernesto e Raffaella Beltrami con citazione notificata l'8 giugno 2005 convenivano in giudizio l'avvocato Luigi Fontanella chiedendo al tribunale di accertare l'attività svolta dal predetto professionista e di quantificare il compenso «giustamente» spettantegli. La causa veniva iscritta n. 31/65 del ruolo generale affari contenziosi di questo tribunale.

Con ricorso depositato il 13 giugno 2005 l'avvocato Luigi Fontanella, premesso di aver svolto attività professionale in favore di Fausto, Ernesto e Raffaella Beltrami, otteneva il decreto ingiuntivo n. 1751/05 per euro 191.143,23 contro Raffaella Beltrami, per euro 220.421,99 contro Fausto Beltrami e per euro 43.316,70 contro Ernesto Beltrami.

Contro il decreto gli intimati proponevano opposizione notificata il 20 luglio 2005 e — premesso, tra l'altro, che l'attività svolta dal professionista non giustificava in alcun modo l'ammontare del compenso richiesto — citavano l'opposto a comparire per l'udienza del 20 ottobre 2005 (assegnando un termine di comparizione di 35 giorni liberi, tenuto conto della sospensione feriale).

Il 27 luglio 2005 i Beltrami si costituivano in giudizio nella causa d'opposizione, depositando l'originale della citazione, il fascicolo di parte e la nota di iscrizione.

I due giudizi venivano riuniti e all'udienza del 22 dicembre 2005, l'opposto — preliminarmente — chiedeva l'immediata discussione della causa, ai sensi dell'articolo 281-*sexies* codice di procedura civile, o, in subordine, la concessione della provvisoria esecuzione, sul presupposto che il decreto ingiuntivo fosse passato in giudicato per la tardiva costituzione degli opposenti effettuata oltre il termine di cinque giorni dalla notifica della citazione in opposizione).

2. — Ritiene questo giudice istruttore che nei presenti giudizi riuniti si ponga una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, che appare rilevante ai fini della decisione sia di quella sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sia di quella definitiva dei giudizi stessi) e non manifestamente infondata.

La questione viene ovviamente sollevata sotto un profilo diverso da quello preso in esame dalla Corte con la sentenza n. 239 del 2000 e con l'ordinanza 154 del 2005.

3. — Costituisce ormai orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo il quale «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, codice di procedura civile, consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a sessanta giorni, anche se determinata da errore» e che «la tardiva costituzione dell'opponente determina l'improcedibilità dell'opposizione e legittima la dichiarazione di (definitiva esecutività del decreto opposto, non potendo il giudizio di opposizione essere più proseguito)» (per tutte: Cassazione 4 settembre, 2004 n. 17915).

L'interpretazione sopra esposta del combinato disposto degli articoli 165, 645 e 647 può considerarsi pacifica, tanto che la regola che impone all'opponente di costituirsi nel ridotto termine di cinque giorni dalla notificazione (per il caso in cui egli abbia assegnato un termine di comparizione inferiore a quello ordinario) può oggi considerarsi diritto vivente.

4. — Tale interpretazione, come già detto, più volte fatta propria, anche recentemente, dalla Corte di cassazione, non appare però conforme al dettato costituzionale degli articoli 3, 24 e 111 secondo comma.

È noto infatti che nell'impianto originario del codice di procedura civile del 1942 non vi era citazione a comparire ad udienza fissa, ma l'attore doveva indicare nell'atto introduttivo della lite il termine entro il quale il convenuto doveva costituirsi.

Tale impostazione venne modificata con la nota novella del 1950 (legge 14 luglio 1950 n. 581), dove il legislatore introdusse la citazione a comparire ad udienza fissa, stabilendo, mediante il nuovo art. 163-*bis* del codice di rito, i termini minimi di comparizione.

Successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950 n. 857, in sede di coordinamento, modificò (articolo 13) l'articolo 645 del codice, prevedendo che «i termini di comparizione» — anziché di costituzione, come disponeva precedentemente la norma — «sono ridotti alla metà».

La nuova disposizione dette luogo a difficoltà interpretative: tra i vari problemi, si discuteva anche se, nel rito davanti, al tribunale a causa della dimidiazione *ex lege* dei termini di comparizione, dovessero considerarsi ridotti anche i termini di costituzione (da dieci e cinque giorni per l'opponente e da cinque a tre giorni per l'opposto).

Solo Cassazione 10 gennaio 1955 n. 8 (*Foro italiano 1955 I 659*) ritenne che la riduzione dei termini di comparizione (indicata nel nuovo testo dell'art. 645 del codice di rito) non avesse alcuna influenza su quelli di costituzione delle parti.

La giurisprudenza successiva mutò invece parere ed adottò una tesi intermedia tra le due estreme — quella della abbreviazione dei termini di costituzione in ogni caso caldeggiata dalla dottrina) e quella della conservazione dei termini ordinari (fatta propria da Cassazione n. 8/55 citata) — stabilendo (con indirizzo seguito ancor oggi) che nell'opposizione a decreto ingiuntivo i termini di costituzione dovevano considerarsi ridotti in tutti i casi in cui l'opponente avesse assegnato all'opposto un termine a comparire inferiore a quello ordinario, che all'epoca (e sino al 30 aprile 1995) era pari a trenta giorni (per tale orientamento si veda Cassazione 17 novembre 1971 n. 3286, in *Foro italiano 1972 I 633*, con nota).

Il supremo collegio (Cassazione 3286/1982 citata) spiegò, per ribattere alla tesi caldeggiata dalla dottrina, che imporre alle parti di costituirsi sempre nei termini abbreviati, anche nell'ipotesi in cui l'opponente avesse assegnato un termine ordinario di comparizione (o superiore ad esso), «oltre a non trovare alcun riscontro nel testo della legge, sarebbe contrario allo spirito di essa e privo di alcuna giustificazione razionale», in quanto l'abbreviazione dei termini di costituzione trovava la sua giustificazione nella «esigenza di mantenere un rapporto» tra questi ultimi ed i termini di comparizione assegnati in concreto.

Infatti, se l'ingiunto avesse assegnato alla controparte il termine minimo di comparizione quindici giorni: la metà di quello ordinario vigente all'epoca), aderendo alla tesi della piena conservazione dei termini ordinari di costituzione, l'opponente avrebbe avuto tempo per costituirsi sino a dieci giorni dopo la notificazione del decreto ingiuntivo e l'opposto, volendo costituirsi tempestivamente, lo avrebbe potuto fare solo cinque giorni prima dell'udienza di prima comparizione: con l'ovvia conseguenza che quest'ultimo avrebbe subito una notevole com-

pressione dei propri diritti processuali, in quanto avrebbe potuto prendere visione dei documenti e degli atti prodotti dall'opponente solo dopo la sua costituzione ed avrebbe dovuto costituirsi cinque giorni prima dell'udienza fissata.

In sostanza, a conti fatti, il convenuto opposto avrebbe dovuto avere contezza dei documenti e degli atti di contro-parte e quindi preparare la propria difesa nell'arco di un'unica giornata, identificabile col quinto giorno anteriore all'udienza di prima comparizione.

A tale inconveniente (che avrebbe comportato una evidente lesione dei diritti difensivi dell'opposto), la giurisprudenza pose rimedio sancendo — come si è visto — la riduzione dei termini di costituzione, che pertanto venivano portati a cinque per l'opponente ed a tre per l'opposto, stabilendo tra i due termini di comparizione e costituzione) quel rapporto cui facevano cenno le sentenze della Suprema corte sopra menzionate.

5. — Questo impianto, nonostante le modifiche introdotte dalla c.d. novella del 1990, è rimasto sostanzialmente inalterato nonostante l'allungamento del termine minimo di comparizione, portato, dall'art. 163-*bis* del codice di procedura civile, a sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia ed a centoventi se esso è all'estero.

Infatti, mentre il termine ordinario di costituzione dell'attore è rimasto invariato (dieci giorni), al convenuto è stato concesso un diverso termine ordinario di costituzione (venti giorni prima dell'udienza): con la conseguenza che anche oggi rimane la necessità di raccordo dei termini di comparizione e costituzione.

Ritiene tuttavia questo giudice che l'interpretazione data dalla giurisprudenza al disposto degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, nonostante sia stata dettata al fine di preservare i diritti difensivi dell'opposto, risulti eccessivamente ed ingiustificatamente gravosa per l'opponente.

Quest'ultimo, infatti, rimane obbligato alla costituzione entro cinque giorni dalla notificazione della citazione, a pena di improcedibilità stessa dell'opposizione, anche quando assegni al convenuto un termine a comparire superiore a quello minimo di legge (pari a 15 giorni prima del 30 aprile 1995 e oggi pari a 30 giorni).

Da quanto sopra esposto è agevole osservare che l'esigenza di raccordo dei termini di costituzione con quelli di comparizione si pone, nel processo ordinario come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non tanto quando sia stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello ordinario, bensì quando sia stato assegnato esattamente il termine minimo a comparire: solo in tal caso infatti sorge quell'esigenza concreta di raccordo dei termini di costituzione a quelli di comparizione, dalla cui mancanza discenderebbe invece la lesione o la eccessiva compressione dei diritti di difesa del convenuto opposto.

Al contrario, quando il termine di comparizione è pari o superiore a quello ordinario, oppure, quando detto termine, pur essendo inferiore a quest'ultimo, supera il minimo di legge oggi: trenta giorni non sussiste alcuna ragione per imporre alla parte opponente l'onere di compiere un'attività processuale in un termine oltremodo breve, a pena di improcedibilità stessa dell'opposizione, in quanto, in tale ipotesi, il convenuto opposto conserva pur sempre un ragionevole lasso di tempo per predisporre le sue difese.

È dunque palese che — nel caso di assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni — l'onere processuale posto a carico dell'opponente di costituirsi entro cinque giorni dalla notifica della citazione (*dies a quo* che decorre, secondo Corte costituzionale 154 del 2005 e 239 del 2000, dal giorno della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) a pena di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, appare ridotto ad una mera formalità, priva di qualsiasi ragione processuale per usare i termini di Cassazione 3286/71 citata, quando contrastava la tesi sostenuta dalla dottrina), non servendo — per i motivi più sopra esposti — né a coordinare il termine di costituzione dell'opponente con quello dell'opposto, né a dare al processo un impulso particolare, quanto meno nella sua fase iniziale (in considerazione del raddoppio del termine minimo di comparizione introdotto con la riforma processuale del 1990).

Tale sperequato trattamento processuale della parte opponente — senza alcuna concreta utilità per la parte opposta — è maggiormente evidente nel caso in cui l'intimato assegni al convenuto un termine a comparire di 59 giorni, magari per mero errore di calcolo ossia di un solo giorno inferiore rispetto a quello ordinario).

In tal caso — dato che, secondo la già menzionata e consolidata giurisprudenza di legittimità, la dimidiazione del termine di costituzione dell'ingiunto consegue automaticamente al fatto oggettivo della concessione di un termine di comparizione inferiore a sessanta giorni, anche se tale assegnazione è stata determinata da svista — si fa gravare sull'opponente un obbligo processuale (costituzione entro cinque giorni dalla notifica) che appare sproporzionato rispetto alle facoltà concesse all'opposto) il quale vedrebbe addirittura prolungato il tempo concessogli per la sua costituzione, da venti a dieci giorni prima dell'udienza [articolo 166] e rispetto alle esigenze di spedita definizione dell'intera lite o, quanto meno, della fase iniziale di essa (nella quale, com'è noto, vengono solitamente assunti dal giudice istruttore i provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 codice di procedura civile).

7. — In conclusione, il combinato disposto degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile appare contrario agli articoli 3, 24 e 111 secondo comma della Costituzione sotto i seguenti profili: *a)* in quanto fa gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'obbligo di compiere un'attività processuale (costituzione) nel termine di cinque giorni, in sé eccessivamente breve (contrarietà all'articolo 24); *b)* in quanto fa gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'obbligo di compiere un'attività processuale (costituzione) in un termine irragionevole, posto che, anche assolvendo a tale obbligo, non consegue la celere definizione della controversia o, quanto meno, della fase iniziale della stessa (tenuto conto dei maggiori termini minimi di comparizione introdotti con la legge 353 del 1990) (contrarietà agli articoli 3 e 24); *c)* in quanto fa gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'obbligo di compiere un'attività processuale (costituzione) in un termine irragionevole, dato che solo in caso di assegnazione del termine minimo a comparire (30 giorni) sussiste la necessità di coordinare i tempi di costituzione dell'opponente e dell'opposto nel senso esposto al precedente paragrafo 4 (contrarietà agli articoli 3 e 24); *d)* in quanto fa gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'obbligo di compiere un'attività processuale (costituzione) entro un termine eccessivamente breve (cinque giorni dalla notifica) rispetto a quello di controparte (dieci giorni prima dell'udienza), ponendo così irrazionalmente i soggetti del processo (ingiunto ed opposto) in una posizione di disuguaglianza processuale (contrarietà all'articolo 111 secondo comma Costituzione).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, così provvede:

I. dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 165 primo comma, 645 secondo comma e 647 primo comma del codice di procedura civile così come esposte in motivazione;

II. dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

III. sospende i giudizi riuniti n. 4300 e n. 3165 del 2005;

IV. ordina che questa ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

V. ordina che questa ordinanza sia comunicata dalla cancelleria ai presidenti delle due camere del parlamento.

Reggio Emilia, addì 27 dicembre 2005

Il giudice istruttore: VAROTTI

N. 97

*Ordinanza del 1° febbraio 2006 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Rummo Rossana contro Ministero per i beni e le attività culturali ed altri*

Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Prevista cessazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (c.d. "spoil system"), con efficacia retroattiva e prevalenza su diverse disposizioni pattizie e di contrattazione collettiva - Incidenza sul diritto fondamentale di libertà ed autonomia negoziale - Violazione del diritto al lavoro - Lesione del principio di tutela del lavoro nonché del principio di retribuzione proporzionata ed adeguata - Indebito uso dello strumento legislativo per conseguire finalità proprie di provvedimento amministrativo (revoca) - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio del servizio esclusivo alla Nazione dei pubblici impiegati - Riproposizione di questione già oggetto dell'ordinanza della Corte n. 398/2005 di restituzione atti per *ius superveniens*

- Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 3, commi 1, lett. *b*), e 7.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 70, 97 e 98.

IL TRIBUNALE

All'esito della camera di consiglio;

Visti gli atti del giudizio;

Vista la propria ordinanza del 30 aprile 2004 di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), e 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 70, 97 e 98 della Costituzione;

Vista l'ordinanza della Corte costituzionale del 25 ottobre 2005, n. 398 con la quale sono stati restituiti gli atti al rimettente ai fini della rivalutazione della questione alla luce dello *ius superveniens* rappresentato dall'art. 14-sexies d.l. 30 giugno 2005, n. 115, inserito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 di conversione;

Considerato che, secondo la Corte, detta norma risulta incidere «sui profili di rilevanza e non manifesta infondatezza riguardanti il citato art. 3, comma 1, lettera *b*) della legge n. 145 del 2002» in quanto «siffatta sopravvenuta modifica di una delle due norme censurate — pur se i nuovi limiti temporali non si applicano agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto della impugnata cessazione automatica — comporta comunque un rilevante mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento da cui tutti i rimettenti hanno tratto argomentazioni in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni riguardanti l'altra norma impugnata, ossia l'art. 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002»;

Sentite le parti in udienza;

Premesso che l'art. 3, comma 7, legge n. 145/2002 dispone: «Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove prevista tale figura. I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza

di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico»;

Premesso altresì che, circa il profilo della durata massima dell'incarico dirigenziale, il comma 1, lettera *b*) dell'art. 3 legge n. 145/2002 riformula l'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 nei seguenti termini testuali: «Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto»;

Premesso infine che l'art. 14-*sexies* d.l. 30 giugno 2005, n. 115, sì come convertito in legge, ha, al comma 1, reintrodotto per gli incarichi di funzioni dirigenziale una durata minima, fissandola in tre anni, e portato quella massima da tre a cinque, e, al comma 2, ha precisato che «La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145»;

Ritenuto che l'art. 14-*sexies* d.l. n. 115/2005, nel testo convertito con legge n. 168/2005, non influisce — alla luce dei surrichiamati termini letterali — sulla questione di legittimità costituzionale come a suo tempo sollevata e segnatamente con riguardo all'art. 3, comma 1, lettera *b*) legge n. 145/2002, posto che lo stesso legislatore del 2005 ha chiarito al comma 2 della norma l'inapplicabilità — appunto — del comma 1 della medesima norma alla dedotta fattispecie (la ricorrente Rummo è, infatti, dirigente generale cessata dall'incarico *ope legis*, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 7 — da leggersi contestualmente al comma 1, lettera *b*), legge n. 145/2002);

Osservato che giammai la nuova disciplina del 2005, sopraggiunta a distanza di molto tempo, potrebbe spiegare effetti sui fatti di causa, in ossequio al principio di normale irretroattività della legge di cui all'art. 11, comma 1, prel. c.c. ed in carenza di dati positivi di senso contrario;

Osservato altresì che l'art. 14-*sexies* d.l. n. 115/2005, introducendo un principio di relativa stabilità triennale dei dirigenti nell'incarico dirigenziale, parrebbe al postutto rimarcare il deteriore ed ingiustificato trattamento — correlato alla pregressa previsione legale di una cessazione dall'incarico dirigenziale automatica e prescindente da ogni valutazione di attitudini e capacità professionali, nonché dal raggiungimento degli obiettivi prefissati e dai risultati acquisiti, come tale segnata da un sospetto di incostituzionalità — a suo tempo riservato alla Rummo ed agli altri dirigenti generali cessati *ope legis* dall'incarico per il quale non era prevista durata minima alcuna;

Osservato ancora che l'art. 14-*sexies* d.l. n. 115/2005, disponendo per i (nuovi) incarichi una necessaria correlazione tra durata minima triennale e massima quinquennale, si pone in antitesi con la previgente disciplina, caratterizzata dalla sensibile riduzione della durata massima e dall'assenza di un termine minimo di durata dell'incarico dirigenziale, punto focale della sollevata questione di legittimità costituzionale per l'effetto di c.d. precarizzazione di fatto della dirigenza pubblica;

Ritenuto in conclusione che la norma *de qua* non può trovare applicazione nella fattispecie, di talché permane il giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione nei termini di cui all'ordinanza di rimessione del 30 aprile 2004;

Ribadite integralmente le motivazioni della predetta ordinanza di rimessione;

P. Q. M.

Visto l'art. 3 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b) e 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 70, 97 e 98 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2006.

Il giudice: MUCCI

06C0298

n. 98

Ordinanza del 10 ottobre 2005 emessa dalla Corte di appello di Torino
nel procedimento civile vertente tra Rubiolo Luisa contro Beccaria Renato ed altra

Procedimento civile - Impugnazioni - Atto di citazione in appello - Luogo di notificazione - Notificazione al procuratore costituito dell'appellato effettuata presso la cancelleria del giudice di primo grado - Validità ove il procuratore eserciti la sua attività fuori della circoscrizione di quel giudice e non abbia eletto domicilio nella sede di causa - Irragionevole compressione dell'effettività del diritto di difesa dell'appellato e della parità delle parti nel contraddittorio processuale - Violazione del principio di eguaglianza.

- Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, in combinato disposto con l'art. 330 del codice di procedura civile.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile RG. 1724/04 avente ad oggetto: negatoria servitù promossa da: Rubiolo Luisa residente in Pinerolo (TO), ed elettivamente domiciliata in Torino, via Vinadio n. 17, presso lo studio dell'avv. Mauro Bruno-Franco dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Domenico Verrastro di Pinerolo, per procura in atti, appellante;

Contro Beccaria Renato e Amparore Antonella entrambi residenti in None (TO), appellati non costituiti.
Udienza collegiale di spedizione del 22 marzo 2004.

Letti gli atti e i documenti di causa;

Premesso che nel giudizio di primo grado, instato da Beccaria Renato e Amparone Antonella nei confronti di Rubiolo Luisa, il Tribunale di Pinerolo, con sentenza 24 maggio 2003, accoglieva la domanda di eliminazione del collegamento di uno scarico con la rete fognaria;

Avverso tale sentenza — non notificata — Rubiolo Luisa proponeva appello con atto notificato in data 8 luglio 2004 a mani del cancelliere presso il Tribunale di Pinerolo *ex* art. 58 disp. att. c.p.c., in quanto il procuratore domiciliatario di controparte, avv. Francesco Pagano del Foro di Torino, non aveva eletto domicilio nel circondario del Tribunale di Pinerolo;

Alla prima udienza della causa d'appello parti appellate non si sono costituite e questa Corte ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni in ordine alla validità della notifica dell'atto di citazione, onde decidere in ordine alla eventuale contumacia;

Detta la comparsa conclusionale di parte appellante;

Considerato che parte appellante ha fatto applicazione del combinato disposto dell'art. 330 comma 1, seconda parte, c.p.c. (che indica il luogo di notifica della citazione di appello a controparte con riferimento al suo procuratore costituito e al domicilio eletto in primo grado) e dell'art. 82, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, recante

norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore («1. Gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. 2. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria»);

Ritenuto che parte appellante ha esattamente applicato tale contesto normativo, nella stabile interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sezz. Un. 15 aprile 1992 n. 4602, ribadita più volte di recente: Cass. 14 marzo 2000 n. 2952, Cass. 4 dicembre 2001 n. 15306 e Cass. 9 maggio 2002 n. 6692, anche dopo la legge 24 febbraio 1999 n. 27, che ha soppresso la distinzione tra avvocati e procuratori legali);

Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di costituzionalità in ordine alle norme citate, questione che appare in concreto rilevante nella presente causa, giacché dalla loro applicazione secondo il diritto «vivente» discenderebbe la dichiarazione di contumacia di parti appellate e sarebbe sacrificato il reale contraddittorio d'appello;

Che identica questione di costituzionalità è già stata sollevata con ordinanza 14 settembre 2004 dalla Corte d'appello di Milano nel proc. Vassalli Luigi contro Niky Hotel S.r.l., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, n. 1 del 5 gennaio 2005 al n. 1007, con motivazione che questa Corte condivide e sostanzialmente fa propria;

Ritenuto che, nel caso ipotetico che potesse disporsi un ordine di rinnovazione della notificazione (che pure è formalmente valida) solo per la probabilità che essa non abbia di fatto raggiunto il destinatario, questa Corte si troverebbe in contrasto con l'art. 291 c.p.c. che lega la rinnovazione alla nullità della notificazione di una prima citazione e, comunque, violerebbe l'art. 111 Cost., comportando l'emaneazione di una ordinanza nulla (perché la notificazione era valida), nullità che ridonderebbe anche sul provvedimento con il quale venga sanzionata la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione;

Vi è poi contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché, se la filosofia del cit. art. 82 è quella di esonerare la parte dai maggiori oneri connessi all'esecuzione di una notifica fuori del circondario e, più in generale, di stabilire un ordine territoriale tra l'ufficio giudiziario ed il procuratore che esercita il suo ministero davanti ad esso, per favorire l'efficienza e la funzionalità del rito (questo soprattutto con riguardo alle comunicazioni di ufficio), l'interesse della parte notificante va coordinato con quello della parte notificata: la tutela, cioè, del facile esercizio del diritto d'azione (e d'impugnazione) deve pur sempre contemperarsi con la salvaguardia dell'altrettanto garantito e rilevante diritto di difesa di chi subisce l'impugnazione. In concreto, il lieve peso o la scomodità di una notifica fuori circondario — ma semmai a breve distanza; e soprattutto con le possibilità odierne di comunicazione e di legale utilizzazione del mezzo postale, dove l'impegno del notificante non muta quale che sia il circondario del destinatario — devono ragionevolmente commisurarsi con il rischio di una rinuncia al fondamentale obiettivo che il diritto di difesa possa esprimersi in maniera effettiva in tutte le fasi e i gradi del giudizio;

A maggior ragione, il sacrificio del diritto effettivo di difesa non sembra giustificabile neanche con riferimento alle richiamate ragioni organizzative di un ufficio giudiziario o alla formale efficienza del modello processuale, in quanto lo studio del procuratore domiciliatario rientra comunque nel distretto di questa Corte;

La domiciliazione di cui sopra non risulterebbe giustificata o ragionevole neanche se intesa come «sanzione» all'inosservanza di un legittimo precetto rivolto all'avvocato dal comma 1 dell'art. 82, r.d. n. 37/1934; invero, tale sanzione sembra francamente eccessiva nei suoi probabili esiti di ignoranza della esistenza di un'impugnazione e soprattutto irragionevolmente punitiva nei confronti non del legale, ma direttamente della parte (alla quale una eventuale sede risarcitoria potrebbe non offrire adeguato ristoro);

Va, poi, evidenziato che altri casi di obbligatoria domiciliazione previsti dal codice di rito (come gli artt. 165, 319, 480, 638, 660) o non prevedono una sanzione analoga a quella qui discussa ovvero, quando la prevedono, non sono confrontabili con quello in esame, perché si riferiscono a situazioni processuali ben diverse, nelle quali è esigibile e praticabile dal legale o dalla parte personalmente un onere di informazione presso la cancelleria, dal momento che in tutti quei casi l'interessato sa della pendenza del procedimento per averlo promosso e per essersi costituito: di modo che la conseguenza della domiciliazione legale non risulta in concreto punitiva;

Inoltre, vi è una condizione inspiegabilmente più severa rispetto alla necessità, prevista anch'essa dall'ultimo Co. dello stesso art. 330 c.p.c., di una notifica personale a controparte, laddove questa sia rimasta contumace in primo grado: si dimostra, così, che la «facilità» dell'esercizio del diritto di impugnazione e le esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario non costituiscono criteri sempre vincenti agli occhi del legislatore;

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 82, del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, e 330 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedono che l'atto di citazione in appello sia validamente notificato al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore, esercente fuori della circoscrizione di quel tribunale, non abbia eletto domicilio nella sede di causa;

Ordina la sospensione del presente giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria perché notifichi la presente ordinanza alla parte appellante costituita ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunichi ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° luglio 2005 dalla seconda sezione civile della Corte d'appello di Torino.

Il Presidente: VITRÒ

06C0299

N. 99

Ordinanza del 19 ottobre 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° aprile 2006) emessa dalla Commissione tributaria regionale di Torino sul ricorso proposto dall'Ufficio I.V.A. di Novara contro Bolognini Secondo

Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Dichiarazione annuale - Presentazione con ritardo superiore ai 30 giorni dalla scadenza del termine legale - Equiparazione, sul piano sanzionatorio, all'omessa dichiarazione - Irragionevolezza.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 37, ultimo comma, in combinato disposto con l'art. 43, primo comma, stesso d.P.R.; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 37, ultimo comma, in combinato disposto con l'art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (*recte*: n. 471).
- Costituzione, art. 3.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Dichiarazione annuale - Presentazione con ritardo superiore ai 30 giorni dalla scadenza del termine legale - Equiparazione a tutti gli effetti all'omessa dichiarazione - Irragionevolezza - Violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 37, ultimo comma
- Costituzione, artt. 3, 77, primo comma e 97, primo comma.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Nel processo tributario d'appello proposto da Ufficio I.V.A. di Novara, in persona del suo direttore reggente, dott. Mario Masoni, parte attrice appellante;

Contro Secondo Bolognini, residente in Varallo Pombia, via C. Pavese, 12, rappresentato e difeso dal rag. Giorgio Paino Ferrara, presso il quale ha eletto domicilio in Novara, via A. Costa, 26. Procura senza data in calce al ricorso di primo grado, notificato il 17 ottobre 1996, parte convenuta appellata;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. — Premesso che, con avviso di irrogazione di sanzioni n. 705361/96 relativo all'I.V.A. per l'anno 1992, la amministrazione irrogò le sanzioni di cui all'art. 43, comma 1 e 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per «tardiva

presentazione della dichiarazione (con imposta dovuta) oltre trenta giorni»; che il debito di imposta assommava a L. 3.035.000, con l'effetto che la sanzione per l'illecito amministrativo di cui al primo comma era pari da L. 6.070.000 a L. 12.140.000, e quella di cui al terzo comma da L. 600.000 a L. 3.000.000; che il contribuente Bognini impugnò tempestivamente l'avviso predetto solo in relazione alla prima delle due sanzioni anzidette, onde la seconda è divenuta definitiva, assumendo che non ricorreva la fattispecie dell'illecito, avendo versato tempestivamente l'imposta dovuta; che la Commissione provinciale di Novara, con sentenza 30 aprile 1997, n. 85 giugno 1997 accolse l'impugnazione; che la sentenza anzidetta è stata impugnata dall'Amministrazione, la quale, rammentato che la presentazione della dichiarazione I.V.A. oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine equivale a totale omissione, afferma ricorrere la fattispecie dell'illecito di cui all'art. 43, comma 1 citato; che è pacifico in causa che il comportamento tenuto dal contribuente e sanzionato è consistito nell'aver il Bognini versato l'imposta dovuta nei termini di legge, ma presentato la dichiarazione annuale relativa, all'Ufficio I.V.A. competente, oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine legale;

2. — Ritenuto che, avendo l'impugnazione devoluto al giudice d'appello l'intera materia relativa alla sanzione applicabile nel caso, ciò comporta che questa Commissione debba applicare l'art. 25, comma 1 e 2 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e 5 giugno 1998, n. 203, e così, *ex art.* 3 dello stesso decreto, debba valutare quale sia la norma incolpatrice più favorevole al reo; che l'alternativa si pone, pertanto, fra l'art. 43, comma 1 citato e l'art. 5, comma 1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, i quali, entrambi, sanzionano l'identica fattispecie dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini I.V.A.; che, di conseguenza, quale che sia la norma applicabile fra le due, in ogni caso rileva il fatto che l'elemento oggettivo dell'illecito è costituito dall'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini I.V.A.; che, nella specie, l'omissione è tale in forza dell'art. 37, ultimo comma d.P.R. 1972, n. 633, secondo il quale: «Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta»; che detta norma fu emanata in forza della delega di cui all'art. 5 n. 9 della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, il quale prevedeva la «regolamentazione della contabilità, della documentazione e delle dichiarazioni o comunicazioni alla amministrazione finanziaria necessarie per l'applicazione dell'imposta in modo da consentire, in quanto possibile l'unificazione degli obblighi dei soggetti e l'utilizzazione di scritture contabili obbligatorie ad altri effetti»;

3. — Considerato che il combinato disposto dagli artt. 37, ultimo comma d.P.R. 1972, n. 633 e 43, comma 1 del medesimo d.P.R. da un lato, e 5, comma 1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 dall'altro, configura la fattispecie di illecito parificando sul piano sanzionatorio due comportamenti radicalmente divisi: la presentazione effettiva della dichiarazione annuale I.V.A. oltre il trentesimo giorno e la totale omissione della presentazione stessa; che, inoltre, la norma di cui all'art. 37, ultimo comma d.P.R. 1972, n. 633 pratica un trattamento opposto alle due parti: nei confronti del contribuente considera «a tutti gli effetti» omessa la dichiarazione I.V.A. presentata oltre il trentesimo giorno, mentre nei confronti della amministrazione riconosce esistente e produttiva di effetti giuridici ed economici la medesima dichiarazione solo fittiziamente omessa; che tale situazione normativa pare porsi in conflitto con le norme costituzionali sotto un duplice, alternativo profilo;

4. — Ritenuto che, sotto un primo aspetto, la parificazione sanzionatoria di due comportamenti di fatto tanto diversi disposta dagli artt. 37, ult. comma d.P.R. 1972, n. 633 e 43, comma 1 d.P.R. 1972, n. 633, da un lato, e 37, ult. d.P.R. 1972, n. 633 e 5, comma 1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dall'altro, appare confliggere con il canone di razionalità e parità di trattamento a situazioni eguali di cui all'art. 3 Cost., dal momento che si qualificano come illecito, con pari trattamento, due fattispecie strutturalmente diverse e produttive di effetti diametralmente opposti: nel caso di omissione totale viene sottratto all'amministrazione l'intero debito d'imposta; nel caso di presentazione tardiva non si realizza alcuna sottrazione, dal momento che l'amministrazione è perfettamente in grado di esigere il debito medesimo, ove non sia già stato precedentemente assolto; che, pertanto, il conflitto sussiste in quanto le due fattispecie incolpatrici praticano un identico trattamento sanzionatorio a comportamenti del tutto diversi senza alcun criterio di ragionevolezza; che, sotto un secondo alternativo aspetto, anche, la sola norma di cui all'art. 37, ult. comma d.P.R. 1972, n. 633 appare confliggere con il medesimo principio dal momento che l'identica dichiarazione I.V.A. è contemporaneamente priva di alcun valore per il contribuente, tanto da esporlo all'illecito ridetto, mentre è pienamente efficace per l'amministrazione, sì da avvalersene; che ciò appare confliggere con i precetti di cui agli artt. 3 e 97, comma 1 Cost., atteso che si viene a determinare una disparità di effetti in capo alle due parti del rapporto tributario, a detrimento del contribuente ed a vantaggio della sola

amministrazione, la quale è contemporaneamente la sanzionatrice e la parte sostanziale privilegiata nel rapporto anzidetto, sicché il comportamento di quest'ultima viene ad essere privo di alcuna imparzialità; che, inoltre, la norma in esame appare essere stata emanata in eccesso dalla delega di cui all'art. 5 n. 9 della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, dianzi citato, in quanto, se è certamente necessaria la previsione, per l'applicazione dell'imposta, della presentazione della dichiarazione annuale I.V.A., e pertanto pienamente legittime, sotto questo aspetto, sono le norme incolpatrici ridette, non appare essere certamente necessaria al medesimo fine, l'unico che normativamente rilevi, la contestata equiparazione della presentazione tardiva oltre i trenta giorni con l'omissione totale della dichiarazione stessa, dal momento che anche la presentazione tardiva, in questo processo rilevante, consente comunque l'applicazione dell'imposta; che, di conseguenza, la norma di cui all'art. 37, ult. comma d.P.R. 1972, n. 633 appare confliggere con il disposto dell'art. 77, comma 1 Cost.; che le questioni di illegittimità costituzionale sono rilevanti, dal momento che dalla loro decisione dipende l'accoglimento ovvero il rigetto dell'impugnazione proposta;

5. — Considerato che, di conseguenza, debbono essere sollevate le questioni di illegittimità costituzionale, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, in via alternativa:

dei combinati disposti dagli artt. 37, ult. comma d.P.R. 1972, n. 633 e 43, comma 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nonché dagli artt. 37, ult. comma d.P.R. 1972, n. 633 e 5, comma 1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 nella parte in cui equiparano sul piano sanzionatorio sia la totale omessa dichiarazione annuale I.V.A. sia la presentazione della medesima dichiarazione oltre trenta giorni dalla scadenza del termine legale, sì come previsto dall'art. 37, ult. comma d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 3 Cost.;

dall'art. 37, ult. comma d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nella parte in cui qualifica come omessa a tutti gli effetti la dichiarazione annuale I.V.A. se presentata oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine legale, in relazione agli artt. 3, 97, comma 1 e 77, comma 1 Cost.;

che deve disporsi la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente processo;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1; 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in via fra loro alternativa, le questioni di illegittimità costituzionale:

A) dei combinati disposti dagli artt. 37, ult. comma d.P.R. 1972, n. 633 e 43, comma 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nonché dagli artt. 37, ult. comma d.P.R. 1972, n. 633 e 5, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 nella parte in cui equiparano, sul piano sanzionatorio, sia la totale omessa dichiarazione annuale I.V.A. sia la presentazione della medesima dichiarazione oltre trenta giorni dalla scadenza del termine legale, sì come previsto dall'art. 37, ult. comma d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 3 Cost.;

B) dall'art. 37, ult. comma d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nella parte in cui qualifica come omessa a tutti gli effetti la dichiarazione annuale I.V.A. se presentata oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine legale, in relazione agli artt. 3, 97, comma 1 e 77, comma 1 Cost.;

Dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti, in extenso; la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché la notificazione della stessa al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del presente processo.

Torino, addì 19 ottobre 1998

Il Presidente estensore: CONVERSO

N. 100

*Ordinanza del 13 gennaio 2006 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
nel procedimento penale a carico di Chirico Giuseppe ed altri*

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Applicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Mancata previsione - Ingiustificata deroga al principio della retroattività della legge più favorevole al reo - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva - Contrasto con il principio del giusto processo.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza

O S S E R V A

La difesa ha richiesto immediata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per effetto di intervenuta prescrizione, ai sensi della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (legge ex Cirielli), con applicazione diretta dei termini di prescrizione indicati nella normativa da ultimo citata, in forza dell'art 2 comma 3 c.p. e del principio di *favor rei*, scritto in quella disposizione.

Là dove si fosse ritenuta ostativa alla emissione della invocata sentenza di prescrizione, la disposizione transitoria (art. 10 comma 3 legge cit.) — che esclude i dibattimenti, in primo grado, in corso di celebrazione, in cui vi sia stata dichiarazione di apertura — la difesa stessa ha sollevato eccezione di incostituzionalità della norma citata, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. La valutazione deve, dunque, fissarsi sui due consueti profili, connessi, per un verso, alla rilevanza del tema posto, ai fini dell'odierno decidere, e, per altro verso, all'aspetto della non manifesta infondatezza della questione, segmento logico che, positivamente deliberato, ammantava il tema del titolo al rinvio.

Gli aspetti vanno scissi e trattati disgiuntamente.

Quanto al primo dei temi segnalati, non v'è dubbio che la questione sia rilevante ai fini dell'odierno decidere.

Invero, per espresso disposto della norma transitoria, di cui all'art. 10 comma 3 legge 5 dicembre 2005 n. 251, non v'è possibilità di applicare l'art. 2 comma 3 c.p., risultando il dibattimento in corso in primo grado ed avendo il giudice provveduto alla formale dichiarazione di apertura all'udienza del 24 giugno 2005 e, dunque, in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova normativa, sui termini di prescrizione.

Deriva che, per espressa statuizione della norma transitoria testè indicata, al giudizio in corso ed alla regiudicanda oggetto di accertamento, dovrebbero applicarsi, in via ultrattiva, le disposizioni precedenti, in materia di estinzione del fatto per prescrizione, norme che, indubbiamente, contemplanò un trattamento diverso nel sistema e, per quello che riguarda la posizione degli imputati, che reiterano un regime meno favorevole.

Invero la legge n. 251/2005, introducendo un trattamento differenziato, sul profilo prescrizionale dei reati, fissa una disciplina che, in relazione al titolo di reato per cui si procede ed alla condizione soggettiva dell'imputato, compone un quadro positivo di favore, che avrebbe permesso, in applicazione dell'art. 2 comma 3 c.p., di beneficiare della declaratoria di estinzione del reato, per effetto di intervenuta prescrizione, là dove l'art. 10 comma 3 legge n. 251/2005 non avesse opposto lo sbarramento dell'apertura del dibattimento, come elemento di discriminazione, per segnare, nel tempo, gli affari penali da recuperare al nuovo regime normativo e quelli, di converso,

che avrebbero dovuto essere mantenuti alla disciplina previgente, con ciò positivizzando un'ipotesi di applicazione ultrattiva della norma sfavorevole che, il sistema penale sembra ammettere, *de iure condito*, solo in ipotesi di leggi eccezionali o temporanee.

Va, dunque, in questa sede deliberato positivamente il requisito della rilevanza, essendo evidente che, a norma della nuova formulazione dell'art. 157 c.p., la prescrizione estinguerebbe il reato con il decorso di un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e in un tempo non inferiore ad anni sei per i delitti.

Al pari, in ipotesi di atti interruttivi, ai sensi dei novellati articoli 160 ultimo comma ultima parte e 161 ultimo comma c.p. — non procedendosi, per un verso, per i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis e 3-quater c.p.p., e non constando, per altro verso, alla luce della contestazione, condizioni soggettive di aggravamento, connesse alla capacità criminale (artt. 99, 102, 103 e 105 c.p.) — giammai potrebbe verificarsi un aumento maggiore di un quarto del tempo necessario a prescrivere.

Ciò posto nel caso di specie, là dove la norma transitoria più volte richiamata non avesse posto l'intervenuta dichiarazione di apertura del dibattimento, come sbarramento per applicare la nuova normativa, il fatto per cui si procede (art. 479 c.p.), in applicazione della regola generale di cui all'art. 2 comma 3 c.p., avrebbe potuto essere ritenuto, estinto, per effetto di intervenuta prescrizione.

La questione pertanto è rilevante.

L'ulteriore delibazione cui è chiamato, il decidente odierno concerne il profilo della non manifesta infondatezza.

Si tratta, di comprendere se la disposizione transitoria possa porsi in violazione della Costituzione e, dunque, se il tema sollevato, incidentalmente, dai difensori sia o meno manifestamente infondato.

L'argomento, è correttamente posto dai difensori e si persuade questo giudice della non manifesta infondatezza del tema, di guisa che la questione va rimessa ai supremo giudizio della Corte costituzionale.

Dubita, invero, questo giudice che la disposizione transitoria violi l'art. 3 della Cost, norma che pone un principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge sancendo ma regola di parità non solo formale ma sostanziale.

La Corte costituzionale ha più volte chiarito che dalla regola di eguaglianza trae genesi anche il criterio di ragionevolezza, che permea di sé l'intero sistema normativo.

Nel caso di specie il discrimine posto dal legislatore ordinario, nell'escludere dall'applicazione della nuova normativa in tema di prescrizione, quei dibattimenti in cui si sia addivenuti alla dichiarazione di apertura, realizza *un vulnus* diretto alla regola di eguaglianza sostanziale scritta nell' art. 3 della Carta costituzionale.

Deve, innanzitutto, premettersi che la prescrizione è istituto di diritto penale sostanziale e, dunque, è categoria che, per i consueti canoni interpretativi, deve essere letta alla luce del principio di *favor rei* che permea il sistema di diritto penale in generale ed, in particolare, il regime di successione delle leggi penali nel tempo.

Pertanto, là dove il legislatore abbia inteso diversificare, nell'esercizio di una legittima attività discrezionale, l'attuazione nel tempo di una norma sostanziale favorevole (escludendo specificamente determinati casi) occorre che l'esercizio di potestà normativa primaria siffatta risponda, comunque, a criteri di ragionevolezza, e che si traduca, in un quadro di diritto positivo che garantisca, a fronte di situazioni identiche, per tutti i cittadini indistintamente, un trattamento omogeneo.

L'estrinsecazione del potere legislativo, dunque, libero nei fini da perseguire, ponderati sul piano politico, trova un limite obiettivo nella fonte superprimaria di riferimento, di guisa che giammai norma, subordinata alla fonte detta, potrebbe attuare discriminazioni nella disciplina tra situazioni identiche o che condividano fondamenti adelfi.

Se a ciò addivenisse il legislatore ci si muoverebbe al cospetto non più di esercizio libero della discrezionalità legislativa, ma di vero e proprio arbitrio nella normazione primaria, con evidente violazione, in via primigenia, del valore scritto nell'art. 3 Cost.

Là dove, pertanto, si intenda riservare od innestare una disciplina giuridica differenziata su situazioni omologhe occorre che scelta siffatta si fondi su ragioni che giustificano, sul piano sostanziale, trattamenti diversificati, di tal che, in una operazione di comparazione di pari interessi costituzionalmente rilevanti, sia legittimo determinarne la composizione e prevedere regimi differenziati, nell'esercizio di una discrezionalità legislativa primaria, attuata secondo regole di ragionevolezza.

Nel caso concreto, dunque, occorre individuare se la normativa in questione, per il profilo di cui si discute, rispetti la regola di eguaglianza scritta nell'art. 3 Cost ed il principio di ragionevolezza, testè richiamato, nella parte in cui, appunto, derogando parzialmente ai principi fondamentali in tema di successione di leggi penali nel tempo, fissati nell'art. 2 c.p., statuisce che taluni dei giudicabili possano beneficiare del trattamento più favorevole, introdotto dalla novella legislativa ed altri, di converso, debbano restare assoggettati al regime previgente, in ragione dell'accidente processuale, rappresentato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento.

A ben vedere, dunque, il problema non appare connesso alla verifica di una eventuale cittadinanza costituzionale della regola di retroattività della norma favorevole al reo, scritta nell'art. 2 comma 3 c.p., quanto all'accertamento sulla natura delle posizioni sostanziali coinvolte nella fattispecie e, dunque, alla verifica sul se il legislatore abbia o meno trattato situazioni e condizioni sostanziali identiche in termini diversificati.

Ciò equivale a verificare se la disciplina normativa, pensata e tradotta nell'atto legislativo *de quo*, sia sorretta da un canone di razionalità, in attuazione del quale il legislatore abbia inteso riservare a situazioni identiche un trattamento diversificato.

Ciò posto si comprende che potrebbe essere sbrigativo e non centrale l'approccio teorico che assumesse esistente per il legislatore — premesso il principio di cui all'art. 2 comma 3 c.p. e la regola che esso entra in discussione solo nel caso in cui sia intervenuto un mutamento favorevole nella valutazione legislativa del fatto tipico oggetto del giudizio — la facoltà assoluta di graduare, nel tempo, e differenziare, in ragione dei diversi stati e gradi dei procedimenti e dei processi, in assenza di una ragione sostanziale, l'applicazione di nuovi e più favorevoli termini di prescrizione, senza per questo violare il canone di eguaglianza cui ha pensato proprio il Costituente allorché ha scritto il valore di eguaglianza che vive nell'art. 3 Cost.

Il problema centrale, dunque, è quello, dopo aver individuato le situazioni sostanziali in bilanciamento, di individuare gli eventuali parametri razionali, che abbiano guidato le scelte legislative e che il legislatore stesso abbia seguito nell'opera di graduazione nel tempo e di differenziazione, in relazione ai diversi stati e gradi dei processi, nella costruzione della disciplina transitoria che contraddistingue la norma impugnata.

Per quanto concerne le situazioni soggettive in comparazione, ai sensi dell'art. 27 Cost., si presenta, ai fini del tema costituzionale da dipanare in questa sede, e pure a fronte di possibili plurime condizioni soggettive che possono proceduralmente evidenziarsi, una posizione unitaria costituzionalmente recuperabile a quella scritta nell'art. 27 comma 2 della Cost. di imputato che non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Ebbene posizione siffatta è costituzionalmente fissata per tutti coloro che subiscano il processo, all'indomani dell'esercizio dell'azione penale, sia che il giudizio sia stata definito in primo grado sia che penda gravame nel merito e sia che si versi in ipotesi di giudizio per cassazione.

Tuttavia potrebbe, forse ancora razionalmente, il legislatore optare per una disciplina che differenzi la situazione sostanziale, costituzionalmente individuabile, come posizione del giudicabile, presunto innocente, in attesa di sentenza definitiva, statuendo che la nuova normativa sui termini di prescrizione non si applichi ai giudizi già definiti con sentenza di condanna in primo o secondo grado e, dunque, anche in pendenza di ricorso per cassazione, giacché potrebbe ritenere, comunque, opportuno non vanificare un'attività processuale di merito già svolta ed una decisione emessa a definizione di un grado di giudizio.

Si tratterebbe, là dove sussistesse una ragione siffatta, di verificare se l'interesse concreto richiamato, di salvaguardia dell'attività processuale svolta e di effettività, abbia pari fondamento costituzionale e se i detti interessi possano ricevere, in bilanciamento, un trattamento prevalente e, dunque, fondare razionalmente la scelta legislativa di escludere quei giudizi dall'applicazione della nuova normativa in tema di prescrizione.

Tuttavia il profilo testé evocato non è rilevante in questo giudizio e non va esaminato, dovendo l'attenzione piuttosto concentrarsi sul tema adelfo che, al pari, si apre, piuttosto, nei processi in corso di celebrazione, in primo grado, là dove sia stata formalizzata la dichiarazione di apertura del dibattimento, argomento rilevante nel presente giudizio, come già esplicitato e non manifestamente infondato secondo l'odierno decidente.

Nella specie si pone, in primo grado, il punto di discriminare, nell'applicazione della novella legislativa più favorevole, fissando il momento di apertura del dibattimento e si crea, in termini non razionali e non giustificati, sostanzialmente, un regime di favore in capo a coloro che, rinviati a giudizio, per esempio, per il medesimo fatto, non abbiano subito ancora l'apertura del dibattimento e coloro che, di converso diligenti e, nel rispetto del canone di ragionevole durata del processo, abbiano permesso, senza opporre impedimenti ostativi, di celebrare il processo e, dunque, abbiano subito la dichiarazione di apertura.

In questo caso la situazione sostanziale delle due posizioni soggettive (per cui vigerebbe la diversa disciplina giuridica) appare identica (si tratta di presunti innocenti in attesa di primo giudizio) ed il discriminare, nell'applicazione della norma favorevole, sul piano del diritto sostanziale, viene ancorato, senza ragione allo stato individuabile, all'accidente processuale di mero rito, connesso, come esplicitato alla formale apertura del dibattimento di primo grado.

Si finisce, dunque, per riservare, senza una valida ragione che possa giustificare la differenziazione nel trattamento sostanziale delle posizioni, un trattamento peggiore sulla scorta della semplice necessità di individuare un momento al di là del quale formalmente non possa trovare applicazione la nuova disciplina.

Dubita il decidente che, in ipotesi siffatta, si versi al cospetto di razionale e logico esercizio della discrezionalità legislativa, e ritiene che si tratti di mera individuazione di un termine in rito, che rischia di risolversi in vera e propria attività arbitraria, giacché quel momento processuale, fissato dal legislatore, non fonda le radici logiche della scelta normativa in una ragione coerente che rispetta il canone di eguaglianza, ma finisce per discriminare irragionevolmente gli imputati, sulla scorta di un accidente processuale, assolutamente casuale (apertura del dibattimento).

La norma transitoria, così scritta, finisce per violare anche in termini connessi il diritto di difendersi, rispetto ad impostazione siffatta, ed impedisce di invocare l'applicazione del diritto positivo e dell'art. 2 terzo comma c.p. che ammette di chiedere applicazione della norma più favorevole al reo.

Sotto altro profilo è condivisibile la prospettazione difensiva e la formulazione della norma transitoria appare in contrasto anche con l'art. 111 Cost.

La norma, che costituzionalizza, tra gli altri, il canone di giusto processo, inserisce nel testo costituzionale un principio non di valenza meramente processuale, nel senso che può pensarsi al significato del processo come giusto solo in rito, ma fissa un canone che permea l'intero ordinamento, affermando che il processo, contraddistinto dall'attributo giusto è quello che tende innanzitutto, nel rispetto delle regole sostanziali e di rito, ad una sentenza giusta.

La «decisione giusta» è pertanto il punto di approdo della complessa sequela di atti che contraddistinguono il divenire processuale e la sentenza stessa può essere giusta, nel senso voluto dall'art. 111 Cost., solo allorché non discriminino irragionevolmente posizioni nella sostanza omologhe, e, dunque, solo quando la decisione di differenziare il trattamento normativo si fondi su ragioni solide, logiche e razionali.

Là dove si derogasse alla regola, posta per sistema di diritto penale, all'art. 2 comma 3 c.p., della retroattività della legge più favorevole al reo, senza alcuna giustificazione concreta, detta posizione, si comprende, determinerebbe, nel sentire comune, indubbiamente una sentenza non giusta e finirebbe e per attuare, nel caso concreto, un diritto differenziato a fronte di situazioni sostanzialmente identiche, in violazione ancora una volta del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 111 Cost.

Pensando, a titolo esemplificativo, all'esempio di un fatto a concorso necessario ovvero ad una fattispecie plurisoggettiva eventuale, e, dunque, a correi che abbiano commesso lo stesso reato, nell'ipotesi in cui l'uno non abbia subito apertura del dibattimento, mentre l'altro, separata la posizione, sia, per mero accidente di rito, destinatario già dell'ordinanza indicata, si comprende che, a fronte della applicazione della norma transitoria, si

potrebbe giungere ad affermare che per l'uno, tra i concorrenti, il reato sarebbe estinto, sul piano del diritto sostanziale e, per l'altro, ciò non potrebbe accadere, per la semplice ragione della intervenuta dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Ebbene è chiaro che non può essere, sia pur in fase transitoria, un accidente di rito, l'elemento che segna il momento per applicare o meno una normativa sostanziale di favore per il reo.

Diversamente ragionando v'è il dubbio che i parametri costituzionali indicati, posti a fondamento dei diritti di libertà di ciascuno, siano rispettati, dubbio che, ex se, costituisce valido titolo per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale..

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 legge 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui non prevede che possa applicarsi la disciplina contenuta nel testo legislativo richiamato anche ai processi in corso di celebrazione in primo grado, processi in cui sia stato dichiarato aperto il dibattimento, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost..

Sospende la decisione del processo in corso ed ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito, per la notifica della presente ordinanza al presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Santa Maria Capua Vetere, addì 13 gennaio 2006

Il giudice: CAIRO

06C0301

N. 101

*Ordinanza del 26 agosto 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° aprile 2006)
emessa dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Listri Pier Francesco contro Comella Giuseppe*

Locazione di immobili urbani - Ripartizione del territorio comunale in zone ai fini della determinazione legale del canone equo - Prevista perimetrazione in tre zone del territorio dei comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti - Conseguente inapplicabilità della più articolata elencazione di zone stabilita per i comuni più popolosi (comprensiva delle «zone di pregio particolare site ... nella zona agricola» e della «zona edificata periferica») - Irragionevolezza della scelta legislativa sotto più profili - Diversità di trattamento tra immobili siti in comuni confinanti di diversa classe demografica.

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 18, secondo comma.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

Il pretore, letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata, rileva:

Listri Pier Francesco, conduttore di un immobile adibito ad uso di abitazione, posto in comune di Fiesole via Poggio Gherardo n. 5, locatogli da Farina Comella Wanda, ha convenuto in giudizio la locatrice chiedendo la determinazione del canone legale di locazione e la condanna della convenuta al rimborso delle somme versate in più rispetto a quanto dovuto per legge;

la convenuta costituendosi ha contestato il fondamento della domanda per non essere applicabile la disciplina legale in tema di canone; la locatrice ha infatti sostenuto che l'immobile oggetto della locazione ha le caratteristiche di abitazione in villa (A/8) e che deve essere disapplicata la diversa classificazione operata dall'U.T.E.;

è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio ed il consulente, rispondendo ad uno specifico quesito, si è espresso nel senso della correttezza della categoria catastale A/7 (abitazioni di tipo villini) attribuita dall'U.T.E.;

ove, in sede di decisione della controversia, venisse ritenuta corretta da questo giudice la categoria catastale A/7 sarebbero sicuramente applicabili le norme imperative in tema di canone legale;

poiché l'immobile *de quo* è posto in «zona agricola» (coefficiente 0,85 *ex art.* 18, secondo comma legge n. 392/1978), la parte convenuta ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma della legge n. 392/1998 in quanto tale norma, per i comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (quale è quello di Fiesole) prevede la ripartizione del territorio comunale in tre sole zone (zona agricola, centro edificato e centro storico), a differenza di quanto avviene nel primo comma che, per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, prevede una ripartizione del territorio comunale in cinque zone; in particolare, per quanto qui interessa, la parte convenuta ha rilevato che mentre il primo comma dell'art. 18 della legge n. 392/1978 consente all'amministrazione comunale di individuare le zone agricole (coefficiente 0,85) e le «zone di pregio particolare site... nella zona agricola» (coefficiente 1,20), adeguando in tal modo il canone al pregio della zona ove l'immobile è posto, il secondo comma di tale norma, precedendo sola la «zona agricola», non consente tale adeguamento del canone;

in tal modo — ha osservato la convenuta — situazioni omogenee vendono diversamente disciplinate con conseguente violazione del precetto di cui all'art. 3 della Costituzione;

la convenuta ha fatto rilevare che l'immobile condotto in locazione dal Listri è ubicato sulla collina di Fiesole, è cioè in località esclusiva e di elevatissimo pregio dal punto di vista paesaggistico, e che non può ragionevolmente prevedersi dalla legge il coefficiente 0,85 eguale a quello applicabile ad «un analogo immobile ubicato in una qualsiasi sperduta zona agricola delle campagne italiane»;

la predetta questione di legittimità è rilevante e non manifestamente infondata;

è rilevante nel giudizio in quanto se, per effetto di dichiarazione di incostituzionalità della norma denunciata, fosse possibile anche per i comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti una più articolata ripartizione del territorio comunale, distinguendo zone agricole ordinarie e zone di pregio particolare nelle zone agricole, il luogo ove è posto l'immobile condotto dal Listri potrebbe essere ricompreso in zona agricola di pregio, oppure potrebbe essere ricompreso in «zona edificata periferica» (non prevista dal secondo comma dell'art. 18 della legge n. 392/1978), con una sostanziale differenza in punto di canone legale;

la questione non è manifestamente infondata in quanto come correttamente è stato osservato «il concetto di zona di particolare pregio, che contraddistingue *ex art.* 18 legge n. 392 del 1978, nell'ambito delle zone periferiche (o agricole) alcune aree, va collegato ai casi in cui l'insediamento, per l'alto livello architettonico e funzionale degli edifici che lo compongono, per la sua collocazione in un ambiente residenziale gradevole, per la completezza e la efficienza delle opere di urbanizzazione, per la comodità dei collegamenti e per il grado di fruibilità degli altri servizi pubblici sia in grado di offrire agli abitanti condizioni di vita equivalenti a quelle delle zone semicentrali, poste in prossimità del centro storico e superiori a quelle assicurate nella zona edificata periferica e nella zona agricola» (Consiglio di Stato sez. V 17 dicembre 1991, n. 1378); quindi il coefficiente 1,20 (eguale a quello previsto per la zona edificata compresa fra quella periferica ed il centro storico) trova la sua sostanziale giustificazione nelle pari utilità abitative degli immobili ricompresi nelle zone agricole di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'art. 18 rispetto a quelli più vicini al centro storico, essendo il disagio dovuto alla maggiore distanza attenuato se non eliminato dai servizi pubblici e comunque bilanciato dal vantaggio offerto da un ambiente più salubre;

se così è, ove il comune con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, sia confinante con un comune che abbia popolazione superiore a tale limite (come accade nella fattispecie in quanto il comune di Fiesole è ampiamente confinante con quello di Firenze), considerato anche che la classe demografica del comune influisce sulla misura del canone giù per effetto dei coefficienti di cui all'art. 17, riesce veramente difficile, se non impossibile, ricondurre a ragionevolezza la scelta del legislatore di non prevedere in assoluto per i comuni di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge n. 392/1978 le «zone di pregio particolare site... nella zona agricola», o la «zona edificata periferica»;

sotto quest'ultimo profilo non può non considerarsi che se anche in relazione ad un piccolo centro è più difficile ipotizzare una «zona edificata periferica» (ed il legislatore presumibilmente per tale motivo per i comuni di cui al secondo comma dell'art. 18 ha previsto il «centro edificato» ed il «centro storico», quando si discute del valore di una abitazione e della sua utilità abitativa è del tutto inadeguato avere riguardo al singolo comune e non al più ampio contesto territoriale in cui il comune è inserito; in tal modo, senza ragione, non viene data comunque rilievo alla vicinanza con la media o grande città e non si considera che zone del comune confinante possono costituire la periferia della media o grande città;

non a caso il legislatore, quando ha dovuto disciplinare i tempi dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione, in alcune ipotesi, ha equiparato i comuni confinanti con alcune medie o grandi città (specificatamente individuate) a tali città (art. 1, primo comma, lettera *a*) decreto-legge n. 551/1988 convertito nella legge n. 61/1989); lo stesso legislatore nel modello allegato al decreto legge n. 551/1988, modello che deve essere utilizzato dal locatore per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla necessità, ha imposto al locatore che assume di versare in situazione di necessità l'onere di specificare se abbia la disponibilità di altro alloggio in comune confinante;

quindi, lo stesso legislatore, opportunamente, in talune ipotesi, affrontano la c.d. emergenza abitativa, ha riconosciuto che il problema casa nei comuni confinanti con la media o grande città si pone negli stessi termini, e ciò in quanto lo sviluppo dei mezzi di trasporto ha eliminato le distanze parificando la funzionalità dell'abitazione posta in comune confinante con la media o grande città con quella in tale città posta;

quanto, invece, si è trattato di quantificare il valore locativo di un immobile il legislatore ha operato una scelta del tutto diversa, avendo riguardo ai comuni singolarmente presi senza considerare il loro inserimento in un'area metropolitana;

la via Poggio Gherardo nella quale è posto l'immobile condotto dal Listri si articola nel comune di Fiesole ed in quello di Firenze, e correttamente la parte convenuta rileva come per effetto della vigente normativa due immobili eguali, posti nella stessa via ma a pochi metri di distanza, avrebbero canoni anche notevolmente diversi secondo il comune di ubicazione, senza alcuna ragione di tale diversità di trattamento, pari essendo — all'evidenza — l'utilità abitativa offerta; tanto più irragionevole tale disparità di disciplina appare ove si consideri che il canone degli immobili posti in comuni con popolazione contenuta entro i 20.000 abitanti subisce — come già si è detto — un abbattimento per effetto del disposto dell'art. 17, legge n. 392/1978;

appare quindi non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3, primo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma legge n. 392/1978 nella parte in cui esclude in ogni caso che il territorio dei comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti possa essere ripartito avendo riguardo alla più articolata elencazione di zone di cui al primo comma dello stesso articolo;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma della legge n. 392/1978 in relazione all'art. 3, primo comma della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alla parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Firenze, addì 26 agosto 1996

Il pretore: MASCAGNI

N. 102

*Ordinanza del 12 gennaio 2006 emessa dal Tribunale di Ravenna
nel procedimento penale a carico di El Ouazi Bouchaib*

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma 4, modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 (letta alla pubblica udienza del 12 gennaio 2006).

In data 29 dicembre 2005 Radouan Jabri El Ouazi sono stati arrestati da personale del Commissariato di P.S. di Faenza nella flagranza del reato previsto dall'art. 629 codice penale e condotti davanti al giudice del dibattimento ex art. 558 codice di procedura penale per la convalida ed il giudizio direttissimo. Ad esito dell'udienza, il Tribunale ha convalidato l'arresto e disposto a carico di Bouchaib El Ouazi la misura cautelare degli arresti domiciliari.

All'odierna udienza, in sede di giudizio direttissimo, lo Jabri ha «patteggiato» la pena di due anni e quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa; il coimputato ha richiesto il rito abbreviato.

Conseguentemente, disposta la separazione dei processi, è stata emessa ordinanza ai sensi dell'art. 438, comma quarto del codice di procedura penale, nel giudizio a carico di Bouchaib El Ouazi.

Le parti hanno concluso nel merito, sollecitando comunque il giudicante a proporre una questione di costituzionalità dell'art. 69, comma quarto del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

All'imputato viene contestato di avere concorso nel delitto di estorsione, in danno di Fouzia El Hmaini, con il connazionale Radouan Jabri.

Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e, in particolare dalla denuncia sporta dalla persona offesa, risulta che lo Jabri, il quale con la donna aveva avuto nel 2001 una relazione sentimentale, era riuscito, nel giugno del 2005, ad ottenere dalla stessa il pagamento della somma di 500 euro, dopo averla minacciata di recapitare al suo attuale coniuge una videocassetta, registrata durante un incontro amoroso fra i due, nella quale apparivano immagini «spinte» di Fouzia El Hmaini.

Alcuni mesi dopo lo Jabri aveva richiesto alla donna il pagamento della somma di altri 1.000 euro, reiterando la minaccia.

La persona offesa, poi, aveva ricevuto due telefonate da Bouchib El Ouazi, amico dello Jabri a lei noto, nelle quali lo stesso le «consigliava» di versare il denaro richiesto.

La mattina del 29 dicembre 2005, sotto la sorveglianza della Polizia (alla quale la donna si era rivolta il giorno prima per sporgere denuncia), Fouzia El Hmaini incontrò lo Jabri e l'El Ouazi e ottenne la consegna della videocassetta (in realtà un «cd», rivelatosi poi privo di immagini) dietro pagamento della somma di 1.000 euro al primo e — «per l'interessamento nella vicenda» — di 200 euro al secondo.

Ritiene il giudicante che, alla luce delle modalità del fatto, in questa sede brevemente esposte, il pubblico ministero abbia dimostrato la penale responsabilità di Bouchaib El Ouazi in ordine al reato ascrittogli.

Lo stesso p.m. (così come la difesa in via subordinata) ha sollecitato la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 114 codice penale, in effetti configurabile nel caso di specie, atteso che il contributo fornito dall'El Ouazi si è concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, vale a dire di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'*iter* criminoso (in proposito cfr., fra le ultime, Cass. 13 aprile 2004, Terreno e Cass. 10 marzo 2004, Procopio ed altro).

Il quarto comma dell'art. 69 codice penale prescrive che il giudizio di comparazione (o di bilanciamento) delle circostanze sia esteso anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole.

Tuttavia, detto comma è stato modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo: a seguito della «novella» (consistita nell'aggiunta della locuzione: «esclusi i casi previsti dall'art. 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4) per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti»), nel caso di recidiva reiterata, eventuali circostanze attenuanti potranno tutt'al più essere valutate equivalenti rispetto alla recidiva medesima.

Nella fattispecie l'imputato è recidivo reiterato, atteso che egli ha riportato due condanne per delitti dolosi (entrambi per detenzione di sostanze stupefacenti), a seguito di applicazione delle pene di un anno di reclusione e 3.000 euro di multa (sospesa) e di due anni di reclusione e 4.000 euro di multa (in relazione alla quale l'El Ouazi era stato affidato in prova al servizio sociale).

La recidiva reiterata può essere ritenuta, pur in mancanza di una precedente apposita dichiarazione giudiziale dello *status* di recidivo, dichiarazione che non ha natura costitutiva (Cass. 16 marzo 2004, Marchetta e Cass. 6 maggio 2003, Andreucci).

La finalità del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 codice penale, che attribuisce al giudice la valutazione della prevalenza o equivalenza in caso di concorrenza fra circostanze aggravanti ed attenuanti, è quella risultante dallo schema dell'art. 133 codice penale, dovendosi così valutare il fatto delittuoso, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto da tale norma, nella sua complessità, avuto anche riguardo alle circostanze inerenti la persona del colpevole, dando poi rilievo a quello od a quegli elementi positivi o negativi qualificanti il reato ed il suo autore, ritenuti maggiormente significativi o di valore decisivo; in altri termini, si tratta di apprezzare la personalità del colpevole e l'entità del fatto, onde conseguire il perfetto adattamento della pena al caso concreto (in questo senso *cfr.*, da ultimo, Cass. 28 giugno 2005, Matti).

Nel caso in esame, va evidenziato che la gravità del fatto e la conseguente pericolosità della condotta posta in essere dall'imputato risultano di modesta entità, cosicché, prima della ricordata «novella», la circostanza attenuante di cui all'art. 114 codice penale sarebbe stata ritenuta senz'altro prevalente sulla contestata recidiva, valutazione ora preclusa dalla formulazione dell'art. 69 ult. comma codice penale.

Nella fattispecie, dunque, concessa detta attenuante in equivalenza con la contestata recidiva, la pena minima da infliggere all'imputato — prima della applicazione della diminuzione per il rito — sarebbe quella cinque anni di reclusione e 516 euro di multa, prevista dall'art. 629 comma primo codice penale, pena che appare manifestamente sproporzionata e non adeguata rispetto alla condotta posta in essere dall'imputato.

L'attuale formulazione dell'art. 69, comma quarto codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, appare al giudicante in contrasto, innanzitutto, con l'art. 3, comma primo Costituzionale e, quindi, con il principio di ragionevolezza quale accezione particolare del principio di uguaglianza.

È noto che la Corte costituzionale ha più volte affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e della qualità della sanzione penale; nel contempo, però, il giudice delle leggi ha evidenziato in numerose pronunzie (*cfr.*, ad es., le ordinanze n. 438 del 2001, n. 207 del 1999, n. 368 del 1995, n. 435 del 1998, n. 456 del 1997) che l'esercizio di tale discrezionalità può essere sindacato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia luogo, quindi, a una disparità di trattamento palesemente irragionevole.

Anche da ultimo, il giudice delle leggi ha opportunamente ribadito che «a prescindere dal rispetto di altri parametri la normativa deve essere anzitutto conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza» (così la sentenza n. 78 del 10-18 febbraio 2005).

La sproporzione e l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio per casi quali quello in esame confliggono anche con il principio della funzione rieducativa della pena (art. 27, comma terzo Costituzionale), non apparendo soddisfacente, per motivare eventualmente la compatibilità della norma in esame con detta funzione, la mera possibilità di avvalersi, solo in sede esecutiva, delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento.

La preclusione imposta al giudice di formulare eventualmente un giudizio di prevalenza di una o più circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, senza eccezione alcuna, comporta un appiattimento del trattamento sanzionatorio per situazioni che potrebbero essere assai diverse e potrebbe imporre — come nel caso di specie — l'applicazione di una pena manifestamente sproporzionata ed irragionevole, l'espiazione della quale non consentirebbe una rieducazione del condannato.

Certamente sono ipotizzabili altri casi ove l'irragionevolezza della norma contestata sarebbe ancora più evidente.

Volendo fare un solo esempio (ma ve ne potrebbero essere tanti analoghi), si pensi all'imputato, in precedenza condannato per un'ingiuria e per una minaccia (fatti commessi in due diverse occasioni, non avvinti dal vincolo della continuazione, giudicati con separati processi), il quale ceda una dose di eroina ad una terza persona: configurata l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma quinto d.P.R. n. 309/1990 (necessariamente) equivalente alla recidiva reiterata, l'imputato dovrebbe essere condannato alla pena minima di otto anni di reclusione e 25.882 euro di multa!

La questione proposta, dunque, appare rilevante nel giudizio *de quo* (dovendo il giudicante emettere una sentenza di condanna ad una pena non inferiore a quella prevista dall'art.629, comma primo codice penale) e manifestamente non infondata (alla luce delle valutazioni sommariamente espresse).

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma codice penale.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al presidente ordinanza sia comunicata al presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ravenna, addì 12 gennaio 2006

Il giudice: MESSINI D'AGOSTINI

N. 103

*Ordinanza del 12 gennaio 2006 emessa dal Tribunale di Ravenna
nel procedimento penale a carico di Blal Hassan*

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma 4, modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 (letta alla pubblica udienza del 12 gennaio 2006).

In data 11 gennaio 2006 Hassan Blal è stato arrestato dai Carabinieri di Ravenna nella flagranza del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e condotto davanti al giudice del dibattimento *ex art.* 558 c.p.p. per la convalida ed il giudizio direttissimo.

Ad esito dell'udienza, il tribunale ha convalidato l'arresto.

Hassan Blal, quindi, ha richiesto il giudizio abbreviato.

Conseguentemente è stata emessa ordinanza, ai sensi dell'art. 438 comma 4 del codice di rito.

All'imputato viene contestata la detenzione di grammi 53,17 di hashish, non finalizzata all'uso personale e senza autorizzazione.

Ritiene il giudicante che, alla luce delle modalità della detenzione, delle condizioni soggettive dell'imputato e del quantitativo non esiguo della sostanza detenuta, il pubblico ministero abbia dimostrato l'insussistenza della detenzione per esclusivo uso personale, elemento negativo della condotta.

Tuttavia, al giudicante pare chiara la configurabilità nel caso di specie della circostanza ad effetto speciale prevista dal quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (fatto di lieve entità), avuto particolare riguardo alta modesta quantità dello stupefacente detenuto, in parte verosimilmente acquistato dal Blal per uso personale: l'episodio delittuoso, nel suo insieme, in riferimento alla consistenza qualitativa e quantitativa della droga oggetto dell'addebito, presenta connotati tali da poter essere definito di minore, minima offensività per la collettività (in proposito *cfr.*, fra le ultime, Cass. 19 ottobre 2004, BASSI e altri; Cass. 3 novembre 2004, NWBODO e altri Cass. 2 dicembre 2004, GRADO e altri; Cass. 3 febbraio 2005, PRONESTI; Cass. 21 giugno 2005, LANTANI e altro).

In diritto, va ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, così costante da costituire «diritto vivente», secondo il quale, con la previsione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990, non si è introdotta una fattispecie autonoma di reato bensì una circostanza attenuante ad effetto speciale (così, anche da ultimo, Cass. 24 febbraio 2005, CIANCHETTA e Cass. 21 dicembre 2004, D'AQUILIO), soggetta ovviamente, nel caso di concorso con una o più circostanze aggravanti, al giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 comma 4 c.p., (in questo senso, espressamente, *cfr.*, Cass. 15 ottobre 2002 MAZZEI; Cass. 17 aprile 1998, PICCARDI; Cass. 12 dicembre 1997, VASSALLI; Cass. 16 aprile 1997, BETTOSCHI, Cass. 8 luglio 1993, CAPPELLI; Cass. 4 novembre 1992, PEZZOLET) con l'ulteriore conseguenza che, in caso di ritenuta equivalenza; la pena è determinata senza tener conto di alcuna delle circostanze, ai sensi dell'art. 69 comma terzo codice penale.

Il quarto comma dello stesso art. 69 prescrive che il suddetto giudizio di comparazione (o di bilanciamento) delle circostanze sia esteso anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole.

Tuttavia, detto comma è stato modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo: a seguito della «novella» (consistita nell'aggiunta della locuzione: «esclusi i casi previsti dall'art. 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti), nel caso di recidiva reiterata, eventuali circostanze attenuanti potranno tutt'al più essere valutate equivalenti rispetto alla recidiva medesima.

Nella fattispecie l'imputato è recidivo reiterato, atteso che lo stesso ha riportato sette precedenti condanne per delitti dolosi.

La recidiva reiterata può essere ritenuta, pur in mancanza di una precedente apposita dichiarazione giudiziale dello *status* di recidivo, e che non ha natura costitutiva (Cass. 16 marzo 2004, MARCHETTA e Cass. 6 maggio 2003 Andreucci, ANDREUCCI).

La finalità del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p., che attribuisce al giudice la valutazione della prevalenza o equivalenza in caso di concorrenza fra circostanze aggravanti ed attenuanti, è quella risultante dallo schema dell'art. 133 c.p., dovendosi così valutare il fatto delittuoso, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto da tale norma, nella sua complessità, avuto anche riguardo alle circostanze inerenti la persona del colpevole, dando poi rilievo a quello od a quegli elementi positivi o negativi qualificanti il reato ed il suo autore, ritenuti maggiormente significativi o di valore decisivo; in altri termini, si tratta di apprezzare la personalità del colpevole e l'entità del fatto, onde conseguire il perfetto adattamento della pena al caso concreto (in questo senso *cf.*, da ultimo, Cass. 28 giugno 2005, MATTI).

Nel caso di specie, va evidenziato che la gravità del fatto e la conseguente pericolosità della condotta risultano di modesta entità (avuto riguardo alla detenzione di un piccolo quantitativo di droga leggera) e che i precedenti penali dell'imputato, anche se numerosi, si riferiscono a fatti di non rilevante allarme sociale; in due casi, poi, la pena venne sospesa, in altri tre casi la pena detentiva venne sostituita ed in un caso venne inflitta la sola pena pecuniaria.

Trattasi, inoltre, di episodi verificatisi negli anni '90, a parte l'ultimo, risalente comunque al 2001 (condanna con decreto penale per il delitto di lesione personale).

In considerazione di questi elementi, prima della ricordata «novella», la circostanza attenuante ad effetto speciale sarebbe stata ritenuta senz'altro prevalente sulla stata recidiva, valutazione ora preclusa dalla formulazione dell'art. 69 ultimo comma codice penale.

Nel caso di specie, dunque, concessa detta attenuante in equivalenza con la contestata recidiva, la pena minima da infliggere all'imputato — prima della applicazione della diminuzione per il rito — sarebbe quella di due anni di reclusione e 5.164 euro di multa, prevista dall'art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/1990, pena che appare manifestamente sproporzionata e non adeguata rispetto alla condotta posta in essere dall'imputato.

L'attuale formulazione dell'art. 69 comma quarto c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, appare al giudicante in contrasto, innanzitutto, con l'art. 3 comma 1 Cost. e, quindi, con il principio di ragionevolezza quale accezione particolare del principio di uguaglianza.

È noto che la Corte costituzionale ha più volte affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e della qualità della sanzione penale; nel contempo, però, il giudice delle leggi ha evidenziato in numerose pronunzie (*cf.*, ad es., le ordinanze n. 438 del 2001, n. 207 del 1999, n. 368 del 1995, n. 435 del 1998, n. 456 del 1997) che l'esercizio di tale discrezionalità può essere sindacato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia luogo quindi, a una disparità di trattamento palesemente irragionevole.

Anche da ultimo, il giudice delle leggi ha opportunamente ribadito che «a prescindere dal rispetto di altri parametri, la normativa deve essere anzitutto conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza» (così la sentenza n. 78 del 10-18 febbraio 2005).

La sproporzione e l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio per casi quali quello in esame, avente una modesta offensività, confliggono anche il principio della funzione rieducativa della pena (art. 27, comma 3 Cost.), non apparendo soddisfacente, per motivare eventualmente la compatibilità della norma in esame con detta funzione, la mera possibilità di avvalersi, solo in sede esecutiva, delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento.

La preclusione imposta al giudice di formulare eventualmente un giudizio di prevalenza di una o più circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, senza eccezione alcuna, comporta un appiattimento del trattamento sanzionatorio per situazioni che potrebbero essere assai diverse e potrebbe imporre — come nel caso di specie — l'applicazione di una pena manifestamente sproporzionata ed irragionevole, l'espiazione della quale non consentirebbe una rieducazione del condannato.

Certamente sono ipotizzabili altri casi ove l'irragionevolezza della norma contestata sarebbe ancora più evidente.

Volendo fare un solo esempio (ma ve ne potrebbero essere tanti analoghi), si pensi all'imputato, in precedenza condannato per un'ingiuria e per una minaccia (fatti commessi in due diverse occasioni, non avvinti dal vincolo della costituzione, giudicati con separati processi), il quale ceda una dose di eroina ad una terza persona: configurata l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 (necessariamente) equivalente alla recidiva reiterata, l'imputato dovrebbe essere condannato alla pena minima di otto anni di reclusione e 25.822 euro di multa!

La questione proposta, dunque, appare rilevante nel giudizio *de quo* (dovendo il giudicante emettere una sentenza di condanna ad una pena non inferiore a quella prevista dall'art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/1990) e manifestamente non infondata (alla luce delle valutazioni sommariamente espresse).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto c.p., come modificato dall'art. 3 della legge n. 251, nella parte in cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99 quarto comma codice penale.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ravenna, addì 12 gennaio 2006

Il giudice: MESSINI D'AGOSTINI

N. 104

*Ordinanza del 24 gennaio 2006 emessa dal Tribunale di Ravenna
nel procedimento penale a carico di Mambelli Gian Luca*

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma 4, modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 (letta alla pubblica udienza del 24 gennaio 2006).

In data 29 dicembre 2005 Gian Luca Mambelli è stato arrestato dai Carabinieri del N.O.R.M. di Cervia - Milano Marittima nella flagranza dei reati di rapina aggravata, violenza sessuale aggravata e porto abusivo di arma.

Ad esito del giudizio di convalida, l'imputato è stato condotto davanti al giudice del dibattimento *ex art.* 449 comma quarto c.p.p. per il giudizio direttissimo.

All'odierna udienza, in sede di giudizio direttissimo, il Mambelli ha richiesto il rito abbreviato; conseguentemente, disposta la separazione dei processi, è stata emessa ordinanza, ai sensi dell'art. 438 del codice di rito.

Le parti hanno concluso nel merito; la difesa ha proposto una questione di costituzionalità dell'art. 69 comma quarto c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251.

L'imputato ha reso piena confessione dei fatti-reato ascrittigli; la sua penale responsabilità non è stata in alcun modo contestata dalla difesa ed emerge in modo chiaro dagli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e, in particolare dalla denuncia sporta dalla persona offesa e dalle risultanze del verbale di perquisizione e sequestro.

Il tema della decisione demandata al Collegio si sostanzia, dunque, nella individuazione di eventuali circostanze attenuanti, da giudicare in comparazione con le contestate aggravanti e recidiva e nella quantificazione della pena.

Il Mambelli ha risarcito con tempestività ed in modo congruo la persona offesa per i danni subiti a seguito dei reati di rapina e violenza sessuale; inoltre, il danno patrimoniale di 80 euro (riferibile al più grave delitto di cui all'art. 628 commi primo e terzo, punito con la pena edittale più elevata nel massimo) è certamente di speciale tenuità, cosicché nel caso di specie possono essere riconosciute le attenuanti previste dall'art. 62 nn. 4 e 6 codice penale.

All'imputato correttamente è stata contestata la recidiva reiterata, atteso che egli ha riportato due condanne per delitti dolosi a seguito di applicazione delle pene di dieci mesi di reclusione e £ 660.000 di multa (sospesa) per violazione degli obblighi di assistenza familiare (reato commesso dal 1992 al 1995) e di £ 3.000.000 di multa per atti osceni (reato commesso nel 1995).

La recidiva reiterata può essere ritenuta, pur in mancanza di una precedente apposita dichiarazione giudiziale dello *status* di recidivo, dichiarazione che non ha natura costitutiva (Cass. 16 marzo 2004, MARCHETTA e Cass. 6 maggio 2003, ANDREUCCI).

Il quarto comma dell'articolo 69 c.p. prescrive che il giudizio di comparazione (o di bilanciamento) delle circostanze sia esteso anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole.

Tuttavia, detto comma è stato modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo; a seguito della «novella» (consistita nell'aggiunta della locuzione: «esclusi i casi previsti dall'articolo 99; quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti»), nel caso di recidiva reiterata, eventuali circostanze attenuanti potranno tutt'al più essere valutate equivalenti rispetto alla recidiva medesima.

La norma, a prescindere dalla sua collocazione, fa riferimento indistintamente alle «circostanze attenuanti» e non pare possa riferirsi alle sole attenuanti inerenti alla persona del colpevole, giacché, così ritenendo, il suo ambito di operatività sarebbe illogicamente limitato al solo vizio parziale di mente, come si evince dall'art. 70 ultimo comma codice penale.

Del resto, prima della modifica, era del tutto pacifico che le circostanze inerenti alla persona del colpevole e quelle ad effetto speciale ricadessero nel giudizio di comparazione con qualsiasi tipo di circostanza.

La finalità del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p., che attribuisce al giudice la valutazione della prevalenza o equivalenza in caso di concorrenza fra circostanze aggravanti ed attenuanti, è quella risultante dallo schema dell'art. 133 c.p., dovendosi così valutare il fatto delittuoso, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto da tale norma, nella sua complessità, avuto anche riguardo alle circostanze inerenti la persona del colpevole, dando poi rilievo a quello od a quegli elementi positivi o negativi qualificanti il reato ed il suo autore, ritenuti maggiormente significativi o di valore decisivo; in altri termini, si tratta di apprezzare la personalità del colpevole e l'entità del fatto, onde conseguire il perfetto adattamento della pena al caso concreto (in questo senso *cfr.*, da ultimo, Cass. 28 giugno 2005, MATTI).

Nel caso in esame, va evidenziato che, alla luce delle modalità del fatto, della personalità dell'imputato e della modesta gravità dei due precedenti penali (per fatti risalenti al 1995), le circostanze attenuanti previste dall'art. 62 nn. 4 e 6 c.p. sarebbero state ritenute senz'altro prevalenti sulla contestata recidiva, valutazione ora preclusa dalla formulazione dell'art. 69 ultimo comma codice penale.

Nella fattispecie, dunque, concesse dette attenuanti in equivalenza con la contestata recidiva, la pena-base minima da infliggere all'imputato — prima dell'aumento per la continuazione e della applicazione della diminuzione per il rito — sarebbe quella di cinque anni di reclusione (e 516 euro di multa), prevista — quanto alla pena detentiva dall'art. 609-*bis* c.p.: infatti, secondo il costante orientamento della Corte Suprema, «in tema di continuazione — fermo restando che deve riguardarsi come violazione più grave quella prevista dalla legge più severamente, con riferimento quindi alla pena edittale massima — devesi comunque escludere che si possa irrogare una pena in misura inferiore a quella corrispondente al minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati satellite, qualora detto minimo sia superiore a quello fissato dalla legge per la violazione più grave» (così, di recente, Cass. 17 febbraio 2005, CONTINI).

Né la valutazione muterebbe laddove si volesse riconoscere l'ipotesi attenuata di cui all'art. 609-*bis* ultimo comma c.p., atteso che, in ogni caso, anche detta circostanza non potrebbe essere ritenuta prevalente sulla contestata recidiva.

Detta pena appare manifestamente sproporzionata e non adeguata rispetto alla condotta posta in essere dall'imputato.

L'attuale formulazione dell'art. 69, comma quarto c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, appare al contrasto, innanzitutto, con l'articolo 3 comma primo Cost. e, quindi, con il principio di ragionevolezza quale accezione particolare del principio di uguaglianza.

È noto che la Corte, costituzionale ha più volte affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e della qualità della sanzione penale; nel contempo, però, il giudice delle leggi ha evidenziato in numerose pronunzie (*cf.*, ad es., le ordinanze n. 438 del 2001, n. 207 del 1999, n. 368 del 1995, n. 435 del 1998, n. 456 del 1997) che l'esercizio di tale discrezionalità può essere sindacato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia luogo, quindi, a una disparità di trattamento palesemente irragionevole.

Anche da ultimo, il giudice delle leggi ha opportunamente ribadito che «a prescindere dal rispetto di altri parametri, la normativa deve essere anzitutto conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza» (così la sentenza n. 78 del 10-18 febbraio 2005).

La sproporzione e l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio per casi quali quello in esame confliggono anche con il principio della funzione rieducativa della pena (art. 27, comma terzo Cost.), non apparendo soddisfacente, per motivare eventualmente la compatibilità della norma in esame con detta funzione, la mera possibilità di avvalersi, solo in sede esecutiva, delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento.

La preclusione imposta al giudice di formulare eventualmente un giudizio di prevalenza di una o più circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, senza eccezione alcuna, comporta un appiattimento del trattamento sanzionatorio per situazioni che potrebbero essere assai diverse e potrebbe imporre — come nel caso di specie — l'applicazione di una pena manifestamente sproporzionata ed irragionevole, l'espiazione della quale non consentirebbe una rieducazione del condannato.

L'irragionevolezza della norma e la violazione del principio di uguaglianza sembrano evidenti nel momento in cui la preclusione in esame è prevista dal legislatore a carico del recidivo reiterato (sanzionato in quanto tale da molte altre disposizioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251), vale a dire di colui che, alla luce del novellato art. 99 c.p., abbia commesso due delitti dolosi, indipendentemente dalla gravità degli stessi, dalle pene irrogate (non solo nel *quantum* ma addirittura nella specie) e dalla data di commissione dei fatti precedenti, a differenza di altri casi nei quali il legislatore ha opportunamente dato rilievo alla natura e qualità delle precedenti condanne e/o al trattamento sanzionatorio in concreto irrogato (si pensi, ad esempio, a quanto previsto dall'art. 59 legge 24 novembre 1989 n. 689 in tema di condizioni soggettive ostative alla sostituzione della pena).

Ad una diversa valutazione si sarebbe potuti pervenire qualora il legislatore avesse limitato la preclusione in esame ai soli recidivi reiterati, condannati per reati di una certa gravità (si pensi a quanto lo stesso legislatore ha statuito, novellando l'art. 62-*bis* c.p., in tema di concessione delle attenuanti generiche).

Volendo fare un solo esempio (ma ve ne potrebbero essere tanti analoghi), si pensi all'imputato, in precedenza condannato per un'ingiuria e per una minaccia (fatti commessi in epoche remote, non avvinati dal vincolo della continuazione, giudicati con separati processi), il quale ceda una dose di eroina ad una terza persona: configurata l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma quinto d.P.R. n. 309/1990 (necessariamente) equivalente alla recidiva reiterata, l'imputato dovrebbe essere condannato alla pena minima di otto anni di reclusione e 25.822 euro di multa!

La questione proposta, dunque, appare rilevante nel giudizio *de quo* (dovendo il tribunale emettere una sentenza di condanna ad una pena minima ritenuta sproporzionata e non adeguata al caso concreto) e manifestamente non infondata (alla luce delle valutazioni in precedenza espresse).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, codice penale.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ravenna, addì 24 gennaio 2006

Il Presidente: FERRETTI

06C0305

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUR-015) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	(di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale	(di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 0 4 1 2 *

€ 9,00